

2018
05



QUADERNI SULLA FISCALITA' LOCALE

ANACAP

Via Cicerone 28 - 00193 Roma - Tel. 06 36001374 - Fax 06 3611265
Internet: www.ANACap.it - E.Mail: info@ANACap.it



QUADERNO MAGGIO 2018

INDICE

A) LEGGI E DISEGNI DI LEGGE

Privacy e trattamento dei dati: il nuovo Regolamento Europeo (GDPR).....pag. 5

B) GIURISPRUDENZA

La Disposizione di cui all'art. 80, comma 5 lett. C) Cod. Appalti al vaglio della Corte di Giustizia CE.

Consiglio di Stato, Sez. V, Ordinanza n. 2639 del 3 maggio 2018.....pag.140

Contratto di Avvalimento di certificazione di qualità: caratteri essenziali.

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 2953 del 17 maggio 2018pag.151

Tributi Locali: al Concessionario spetta il potere di accertamento.

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 11514/2018, pubblicata il 18 maggio 2018.....pag.164

TIA: impossibilità di applicare il Tributo in assenza di idoneità dell'immobile a produrre rifiuti.

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 13120 pubblicata il 25 maggio 2018.....pag.169

ICP: esenzione dal pagamento dell'Imposta per gli autonoleggi in aeroporto.

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n.9490, del 14 aprile 2018.....pag. 174

Esecuzione: nullità del pignoramento eseguito fuori dall'ambito territoriale assegnato dall'Amministrazione Finanziaria.

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n. 10701 del 4 maggio 2018pag.178

Cosap: Tassabile la parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio sostituito con griglie.

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 10733 del 4 maggio 2018pag.182

Acquiescenza: è legittima la riduzione delle sanzioni per acquiescenza del contribuente rispetto a singoli addebiti contenuti nell'accertamento.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11497 dell'11 maggio 2018.....pag. 185

Icp: i mezzi pubblicitari dati in concessione soggiacciono all'imposta sulla pubblicità.

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 12783 del 23 maggio 2018.....pag.190

Tarsu: Centro Commerciale soggetto passivo.

Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza n. 12745 del 23 maggiopag.193

Diritti di affissione: i manifesti di natura politica affissi fuori dagli appositi spazi riservati non sono esenti.

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 12312 del 18 maggio 2018.....pag.194

Notifica. Ai fini della ritualità della notifica presso la sede legale l'atto impositivo deve essere consegnato ai soggetti di cui all'art. 145 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 8472 del 6 aprile 2018.....pag.195

Appalto. Nelle gare sopra soglia è legittima l'esclusione dell'affidatario uscente dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata.

Tar Lazio, Sentenza n. 5621 del 21maggio 2018pag.195

Appalto. Legittima l'esclusione dell'operatore che violi la regola dell'unicità dell'offerta.

Tar Lazio, Sez. III, Sentenza n. 4264 dell'11 maggio 2018.....pag.205

L'indicazione della Pec equivale ad elezione di domicilio fiscale e la forma cartacea in primo grado non vincola l'utilizzo della stessa in Appello.

C.T.R. Campania Sentenza N. 4332 dell'8 maggio 2018pag. 206

Validità dell'atto tributario notificato ad un contribuente straniero.

C.T.R. Sicilia Sentenza n. 1847 del 2 maggio 2018.....pag. 207

Tosap: le società autostradali pagano la Tassa di occupazione di suolo pubblico sui viadotti.

C.T.R. Liguria Sentenza n. 483 del 24 aprile 2018pag. 207

ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie
Servizi Entrate Enti Locali

C) PRASSI

MEF: Risoluzione N. 2/DF del 14 MAGGIO 2018pag.210

Linee Guida ANAC in materia di Rating.....pag.
2014

D) PROPOSTE, CIRCOLARI E COMUNICAZIONI ANACAP

Approfondimento ANACAP sul Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione dei dati personali.....pag. 206

A) LEGGI E DISEGNI DI LEGGE

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR).

Come è noto, il GDPR, il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, a partire dal 25 maggio 2018, è direttamente applicabile negli Stati membri.

Di seguito il testo integrale del nuovo Regolamento Europeo (GDPR) del quale risultano di particolare interesse per le società di settore gli artt. dal 28 al 36.

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche.

(3) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle

persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.

(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(5) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta l'Unione, tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.

(6) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.

(7) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

(8) Ove il presente regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella

misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del presente regolamento nel proprio diritto nazionale.

(9) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE.

(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.

(11) Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali,

nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri.

(12) L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

(13) Per assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento e assicuri un monitoraggio coerente del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. La nozione di micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5).

(14) È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.

(15) Al fine di evitare l'insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate. La protezione delle persone fisiche dovrebbe applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri

specifici, così come le rispettive copertine.

(16) Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, quali le attività riguardanti la sicurezza nazionale. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

(17) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) si applica al trattamento di dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali dovrebbero essere adeguati ai principi e alle norme stabiliti dal presente regolamento e applicati alla luce dello stesso. Per offrire un quadro di protezione dei dati solido e coerente nell'Unione, si dovrebbe procedere, successivamente all'adozione del presente regolamento, ai necessari adeguamenti del regolamento (CE) n. 45/2001, al fine di consentirne l'applicazione contemporaneamente al presente regolamento.

(18) Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico.

(19) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e per-seguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica,

affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di tali autorità competenti per finalità rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adattare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali disposizioni possono determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali da parte di dette autorità competenti per tali altre finalità, tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa dei rispettivi Stati membri. Quando il trattamento dei dati personali effettuato da organismi privati rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che lo stesso preveda la facoltà per gli Stati membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative intese a limitare determinati obblighi e diritti, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia di importanti interessi specifici, comprese la sicurezza pubblica e le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica. Ciò riveste particolare importanza ad esempio nel quadro del riciclaggio o di attività di medicina legale.

(20) Sebbene il presente regolamento si applichi, tra l'altro, anche alle attività delle autorità giurisdizionali e di altre autorità giudiziarie, il diritto dell'Unione o degli Stati membri potrebbe specificare le operazioni e le procedure di trattamento relativamente al trattamento dei dati personali effettuato da autorità giurisdizionali e da altre autorità giudiziarie. Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'adempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l'indipendenza della magistratura nell'adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale. Si dovrebbe poter affidare il controllo su tali trattamenti di dati ad organismi specifici all'interno del sistema giudiziario dello Stato membro, che dovrebbero in particolare assicurare la conformità alle norme del presente regolamento, rafforzare la consapevolezza della magistratura con riguardo agli obblighi che alla stessa derivano dal presente regolamento ed esaminare i reclami in relazione a tali operazioni di trattamento dei dati.

(21) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. Detta direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei

servizi della società dell'informazione tra Stati membri.

(22) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell'Unione dovrebbe essere conforme al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione. Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica.

(23) Onde evitare che una persona fisica venga privata della protezione cui ha diritto in base al presente regolamento, è opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento correlato. Per determinare se tale titolare o responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi agli interessati che si trovano nell'Unione, è opportuno verificare se risulta che il titolare o il responsabile del trattamento intenda fornire servizi agli interessati in uno o più Stati membri dell'Unione. Mentre la semplice accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario nell'Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate di contatto o l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si trovano nell'Unione possono evidenziare l'intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli interessati nell'Unione.

(24) È opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione ad opera di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione sia soggetto al presente regolamento quando è riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione. Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

(25) Laddove vige il diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare

di uno Stato membro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a un titolare del trattamento non stabilito nell'Unione.

(26) È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

(27) Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.

(28) L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L'introduzione esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.

(29) Al fine di creare incentivi per l'applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali, dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con possibilità di analisi generale all'interno dello stesso titolare del trattamento, qualora il titolare del trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il trattamento interessato, l'attuazione del presente regolamento, e che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano conservate separatamente. Il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate all'interno dello stesso titolare del trattamento.

(30) Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo,

come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.

(31) Le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dell'esercizio della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità amministrative indipendenti o autorità dei mercati finanziari, responsabili della regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari per svolgere una specifica indagine nell'interesse generale, conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all'interconnessione di archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento.

(32) Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso.

(33) In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.

(34) È opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle

caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA), ovvero dall'analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.

(35) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

(36) Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nell'Unione dovrebbe essere il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione, nel qual caso tale altro stabilimento dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale. Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nell'Unione dovrebbe essere determinato in base a criteri obiettivi e implicare l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati personali siano trattati in quella sede. La presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. Per quanto riguarda il responsabile del trattamento, per «stabilimento principale» dovrebbe intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se non dispone di un'amministrazione centrale nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'Unione. In caso di coinvolgimento sia del titolare del trattamento sia del responsabile del trattamento, l'autorità di controllo competente capofila dovrebbe continuare a essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il titolare del trattamento ha lo stabilimento principale, ma

l'autorità di controllo del responsabile del trattamento dovrebbe essere considerata autorità di controllo interessata e tale autorità di controllo dovrebbe partecipare alla procedura di cooperazione prevista dal presente regolamento. In ogni caso, le autorità di controllo dello Stato membro o degli Stati membri in cui il responsabile del trattamento ha uno o più stabilimenti non dovrebbero essere considerate autorità di controllo interessate quando il progetto di decisione riguarda soltanto il titolare del trattamento. Se il trattamento è effettuato da un gruppo imprenditoriale, lo stabilimento principale dell'impresa controllante dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale del gruppo di imprese, tranne nei casi in cui le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da un'altra impresa.

(37) Un gruppo imprenditoriale dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove l'impresa controllante dovrebbe essere quella che può esercitare un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme in materia di protezione dei dati personali. Un'impresa che controlla il trattamento dei dati personali in imprese a essa collegate dovrebbe essere considerata, unitamente a tali imprese, quale «gruppo imprenditoriale».

(38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.

(39) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano. È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle

norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

(40) Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

(41) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(42) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (10) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno

dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.

(43) Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.

(44) Il trattamento dovrebbe essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto.

(45) È opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Il presente regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può essere sufficiente come base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento. Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla liceità del trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, di diritto privato, quale un'associazione professionale.

(46) Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.

(47) I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. Costituisce parimenti legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto.

(48) I titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del gruppo imprenditoriale a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i principi generali per il trasferimento di dati personali, all'interno di un gruppo imprenditoriale, verso un'impresa situata in un paese terzo.

(49) Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali relativi al traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevedibili o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.

(50) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto dell'Unione o degli Stati membri per il trattamento dei dati personali può anche costituire una base giuridica per l'ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto tra l'altro di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto.

Ove l'interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dell'Unione o degli Stati membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in particolare,

importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento dovrebbe poter sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. L'indicazione da parte del titolare del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione dei dati personali pertinenti a un'autorità competente in singoli casi o in più casi riguardanti lo stesso reato o la stessa minaccia alla sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate nell'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento. Tuttavia, tale trasmissione nell'interesse legittimo del titolare del trattamento o l'ulteriore trattamento dei dati personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non è compatibile con un obbligo vincolante di segretezza, di natura giuridica, professionale o di altro genere.

(51) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini «origine razziale» nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

(52) La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali

dovrebbe essere consentita anche quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell'interesse pubblico, in particolare il trattamento dei dati personali nel settore del diritto del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi alla salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute, compresa la sanità pubblica e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.

(53) Le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale, compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di controllo della qualità, informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di assistenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria o sociale e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in base al diritto dell'Unione o nazionale che deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi svolti nel pubblico interesse nell'ambito della sanità pubblica. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla salute. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute, senza tuttavia ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione quando tali condizioni si applicano al trattamento transfrontaliero degli stessi.

(54) Il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza

il consenso dell'interessato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di «sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (n): tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale a essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.

(55) Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute.

(56) Se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate.

(57) Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi diritti. L'identificazione dovrebbe includere l'identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, utilizzate dall'interessato per l'accesso (log in) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.

(58) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità on -line. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda,

qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.

(59) È opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio, da parte dell'interessato, dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare l'accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale intenzione di non accogliere tali richieste.

(60) I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso l'interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.

(61) L'interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere generale.

(62) Per contro, non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare

l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere.

(63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.

(64) Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità di un interessato che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

(65) Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati viola il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il

proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

(66) Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

(67) Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.

(68) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l'interessato abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe

essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti l'interessato forniti da quest'ultimo per l'esecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali siano necessari all'esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, l'interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro.

(69) Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, l'interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. È opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

(70) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato dovrebbe avere il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione.

(71) L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale

trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.

(72) La profilazione è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali, quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento («comitato») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.

(73) Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(74) È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(75) I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché

dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

(76) La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato.

(77) Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in particolare per quanto riguarda l'individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità, e l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti in particolare mediante codici di condotta approvati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal comitato o indicazioni fornite da un responsabile della protezione dei dati. Il comitato può inoltre pubblicare linee guida sui trattamenti che si ritiene improbabile possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e indicare quali misure possono essere sufficienti in tali casi per far fronte a tale rischio.

(78) La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché

sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell'arte, a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati. I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in considerazione anche nell'ambito degli appalti pubblici.

(79) La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento con-giuntamente con altri titolari del trattamento o quando l'operazione di trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento.

(80) Quando un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di interessati che si trovano nell'Unione e le sue attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato, o al controllo del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione, è opportuno che tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento designi un rappresentante, tranne se il trattamento è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento è un'autorità pubblica o un organismo pubblico. Il rappresentante dovrebbe agire per conto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato mediante mandato scritto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ad agire per conto di questi ultimi con riguardo agli obblighi che a questi derivano dal presente regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilità generale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, anche per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti per qualsiasi misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Il rappresentante designato dovrebbe essere oggetto di misure attuative in caso di inadempienza da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

(81) Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento

riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L'applicazione da parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissione oppure da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali.

(82) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti.

(83) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la

rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale.

(84) Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale rischio. L'esito della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella determinazione delle opportune misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il presente regolamento. Laddove la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti presentano un rischio elevato che il titolare del trattamento non può attenuare mediante misure opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l'autorità di controllo.

(85) Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

(86) Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti

impartiti da questa o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge. Ad esempio, la necessità di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessità di attuare opportune misure per contrastare violazioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi per la comunicazione.

(87) È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato. È opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle sue conseguenze e effetti negativi per l'interessato. Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell'autorità di controllo nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento.

(88) Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, qualora una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di dati personali.

(89) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali. Mentre tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari, non ha sempre contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e indiscriminati di notifica e sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità. Tali tipi di trattamenti includono, in particolare, quelli che comportano l'utilizzo di nuove tecnologie o quelli che sono di nuovo tipo e in relazione ai quali il titolare del trattamento non ha ancora effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, o la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati si riveli necessaria alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale.

(90) In tali casi, è opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle

fonti di rischio. La valutazione di impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare tale rischio assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al presente regolamento.

(91) Ciò dovrebbe applicarsi in particolare ai trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato, ad esempio, data la loro sensibilità, laddove, in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia su larga scala, nonché ad altri trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente qualora tali trattamenti rendano più difficoltoso, per gli interessati, l'esercizio dei propri diritti. È opportuno altresì effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui i dati personali sono trattati per adottare decisioni riguardanti determinate persone fisiche in seguito a una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi alle persone fisiche, basata sulla profilazione di tali dati, o in seguito al trattamento di categorie particolari di dati personali, dati biometrici o dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza. Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è altresì richiesta per la sorveglianza di zone accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi optoelettronici, o per altri trattamenti che l'autorità di controllo competente ritiene possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente perché impediscono a questi ultimi di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto, oppure perché sono effettuati sistematicamente su larga scala. Il trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato. In tali casi non dovrebbe essere obbligatorio procedere a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

(92) Vi sono circostanze in cui può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico progetto, per esempio quando autorità pubbliche o enti pubblici intendono istituire un'applicazione o una piattaforma di trattamento comuni o quando diversi titolari del trattamento progettano di introdurre un'applicazione o un ambiente di trattamento comuni in un settore o segmento industriale o per una attività trasversale ampiamente utilizzata.

(93) In vista dell'adozione della legge degli Stati membri che disciplina i compiti dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti, gli Stati membri possono ritenere necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

(94) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in termini di tecnologie disponibili e costi di attuazione, è opportuno consultare l'autorità di controllo prima dell'inizio delle attività di trattamento. Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di trattamento e dall'estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresì un danno o un'interferenza con i diritti e le libertà della persona fisica. L'autorità di controllo che riceve una richiesta di consultazione dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la mancanza di reazione dell'autorità di controllo entro tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento della stessa nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento, compreso il potere di vietare i trattamenti. Nell'ambito di tale processo di consultazione, può essere presentato all'autorità di controllo il risultato di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le misure previste per attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(95) Il responsabile del trattamento, se necessario e su richiesta, dovrebbe assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e dalla previa consultazione dell'autorità di controllo.

(96) L'autorità di controllo dovrebbe essere altresì consultata durante l'elaborazione di una misura legislativa o regolamentare che prevede il trattamento di dati personali al fine di garantire che il trattamento previsto rispetti il presente regolamento e, in particolare, che si atteni il rischio per l'interessato.

(97) Per i trattamenti effettuati da un'autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali o autorità giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, o per i trattamenti effettuati nel settore privato da un titolare del trattamento le cui attività principali consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, o ove le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistano nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e di dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento. Nel settore privato le attività principali del titolare del trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attività accessoria. Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in particolare in base ai trattamenti di

dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente.

(98) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(99) Nell'elaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero consultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto delle osservazioni ricevute e delle opinioni espresse in riscontro a tali consultazioni.

(100) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

(101) I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali sono necessari per l'espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. L'aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È opportuno però che, quando i dati personali sono trasferiti dall'Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell'Unione dal presente regolamento non sia compromesso, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del presente regolamento. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle disposizioni del presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(102) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, purché tali accordi non incidano sul presente regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione e includano un adeguato livello di protezione per i diritti fondamentali degli interessati.

(103) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione, che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che si ritiene offra tale livello di protezione. In tali casi, i trasferimenti di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una dichiarazione completa che illustra le motivazioni al paese terzo o all'organizzazione internazionale, di revocare una tale decisione.

(104) In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, o di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, nonché la legislazione generale e settoriale riguardante segnatamente la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale, come pure l'ordine pubblico e il diritto penale. L'adozione di una decisione di adeguatezza nei confronti di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo dovrebbe prendere in considerazione criteri chiari e obiettivi come specifiche attività di trattamento e l'ambito di applicazione delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie di un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, segnatamente quando i dati personali sono trattati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo indipendente della protezione dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autorità di protezione dei dati degli Stati membri e agli interessati dovrebbero essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale.

(105) Al di là degli impegni internazionali che il paese terzo o l'organizzazione internazionale hanno assunto, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in relazione alla

protezione dei dati personali, nonché all'attuazione di tali obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione l'adesione dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La Commissione, nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali, dovrebbe consultare il comitato.

(106) È opportuno che la Commissione controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in un paese terzo, in un territorio o settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale, e monitorare il funzionamento delle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, o dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE. Nella sua decisione di adeguatezza, la Commissione dovrebbe prevedere un meccanismo di riesame periodico del loro funzionamento. Tale riesame periodico dovrebbe essere effettuato in consultazione con il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione e tenere conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. Ai fini del controllo e dello svolgimento dei riesami periodici, la Commissione dovrebbe tener conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di altri organismi e fonti pertinenti. La Commissione dovrebbe valutare, entro un termine ragionevole, il funzionamento di tali ultime decisioni e riferire eventuali riscontri pertinenti al comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), come stabilito a norma del presente regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio.

(107) La Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono più un livello adeguato di protezione dei dati. Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale dovrebbe essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di cui al presente regolamento relativamente ai trasferimenti sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti d'impresa, e a deroghe per situazioni particolari. In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l'organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.

(108) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti d'impresa, clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla

Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo. Tali garanzie dovrebbero assicurare un rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti all'interno dell'Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi, fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di risarcimento, nell'Unione o in un paese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la conformità rispetto ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione dei dati di default. I trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità pubbliche o organismi pubblici ad autorità pubbliche o organismi pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi compiti o funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum d'intesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili. L'autorizzazione dell'autorità di controllo competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nell'ambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti.

(109) La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole tipo di protezione.

(110) Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune dovrebbe poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo imprenditoriale o gruppo d'impresa che svolge un'attività economica comune, purché tali norme contemplino tutti i principi fondamentali e diritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

(111) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un contratto o un'azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. È altresì opportuno prevedere la possibilità di

trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato.

(112) Tali deroghe dovrebbero in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona, comprese la vita o l'integrità fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità di prestare il proprio consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni alla Commissione. Qualunque trasferimento a un'organizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un interessato che si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso ai fini dell'esecuzione di un compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerato necessario per importanti motivi di interesse pubblico o nell'interesse vitale dell'interessato.

(113) Potrebbero altresì essere autorizzati i trasferimenti qualificabili come non ripetitivi e riguardanti soltanto un numero limitato di interessati ai fini del perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato e qualora il titolare del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento. Il titolare del trattamento dovrebbe considerare con particolare attenzione la natura dei dati personali, la finalità e la durata del trattamento o dei trattamenti proposti, nonché la situazione nel paese d'origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e dovrebbe offrire garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Tali trasferimenti dovrebbero essere ammessi

soltanto nei casi residui in cui nessuno degli altri presupposti per il trasferimento è applicabile. Per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, è opportuno tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze. Il titolare del trattamento dovrebbe informare l'autorità di controllo e l'interessato in merito al trasferimento.

(114) In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni che diano all'interessato diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi dati personali nell'Unione, dopo il trasferimento, così da continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.

(115) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti normativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Essi possono includere le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento e non sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri atti normativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della protezione delle persone fisiche assicurata nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale, tra l'altro, quando la comunicazione è necessaria per un rilevante motivo di interesse pubblico riconosciuto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento.

(116) Con i trasferimenti transfrontalieri di dati personali al di fuori dell'Unione potrebbe aumentare il rischio che la persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o comunicazioni illeciti di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche essere ostacolati dall'insufficienza di poteri per prevenire e correggere, da regimi giuridici incoerenti e da difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni e condurre indagini di concerto con le loro controparti internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per agevolare e prestare mutua assistenza a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla

protezione dei dati personali, la Commissione e le autorità di controllo dovrebbero scambiare informazioni e cooperare, nell'ambito di attività connesse con l'esercizio dei loro poteri, con le autorità competenti in paesi terzi, sulla base della reciprocità e in conformità del presente regolamento.

(117) L'istituzione di autorità di controllo a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa.

(118) L'indipendenza delle autorità di controllo non dovrebbe significare che tali autorità non possano essere assoggettate a meccanismi di controllo o monitoraggio con riguardo alle loro spese o a controllo giurisdizionale.

(119) Laddove siano istituite più autorità di controllo, lo Stato membro dovrebbe stabilire per legge meccanismi atti ad assicurare la partecipazione effettiva di dette autorità al meccanismo di coerenza. Lo Stato membro dovrebbe in particolare designare l'autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l'effettiva partecipazione di tutte le autorità al meccanismo, onde garantire la rapida e agevole cooperazione con altre autorità di controllo, il comitato e la Commissione.

(120) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei propri compiti, compresi quelli di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione. Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre di un bilancio annuale, separato e pubblico, che può far parte del bilancio generale statale o nazionale.

(121) Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dell'autorità di controllo dovrebbero essere stabilite per legge da ciascuno Stato membro e dovrebbero in particolare prevedere che tali membri devono essere nominati, attraverso una procedura trasparente, dal parlamento, dal governo o dal capo di Stato dello Stato membro, sulla base di una proposta del governo, di un membro del governo, del parlamento o di una sua camera, o da un organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto degli Stati membri. Al fine di assicurare l'indipendenza dell'autorità di controllo, è opportuno che il membro o i membri di tale autorità agiscano con integrità, si astengano da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e, per tutta la durata del mandato, non esercitino alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno. L'autorità di controllo dovrebbe disporre di proprio personale, scelto dalla stessa autorità di controllo o da un organismo indipendente istituito ai sensi del diritto degli Stati membri, che dovrebbe essere soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità di controllo.

(122) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a esercitare i poteri e ad assolvere i compiti a essa attribuiti a norma del presente regolamento. Ciò dovrebbe comprendere in particolare il trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del proprio Stato membro, il trattamento di dati personali effettuato dalle pubbliche autorità o dagli organismi privati che agiscono nel pubblico interesse, il trattamento riguardante gli interessati nel suo territorio o il trattamento effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione europea riguardante interessati non residenti nel suo territorio. Ciò dovrebbe includere l'esame dei reclami proposti dall'interessato, lo svolgimento di indagini sull'applicazione del regolamento e la promozione della sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali.

(123) Le autorità di controllo dovrebbero controllare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione, senza che siano necessari accordi tra gli Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di cooperazione.

(124) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione e il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o qualora il trattamento effettuato nell'ambito delle attività dello stabilimento unico di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione incida o possa verosimilmente incidere in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dovrebbe fungere da autorità capofila. Essa dovrebbe cooperare con le altre autorità interessate perché il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri, perché il trattamento incide in modo sostanziale sugli interessati residenti nel loro territorio o perché è stato proposto loro un reclamo. Anche in caso di reclamo proposto da un interessato non residente in tale Stato membro, l'autorità di controllo cui è stato proposto detto reclamo dovrebbe essere considerata un'autorità di controllo interessata. Nell'ambito del suo compito di rilascio di linee guida su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere in grado di pubblicare linee guida in particolare sui criteri da prendere in considerazione

per accertare se il trattamento in questione incida in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e motivata.

(125) L'autorità capofila dovrebbe essere competente per l'adozione di decisioni vincolanti riguardanti misure di applicazione dei poteri di cui gode a norma del presente regolamento. Nella sua qualità di autorità capofila, l'autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare strettamente le autorità di controllo interessate nel processo decisionale. In caso di decisione di rigetto del reclamo dell'interessato, in tutto o in parte, tale decisione dovrebbe essere adottata dall'autorità di controllo a cui il reclamo è stato proposto.

(126) La decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dall'autorità di controllo capofila e dalle autorità di controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento principale o unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ed essere vincolante per il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la conformità al presente regolamento e l'attuazione della decisione notificata dall'autorità di controllo capofila allo stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento per quanto riguarda le attività di trattamento nell'Unione.

(127) Ogni autorità di controllo che non agisce in qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe essere competente a trattare casi locali qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro, ma l'oggetto dello specifico trattamento riguardi unicamente il trattamento effettuato in un singolo Stato membro e coinvolga soltanto interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l'oggetto riguardi il trattamento di dati personali di dipendenti nell'ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato membro. In tali casi, l'autorità di controllo dovrebbe informare senza indugio l'autorità di controllo capofila sulla questione. Dopo essere stata informata, l'autorità di controllo capofila dovrebbe decidere se intende trattare il caso a norma della disposizione sulla cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e altre autorità di controllo interessate («meccanismo dello sportello unico»), ovvero se l'autorità di controllo che l'ha informata debba trattarlo a livello locale. Al momento di decidere se intende trattare il caso, l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere conto dell'eventuale esistenza, nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata, di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, al fine di garantire l'effettiva applicazione di una decisione nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, l'autorità di controllo che l'ha informata dovrebbe avere la possibilità di presentare un progetto di decisione, che l'autorità di controllo

capofila dovrebbe tenere nella massima considerazione nella preparazione del proprio progetto di decisione nell'ambito di tale meccanismo di sportello unico.

(128) Le norme sull'autorità di controllo capofila e sul meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi quando il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da organismi privati nell'interesse pubblico. In tali casi l'unica autorità di controllo competente a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'autorità pubblica o l'organismo privato sono stabiliti.

(129) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso di reclamo proposto da persone fisiche, e fatti salvi i poteri delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto degli Stati membri, il potere di intentare un'azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. Gli Stati membri possono precisare altri compiti connessi alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. È opportuno che i poteri delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie procedurali adeguate previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di indagine per quanto riguarda l'accesso ai locali dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto processuale degli Stati membri, quale l'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria preliminare. Ogni misura giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo dovrebbe avere forma scritta, essere chiara e univoca, riportare l'autorità di controllo che ha adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma del responsabile o di un membro dell'autorità di controllo da lui autorizzata, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto a un ricorso effettivo. Ciò non dovrebbe precludere requisiti supplementari ai sensi del diritto processuale degli Stati membri. L'adozione di una decisione giuridicamente vincolante implica che essa può essere soggetta a controllo giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione.

(130) Qualora l'autorità di controllo cui sia stato proposto il reclamo non sia

l'autorità di controllo capofila, l'autorità di controllo capofila dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo in conformità delle disposizioni sulla cooperazione e la coerenza previste dal presente regolamento. In tali casi, l'autorità di controllo capofila, nell'adottare le misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie, dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere competente per svolgere indagini nel territorio del proprio Stato membro in collegamento con l'autorità di controllo capofila.

(131) Qualora un'altra autorità di controllo agisca in qualità di autorità di controllo capofila per le attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo o la possibile violazione riguardi solo attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato membro di presentazione del reclamo o di accertamento della possibile violazione e la questione non incida in modo sostanziale o è improbabile che incida in modo sostanziale su interessati in altri Stati membri, l'autorità di controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti informata di situazioni che implicano possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione amichevole con il titolare del trattamento e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l'intera sua gamma di poteri. Ciò dovrebbe includere: il trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo o con riguardo agli interessati nel territorio di tale Stato membro; il trattamento effettuato nell'ambito di un'offerta di beni o prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo; o il trattamento che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi giuridici ai sensi della legislazione degli Stati membri.

(132) Le attività di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del pubblico dovrebbero comprendere misure specifiche per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento, comprese le micro, piccole e medie imprese, e le persone fisiche in particolare nel contesto educativo.

(133) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi assistenza reciproca nell'adempimento dei loro compiti, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. L'autorità di controllo che chiede assistenza reciproca può adottare una misura provvisoria in caso di mancato riscontro a una richiesta di assistenza reciproca entro un mese dal ricevimento di tale richiesta da parte dell'altra autorità di controllo.

(134) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe, se del caso, partecipare alle operazioni congiunte con altre autorità di controllo. L'autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato.

(135) È opportuno istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le

autorità di controllo, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di interessati in vari Stati membri. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo interessata o la Commissione chiede che tale questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

(136) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato dovrebbe emettere un parere entro un termine determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza o se a richiederlo è un'autorità di controllo interessata o la Commissione. Il comitato dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti qualora insorgano controversie tra autorità di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente determinati in cui vi siano pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell'ambito del meccanismo di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sul merito del caso, in particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento.

(137) Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Un'autorità di controllo potrebbe pertanto essere in grado di adottare misure provvisorie debitamente giustificate nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non dovrebbe superare tre mesi.

(138) L'applicazione di tale meccanismo dovrebbe essere un presupposto di liceità di una misura intesa a produrre effetti giuridici adottata dall'autorità di controllo nei casi in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi di rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra autorità di controllo capofila e autorità di controllo interessate e le autorità di controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza reciproca ed effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.

(139) Per promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere istituito come un organismo indipendente dell'Unione. Per conseguire i suoi obiettivi, il comitato dovrebbe essere dotato di personalità giuridica. Il comitato dovrebbe essere rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato

dovrebbe essere composto dalla figura di vertice dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. È opportuno che la Commissione partecipi alle attività del comitato senza diritto di voto e che il garante europeo della protezione dei dati abbia diritti di voto specifici. Il comitato dovrebbe contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, anche fornendo consulenza alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. Esso dovrebbe assolvere i suoi compiti in piena indipendenza.

(140) Il comitato dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati. Il personale del garante europeo della protezione dei dati impegnato nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le istruzioni del presidente del comitato e riferire a quest'ultimo.

(141) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto

0 in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere

1 diritti dell'interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso specifico. È opportuno che l'autorità di controllo informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

(142) Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statuari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a un'autorità di controllo, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o

esercitare il diritto di ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se quest'ultimo è previsto dal diritto degli Stati membri. Gli Stati membri possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione abbia il diritto di proporre reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dall'eventuale mandato dell'interessato, e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di ritenere che i diritti di un interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento dei dati personali che violi il presente regolamento. tale organismo, organizzazione o associazione può non essere autorizzato a chiedere il risarcimento del danno per conto di un interessato indipendentemente dal mandato dell'interessato.

(143) Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso per l'annullamento delle decisioni del comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste all'articolo 263 TFUE. In quanto destinatari di tali decisioni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi dalla loro notifica, conformemente all'articolo 263 TFUE. Ove le decisioni del comitato si riferiscano direttamente e individualmente a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o al reclamante, quest'ultimo può proporre un ricorso per l'annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione sul sito web del comitato, conformemente all'articolo 263 TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami. Tuttavia, tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non comprende altre misure adottate dalle autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni contro l'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a esse pendente.

Se un reclamo è stato rigettato o archiviato da un'autorità di controllo, il reclamante può proporre ricorso giurisdizionale nello stesso Stato membro. Nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all'applicazione del presente regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano necessario, ai fini di una sentenza, disporre di una decisione in merito, possono, o nel caso di cui all'articolo 267 TFUE, devono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in

via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento. Inoltre, se una decisione dell'autorità di controllo che attua una decisione del comitato è impugnata dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione del comitato, tale autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato, ma deve deferire la questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE quale interpretato dalla Corte di giustizia, ove ritenga la decisione non valida. Tuttavia, un'autorità giurisdizionale nazionale non può deferire una questione relativa alla validità di una decisione del comitato su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha avuto la possibilità di proporre un ricorso per l'annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dall'articolo 263 TFUE.

(144) Qualora un'autorità giurisdizionale adita per un'azione contro una decisione di un'autorità di controllo abbia motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso trattamento, quale lo stesso oggetto relativamente al trattamento da parte dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento, o lo stesso titolo, siano sottoposte a un'autorità giurisdizionale competente in un altro Stato membro, l'autorità giurisdizionale adita dovrebbe contattare tale autorità giurisdizionale al fine di confermare l'esistenza di tali azioni connesse. Se le azioni connesse sono pendenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualsiasi autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere l'azione proposta dinanzi a essa o, su richiesta di una delle parti, può dichiarare la propria incompetenza a favore della prima autorità giurisdizionale adita se tale autorità giurisdizionale è competente a conoscere delle azioni in questione e la sua legge consente la riunione delle azioni. Le azioni sono considerate connesse quando hanno tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da azioni separate.

(145) Nelle azioni contro un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, il ricorrente dovrebbe poter avviare un'azione legale dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo che il titolare del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.

(146) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza

della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme al presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dell'interessato che ha subito il danno. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del danno può successivamente proporre un'azione di regresso contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento.

(147) Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di dette disposizioni specifiche.

(148) Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento, in aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe prestare tuttavia debita attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni pertinenti, alla maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provvedimenti disposti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, all'adesione a un codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. L'imposizione di sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbe essere

soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.

(149) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente regolamento, comprese violazioni di norme nazionali

adottate in virtù ed entro i limiti del presente regolamento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia, l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del *ne bis in idem* quale interpretato dalla Corte di giustizia.

(150) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita dall'autorità di controllo competente in ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a imprese, le imprese dovrebbero essere intese quali definite agli articoli 101 e 102 TFUE a tali fini. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a persone che non sono imprese, l'autorità di controllo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello Stato membro come pure della situazione economica della persona nel valutare l'importo appropriato della sanzione pecuniaria. Il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento non incide sull'applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre sanzioni a norma del regolamento.

(151) I sistemi giudiziari di Danimarca ed Estonia non consentono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie come previsto dal presente regolamento. Le norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in maniera tale che in Danimarca la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali quale sanzione penale e in Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dall'autorità di controllo nel quadro di una procedura d'infrazione, purché l'applicazione di tali norme in detti Stati

membri abbia effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. Le competenti autorità giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener conto della raccomandazione dell'autorità di controllo che avvia l'azione sanzionatoria. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(152) Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad esempio in caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, penali o amministrative, dovrebbe essere determinata dal diritto degli Stati membri.

(153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell'interessato, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo.

(154) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai

documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento. Il riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti. La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell'Unione e degli Stati membri e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

(155) Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli «accordi aziendali», possono prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del dipendente, per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

(156) Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L'ulteriore trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati personali che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato, purché esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Gli Stati membri dovrebbero

essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche.

(157) Combinando informazioni provenienti dai registri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di grande utilità relativamente a patologie diffuse come le malattie cardiovascolari, il cancro e la depressione. Avvalendosi dei registri, i risultati delle ricerche possono acquistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una popolazione più ampia. Nell'ambito delle scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo termine tra numerose condizioni sociali, quali la disoccupazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche ottenuti dai registri forniscono conoscenze solide e di alta qualità, che possono costituire la base per l'elaborazione e l'attuazione di politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per molte persone, migliorare l'efficienza dei servizi sociali. Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica fatte salve condizioni e garanzie adeguate previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

(158) Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l'interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione, per esempio al fine di fornire specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini contro l'umanità, in particolare

l'Olocausto, o crimini di guerra.

(159) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di ricerca scientifica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Nell'ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato e includere ad esempio sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, TFUE. Le finalità di ricerca scientifica dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in altra forma di dati personali nel contesto delle finalità di ricerca scientifica. Se il risultato della ricerca scientifica, in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nell'interesse dell'interessato, le norme generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure.

(160) Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.

(161) Ai fini del consenso alla partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di sperimentazioni cliniche dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(162) Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tale trattamento. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento, determinare i contenuti statistici, il controllo dell'accesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato e per garantire il segreto statistico. Per finalità statistiche si intende qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari alle indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici. Tali risultati statistici possono essere ulteriormente usati per finalità diverse, anche per finalità di ricerca scientifica. La finalità statistica implica che il risultato del trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche.

(163) È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell'Unione per la produzione di statistiche ufficiali

europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 338, paragrafo 2, TFUE, mentre le statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche al diritto degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto riguarda le statistiche europee.

(164) Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai loro locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equi-valenti di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il segreto professionale. Ciò non pregiudica gli obblighi esistenti degli Stati membri di adottare norme relative al segreto professionale laddove richiesto dal diritto dell'Unione.

(165) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in conformità dell'articolo 17 TFUE.

(166) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione, le informazioni da presentare sotto forma di icone standardizzate e le procedure per fornire tali icone. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(167) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

(168) È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione su: clausole contrattuali tipo tra i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento e tra responsabili del trattamento, codici di condotta; norme tecniche e meccanismi di certificazione; adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo, un territorio o settore specifico all'interno del paese

terzo, o da un'organizzazione internazionale; clausole tipo di protezione dei dati; formati e procedure per lo scambio di informazioni per via elettronica tra i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le autorità di controllo per norme vincolanti d'impresa; assistenza reciproca; e modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato.

(169) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando gli elementi a disposizione indicano che un paese terzo, un territorio o settore di specifico all'interno di tale paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato e ciò è reso necessario da imperativi motivi di urgenza.

(170) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(171) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Il trattamento già in corso alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al presente regolamento entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma della direttiva 95/46/CE, non occorre che l'interessato presti nuovamente il suo consenso, se questo è stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente regolamento, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo la data di applicazione del presente regolamento. Le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate.

(172) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 7 marzo 2012 (17).

(173) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrano in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, è opportuno modificare quest'ultima di conseguenza. Una volta

adottato il presente regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il presente regolamento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità (C1-14, C170, C172)

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 2

Ambito di applicazione materiale (C 15-21)

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
 - a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
 - b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;
 - c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente per-sonale o domestico; **(C18)**
 - d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o per-seguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente all'articolo 98.

4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.

Articolo 3

Ambito di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione. (C22)

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: (C23, C24)

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico. (C25)

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)

2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la

limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) **«limitazione di trattamento»:** il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; **(C67)**

4) **«profilazione»:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; **(C24, C30, C71-C72)**

5) **«pseudonimizzazione»:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; **(C26, C28-C29)**

6) **«archivio»:** qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; **(C15)**

7) **«titolare del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; **(C74)**

8) **«responsabile del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9) **«destinatario»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; **(C31)**

10) **«terzo»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

11) **«consenso dell'interessato»:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; (C32, C33)

12) **«violazione dei dati personali»:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; (C85)

13) **«dati genetici»:** i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acqui-site di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; (C34)

14) **«dati biometrici»:** i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; (C51)

15) **«dati relativi alla salute»:** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; (C35)

16) **«stabilimento principale»:** (C36, C37)

a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;

b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

17) **«rappresentante»:** la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento; (C80)

18) **«impresa»:** la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di

persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;

19) **«gruppo imprenditoriale»:** un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; **(C37, C48)**

20) **«norme vincolanti d'impresa»:** le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune; **(C37, C110)**

21) **«autorità di controllo»:** l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

22) **«autorità di controllo interessata»:** un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: **(C124)**

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;

b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

23) **«trattamento transfrontaliero»:**

a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure

b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

24) **«obiezione pertinente e motivata»:** un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

25) **«servizio della società dell'informazione»:** il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

26) **«organizzazione internazionale»:** un'organizzazione e gli organismi di diritto inter-nazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo

istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

CAPO II **Principi**

Articolo 5 **Principi applicabili al trattamento di dati personali**

1. I dati personali sono: **(C39)**
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
 - f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»). **(C74)**

Articolo 6 **Liceità del trattamento**

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle

seguenti

condizioni: **(C40)**

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; **(C42, C43)**
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; **(C44)**
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; **(C45)**
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; **(C46)**
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; **(C45, C46)**
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. **(C47-C50)**

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. **(C8, C10, C41, C45, C51)**

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: **(C8, C10, C41, C45, C51)**

- a) dal diritto dell'Unione; o
- b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di

trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro: **(C50)**

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Articolo 7

Condizioni per il consenso (C42, C43)

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un

contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

Articolo 8

Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione (C38)

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. **(C51)**

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: **(C51, C52)**

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia

autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; **(C55, C56)**

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; **(C53)**

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; **(C54)**

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli

interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. **(C53)**

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute. **(C8, C10, C41, C45, C53)**

Articolo 10

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Articolo 11

Trattamento che non richiede l'identificazione (C57, C64)

1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.

2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.

CAPO III

Diritti dell'interessato

Sezione 1

Trasparenza e modalità

Articolo 12

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato (C58-C60, C64)

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della

richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

Sezione 2

Informazione e accesso ai dati personali

Articolo 13

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato (C60-C62)

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i

dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente.

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14

Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato (C60-C62)

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rap-presentante;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

- d) le categorie di dati personali in questione;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
 - f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e tra-sparente nei confronti dell'interessato:
- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
 - c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
 - e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
 - g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
 - b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
 - c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati

personali per

una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato (C63, C64)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica (C65)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (C65, C66)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento (C67)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati,

salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (C31)

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati (C68)

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia

impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione (C69, C70)

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa

la profilazione (C71, C72)

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
 - a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
 - b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
 - c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Sezione 5 Limitazioni

Articolo 23 Limitazioni (C73)

1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
 - a) la sicurezza nazionale;
 - b) la difesa;
 - c) la sicurezza pubblica;
 - d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di

minacce alla sicurezza pubblica;

- e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
- f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
- g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);

i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

j) l'esecuzione delle azioni civili.

2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:

- a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
- b) le categorie di dati personali;
- c) la portata delle limitazioni introdotte;
- d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
- e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
- f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
- g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
- h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

CAPO IV

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

Sezione 1

Obblighi generali

Articolo 24

Responsabilità del titolare del trattamento (C74-C78)

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di

dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Articolo 25

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (C75-C78)

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 26

Contitolari del trattamento (C79)

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente

regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 27

Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione (C80)

1. Ove si applichi l'articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell'Unione.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

a) al trattamento se quest'ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure

b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.

4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.

5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Articolo 28

Responsabile del trattamento (C81)

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
 - a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
 - e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
 - f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri

preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola

il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Articolo 29

Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (C81)

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 30

Registri delle attività di trattamento (C82)

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione

dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Articolo 31

Cooperazione con l'autorità di controllo (C82)

Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Sezione 2

Sicurezza dei dati personali

Articolo 32

Sicurezza del trattamento (C83)

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei

dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 33

Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (C85, C87, C88)

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e

anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Articolo 34

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (C86-C88)

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogo efficacia.

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

Sezione 34

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva

Articolo 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (C84, C89-C93, C95)

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
2. Il titolare del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.
3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:
 - a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
 - b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o
 - c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.
5. L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato.
6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.
7. La valutazione contiene almeno:
 - a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1 ; e

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Articolo 36

Consultazione preventiva (C94-C96)

1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'autorità di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al

responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

3. Al momento di consultare l'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica all'autorità di controllo:

- a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;
- b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
- c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;
- d) ove applicabile, i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
- e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35;
- f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

4. Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.

5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica. Sezione 4

Responsabile della protezione dei dati

Articolo 37

Designazione del responsabile della protezione dei dati (C97)

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione

e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Articolo 38

Posizione del responsabile della protezione dei dati (C97)

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Articolo 39

Compiti del responsabile della protezione dei dati (C97)

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura,

dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
Sezione 5

Codici di condotta e certificazione

Articolo 40

Codici di condotta (C98, C99, C167-C168)

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:

- a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;
- b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
- c) la raccolta dei dati personali;
- d) la pseudonimizzazione dei dati personali;
- e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;
- f) l'esercizio dei diritti degli interessati;
- g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;
- h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32;
- i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;
- j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o
- k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.

3. Oltre all'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validità generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni

internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che consentono all'organismo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.

5. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice di condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 55. L'autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga, se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.

6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dell'articolo 55, e se il codice di condotta in questione non si riferisce alle attività di trattamento in vari Stati membri, l'autorità di controllo registra e pubblica il codice.

7. Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima di approvare il progetto, la modifica o la proroga, l'autorità di controllo che è competente ai sensi dell'articolo 55 lo sottopone, tramite la procedura di cui all'articolo 63, al comitato, il quale formula un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla previsione di adeguate garanzie.

8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga è conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie, il comitato trasmette il suo parere alla Commissione.

9. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

10. La Commissione provvede a dare un'adeguata pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 9.

11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le modifiche e

le proroghe approvati e li rende pubblici mediante mezzi appropriati.

Articolo 41

Monitoraggio dei codici di condotta approvati

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell'articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell'autorità di controllo competente.

2. L'organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a monitorare l'osservanza di un codice di condotta se esso ha:

a) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice;

b) istituito procedure che gli consentono di valutare l'ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;

c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e

d) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.

3. L'autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di criteri per l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l'esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l'autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.

5. L'autorità di controllo competente revoca l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1, se le condizioni per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate dall'organismo violano il presente regolamento.

6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.

Articolo 42 **Certificazione (C100)**

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
2. Oltre all'adesione dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento soggetti al presente regolamento, i meccanismi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, possono essere istituiti al fine di dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento non soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera f). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
3. La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente.
4. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56.
5. La certificazione ai sensi del presente articolo è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o dall'autorità di controllo competente in base ai criteri approvati da tale autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. Ove i criteri siano approvati dal comitato, ciò può risultare in una certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati.
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo di certificazione fornisce all'organismo di certificazione di cui all'articolo 43 o, ove applicabile, all'autorità di controllo competente tutte le informazioni e l'accesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione.
7. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti. La

certificazione è revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o dall'autorità di controllo competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano più soddisfatti i requisiti per la certificazione.

8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.

Articolo 43

Organismi di certificazione (C166-C168)

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli organismi di certificazione in possesso del livello adeguato di competenze riguardo alla protezione dei dati, rilasciano e rinnovano la certificazione, dopo averne informato l'autorità di controllo al fine di consentire alla stessa di esercitare i suoi poteri a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera h), ove necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi di certificazione siano accreditati da uno o entrambi dei seguenti organismi:

a) dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56;
b) dall'organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) conformemente alla norma EN- ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.2.

Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono accreditati in conformità di tale paragrafo solo se:

a) hanno dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere indipendenti e competenti riguardo al contenuto della certificazione;

b) si sono impegnati a rispettare i criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, e approvati dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63;

c) hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati;

d) hanno istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il modo in cui la certificazione è stata o è attuata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture tra-sparenti per gli interessati e il pubblico; e

e) hanno dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da loro svolti non danno adito a conflitto di interessi.

3. L'accredito degli organi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ha luogo in base ai criteri approvati dall'autorità di controllo

competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. In caso di accreditamento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, tali requisiti integrano quelli previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008 nonché le norme tecniche che definiscono i metodi e le procedure degli organismi di certificazione.

4. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono responsabili della corretta valutazione che comporta la certificazione o la revoca di quest'ultima, fatta salva la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento. L'accreditamento è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato alle stesse condizioni purché l'organismo di certificazione soddisfi i requisiti.

5. L'organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 trasmette all'autorità di controllo competente i motivi del rilascio o della revoca della certificazione richiesta.

6. I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, sono resi pubblici dall'autorità di controllo in forma facilmente accessibile. Le autorità di controllo provvedono a trasmetterli anche al comitato. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.

7. Fatto salvo il capo VIII, l'autorità di controllo competente o l'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento di un organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se le condizioni per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate da un organismo di certificazione violano il presente regolamento.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di precisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui all'articolo 42, paragrafo 1.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere tali meccanismi di certificazione, i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2 CAPO V Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Articolo 44

Principio generale per il trasferimento (C101, C102)

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati

personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione inter-nazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

Articolo 45

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (C103, C107, C167-C169)

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come l'attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall'organizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.

3. La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un

territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. L'atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. L'atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.

7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.

8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito web l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è più garantito un livello di protezione adeguato.

9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.

Articolo 46

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (C108, C109, C114)

1. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.
2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo:
 - a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;
 - b) le norme vincolanti d'impresa in conformità dell'articolo 47;
 - c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2;
 - d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2;
 - e) un codice di condotta approvato a norma dell'articolo 40, unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; o
 - f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'articolo 42, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
3. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:
 - a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; o
 - b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati⁴. L'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall'autorità di controllo in base all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE

restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 47

Norme vincolanti d'impresa (C110, C167-C168)

1. L'autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d'impresa in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, a condizione che queste:

- a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, compresi i loro dipendenti;
- b) conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e
- c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Le norme vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:

- a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri;
- b) i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;
- d) l'applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione, alla qualità dei dati, alla protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d'impresa;
- e) i diritti dell'interessato in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell'articolo 22, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d'impresa;
- f) il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro

interessato non stabilito nell'Unione; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se dimostra che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione;

g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato le informazioni sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;

h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'articolo 35 o di ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;

i) le procedure di reclamo;

j) i meccanismi all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell'interessato. I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e all'organo amministrativo dell'impresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta all'autorità di controllo competente;

k) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all'autorità di controllo;

l) il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera j);

m) i meccanismi per segnalare all'autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d'impresa; e

n) l'appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.

3. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 48

Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione (C115)

Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.

Articolo 49 Deroghe in specifiche situazioni (C111-C114)

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
- b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;
- c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;
- d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento l'autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i destinatari.

3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

4. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 30 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

Articolo 50

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali (C116).

In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:

a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;

- b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;
- c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
- d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

CAPO VI

Autorità di controllo indipendenti

Sezione 1

Indipendenza

Articolo 51

Autorità di controllo (C117)

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione (l'«autorità di controllo»).
2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l'Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.
3. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l'autorità di controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.
4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 52

Indipendenza (C118-C120)

1. Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell'adempimento

dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.

2. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il membro o i membri di ogni autorità di controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.

3. Il membro o i membri dell'autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno.

4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.

5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo selezioni e disponga di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità di controllo interessata.

6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.

Articolo 53

Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo (C121)

1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

- dal rispettivo parlamento;
- dal rispettivo governo;
- dal rispettivo capo di Stato; oppure
- da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.

4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 54

Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo

1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'istituzione di ogni autorità di controllo;
 - b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità di controllo;
 - c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
 - d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell'autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;
 - e) l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
 - f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento.

Sezione 2

Competenza, compiti e poteri

Articolo 55

Competenza (C122, C123, C128)

1. Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.
2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l'autorità di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si applica l'articolo 56.
3. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei

trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 56

Competenza dell'autorità di controllo capofila (C124, C125, C127, C128, C131)

1. Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all'articolo 602.
2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.
3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di controllo informa senza indugio l'autorità di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l'autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all'articolo 60, tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata.
4. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all'articolo 60. L'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila può presentare a quest'ultima un progetto di decisione. L'autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all'articolo 60, paragrafo 3.
5. Nel caso in cui l'autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.
6. L'autorità di controllo capofila è l'unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Articolo 57

Compiti (C122, C129, C132)

1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:

- a) sorveglia e assicura l'applicazione del presente regolamento;
- b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori;
- c) fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento;
- d) promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento;
- e) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;
- f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'articolo 80, e svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;
- g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del presente regolamento;
- h) svolge indagini sull'applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;
- i) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le prassi commerciali;
- j) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);
- k) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;
- l) offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 36, paragrafo 2;
- m) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, e fornisce un parere su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell'articolo 40, paragrafo 5;
- n) incoraggia l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, e approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5;
- o) ove applicabile, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate

in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;

- p) definisce e pubblica i criteri per l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43;
- q) effettua l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43;
- r) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3;
- s) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47;
- t) contribuisce alle attività del comitato;
- u) tiene registri interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in conformità dell'articolo 58, paragrafo 2; e
- v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.

2. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite misure quali un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

3. Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese né per l'interessato né, ove applicabile, per il responsabile della protezione dei dati.

Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Articolo 58 **Poteri (C122, C129)**

1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
 - a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti;
 - b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
 - c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;
 - d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;
 - e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento,

l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e

f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.

2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:

a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;

b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;

c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;

d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;

f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19;

h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;

i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e

j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

3. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:

a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36;

b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento

nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

c) autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;

d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5;

e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43;

f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5;

g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);

h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a);

i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b);

j) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

4. L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta.

5. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso.

6. Ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'esercizio di tali poteri non pregiudica l'operatività effettiva del capo VII.

Articolo 59

Relazioni di attività

Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell'articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.

CAPO VII

Cooperazione e coerenza

Sezione 1

Cooperazione

Articolo 60

Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate (C123-C126, C130)

1. L'autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nell'impegno per raggiungere un consenso. L'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.
2. L'autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell'articolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell'attuazione di una misura riguardante un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.
3. L'autorità di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.
4. Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione pertinente e motivata o ritenga l'obiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.
5. L'autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all'obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.
6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.
7. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L'autorità di controllo cui è stato proposto

un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.

8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.

9. Se l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l'autorità di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l'archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.

10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell'autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione. Il titolare del trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all'autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate¹¹. Qualora, in circostanze eccezionali, un'autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66.

12. L'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.

Articolo 61

Assistenza reciproca (C123, C133, C167-C168)

1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.

2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure

possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine.

3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.

4. L'autorità di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che:

a) non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o

b) l'accoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la richiesta.

5. L'autorità di controllo richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, a seconda dei casi, dei progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. L'autorità di controllo richiesta deve fornire le motivazioni del rigetto della richiesta.

6. Di norma, le autorità di controllo richieste forniscono con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.

7. Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.

8. Qualora l'autorità di controllo non fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di un'altra autorità di controllo, l'autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vincolante d'urgenza da parte del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

9. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 62

Operazioni congiunte delle autorità di controllo (C134)

1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.
2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, un'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte. L'autorità di controllo che è competente conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, o all'articolo 56 paragrafo 4, invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all'operazione congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.
3. Un'autorità di controllo può, in conformità del diritto degli Stati membri e con l'autorizzazione dell'autorità di controllo ospitata, conferire poteri, anche d'indagine, ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata, nella misura in cui il diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri d'indagine in conformità del diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospitata. Tali poteri d'indagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell'autorità di controllo ospite. I membri o il personale dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite.
4. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un'autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato membro, lo Stato membro dell'autorità di controllo ospite si assume la responsabilità del suo operato, compreso l'obbligo di risarcimento, per i danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio esso opera.
5. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell'autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli aventi diritto per conto di detti terzi.
6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4.
7. Qualora sia prevista un'operazione congiunta e un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo di cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre autorità di controllo possono adottare misure

provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell'articolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d'urgenza da parte del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

Sezione 2

Coerenza

Articolo 63

Meccanismo di coerenza (C135, C138)

Al fine di contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione.

Articolo 64

Parere del comitato europeo per la protezione dei dati (C135, C136, C138)

1. Il comitato emette un parere ove un'autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l'autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la decisione:

- a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;
- b) riguarda una questione di cui all'articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;
- c) è finalizzata ad approvare i criteri per l'accreditamento di un organismo ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, o di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3;
- d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 28, paragrafo 8;
- e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure
- f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

2. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine

di ottenere un parere, in particolare se un'autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 62.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato entro un termine di otto settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole indicato dal presidente è considerato assentire al progetto di decisione.

4. Senza ingiustificato ritardo, le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria l'attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità di controllo interessate.

5. Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:

- a) i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e
- b) l'autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende pubblico.

6. L'autorità di controllo competente si astiene dall'adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 3.

7. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.

8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l'autorità di controllo interessata informa il presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica l'articolo 65, paragrafo 1.

Articolo 65

Composizione delle controversie da parte del comitato (C136, C138, C143)

1. Al fine di assicurare l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei sin-goli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei

seguenti casi:

a) se, in un caso di cui all'articolo 60, paragrafo 4, un'autorità di controllo interessata ha sollevato un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità capofila o l'autorità capofila ha rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del presente regolamento;

b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale;

c) se un'autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64. In tal caso qualsiasi autorità di controllo interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della questione. La decisione di cui al paragrafo 1 è motivata e trasmessa all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante.

3. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2, a maggioranza semplice dei membri del comitato. In caso di parità di voti dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.

4. Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autorità di controllo interessate la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo che l'autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.

6. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato. La decisione definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. La decisione

finale fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo sarà pubblicata sul sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve accludere la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 66 **Procedura d'urgenza (C137)**

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un'autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all'articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla Commissione.

2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l'autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza del comitato, motivando tale richiesta.

3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza, a seconda dei casi, del comitato qualora un'autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o decisione, in particolare l'urgenza dell'intervento.

4. In deroga all'articolo 64, paragrafo 3, e all'articolo 65, paragrafo 2, il parere d'urgenza o la decisione vincolante d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 67 **Scambio di informazioni (C167-C168)**

La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 64.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Sezione 3

Comitato europeo per la protezione dei dati

Articolo 68

Comitato europeo per la protezione dei dati (C139)

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica.
2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.
3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un'autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato membro.
5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla Commissione le attività del comitato.
6. Nei casi di cui all'articolo 65, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione che corrispondono nella sostanza a quelli del presente regolamento.

Articolo 69

Indipendenza (C139)

1. Nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.
2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 70, paragrafo 2, nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.

Articolo 70

Compiti del comitato (C139)

1. Il comitato garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare:
 - a) sorveglia il presente regolamento e ne assicura l'applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65 fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo;
 - b) fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione

relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

c) fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa;

d) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi in materia di procedure per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

e) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

f) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni basate sulla profilazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2;

g) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per accertare la violazione di dati personali e determinare l'in-giustificato ritardo di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e le circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a notificare la violazione dei dati personali;

h) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, relative alle circostanze in cui una violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1;

i) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali basati sulle norme vincolanti d'impresa applicate, rispettivamente, dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento, nonché gli ulteriori requisiti per assicurare la protezione dei dati personali degli interessati di cui all'articolo 47;

j) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali sulla base dell'articolo 49, paragrafo 1;

k) elabora per le autorità di controllo linee guida riguardanti l'applicazione delle misure di cui all'articolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 83;

l) valuta l'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere e) e f);

- m) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per stabilire procedure comuni per le segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2;
- n) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 40 e 42;
- o) effettua l'accreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a norma dell'articolo 43 e tiene un registro pubblico di organismi accreditati a norma dell'articolo 43, paragrafo 6, e dei titolari o responsabili del trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma dell'articolo 42, paragrafo 7;
- p) specifica i requisiti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 42;
- q) fornisce alla Commissione un parere in merito ai requisiti di certificazione di cui all'articolo 43, paragrafo 8;
- r) fornisce alla Commissione un parere in merito alle icone di cui all'articolo 12, paragrafo 7;
- s) fornisce alla Commissione un parere per valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale, così come per valutare se il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all'interno di tale paese terzo, o l'organizzazione internazionale non assicurino più un livello adeguato di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, con riguardo a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con l'organizzazione internazionale;
- t) emette pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e sulle questioni presentate conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, ed emette decisioni vincolanti ai sensi dell'articolo 65, anche nei casi di cui all'articolo 66;
- u) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;
- v) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;
- w) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;
- x) emette pareri sui codici di condotta redatti a livello di Unione a norma dell'articolo 40, paragrafo 9; e
- y) tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni

adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità giurisdizionali su questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza.

2. Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 93, e li pubblica.

4. Se del caso, il comitato consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 76, il comitato rende pubblici i risultati della procedura di consultazione.

Articolo 71 **Relazioni**

1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell'Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

2. La relazione annuale include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all'articolo 65.

Articolo 72 **Procedura**

1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento

Articolo 73 **Presidente**

1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.

Articolo 74 **Compiti del presidente (C139)**

1. Il presidente ha il compito di:
 - a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l'ordine del giorno;
 - b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell'articolo 65 all'autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate;
 - c) assicurare l'esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.
2. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.

Articolo 75 Segreteria (C140)

1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d'intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.
5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
6. La segreteria è incaricata in particolare:
 - a) della gestione ordinaria del comitato;
 - b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;
 - c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
 - d) dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;
 - e) della traduzione delle informazioni rilevanti;
 - f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;
 - g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.

Articolo 76 Riservatezza

1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno.
2. L'accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO VIII

Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (C141)

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

Articolo 78

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo (C141, C143)

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.
2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77.
3. Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.
4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.

Articolo 79

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (C141, C145, C147)

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 80

Rappresentanza degli interessati (C142)

1. L'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statuari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all'articolo 82.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.

Articolo 81

Sospensione delle azioni (C144, C147)

1. L'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento

dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale nell'altro Stato membro per confermare l'esistenza delle azioni.

2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.

3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

Articolo 82

Diritto al risarcimento e responsabilità (C142, C146, C147)

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di

responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono pro-mosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Articolo 83

Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie (C148, C150-C152)

1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

- a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;
- c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
- d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
- e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
- f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
- i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai

meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e

k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

- a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;
- b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
- c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

- a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
- b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
- c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;
- d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato

membro.

8. L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

9. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 84 **Sanzioni (C149, C152)**

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

CAPO IX **Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento**

Articolo 85 **Trattamento e libertà d'espressione e di informazione (C153)**

1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del

trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 86

Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali (C154)

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.

Articolo 87

Trattamento del numero di identificazione nazionale

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al presente regolamento.

Articolo 88

Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro (C155)

1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro,

nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 89

Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (C33,C156-C163)

1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.

Articolo 90 **Obblighi di segretezza (C164)**

1. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che sono soggetti, ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a un'attività protetta da tale segreto professionale.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 91

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose (C165)

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.
2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

CAPO X **Atti delegati e atti di esecuzione**

Articolo 92 **Esercizio della delega (C166)**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere 24 maggio 2016.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o

dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 93

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO XI

Disposizioni finali

Articolo 94

Abrogazione della direttiva 95/46/CE (C171)

1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.

Articolo 95

Rapporto con la direttiva 2002/58/CE (C173)

Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.

Articolo 96

Rapporto con accordi precedentemente conclusi (C102)

Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data.

Articolo 97

Relazioni della Commissione

1. Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento.
2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina, in particolare, l'applicazione e il funzionamento:
 - a) del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni inter-nazionali, con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE;
 - b) del capo VII su cooperazione e coerenza.
3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.
4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.
5. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.

Articolo 98

Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti

legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.

Articolo 99

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

B) GIURISPRUDENZA E CONTRIBUTI DOTTRINALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, 3 MAGGIO 2018, ORDINANZA N. 2639

LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 5 LETT C) COD. APPALTI AL VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CE.

Con l'ordinanza in epigrafe il Consiglio di Stato ha rimesso all'esame della CGCE l'esame dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice appalti sul grave illecito professionale, ipotizzando il contrasto con il diritto comunitario.

L'ordinanza rileva che il meccanismo previsto dalla normativa italiana in materia di esclusione per gravi illeciti professionali sarebbe difforme rispetto alla disciplina prevista dall'art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

La norma prevede quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale” quale l'avvenuta risoluzione anticipata di un contratto d'appalto, risoluzione contestata o confermata all'esito di un giudizio.

A parere del Consiglio di Stato la previsione dell'impossibilità di valutare come “grave illecito professionale” l'avvenuta risoluzione qualora questa sia stata impugnata rappresenta limite non previsto dalla normativa comunitaria che permetterebbe di giudicare il grave illecito professionale anche qualora la risoluzione disposta dalla stazione appaltante fosse impugnata in giudizio.

La valutazione del Consiglio di Stato prende le mosse da quanto previsto all'art 57, par. 4 della Direttiva 2014/24/UE secondo cui, le amministrazioni appaltanti, possono escludere gli operatori economici “*se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità*”.

I Giudici chiariscono che tale disposizione deve essere letta alla luce del “*Considerando 101*” della Direttiva - secondo cui “*È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l'integrità di un operatore economico e dunque rendere quest'ultimo inidoneo ad ottenere l'aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l'esecuzione dell'appalto. Tenendo presente che l'amministrazione aggiudicatrice sarà responsabile per le*

conseguenze di una sua eventuale decisione erronea, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l'operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale.” – descriverebbe un quadro normativo assai ben più rigoroso rispetto a quello disegnato dal Legislatore italiano. Infatti il legislatore europeo permette all'appaltante di dimostrare il grave illecito professionale dell'impresa partecipante alla gara “anche prima che sia adottata una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori”.

Su tale analisi si basa la necessità di sottoporre al vaglio dei Giudici comunitari la norma italiana che al contrario, non darebbe la possibilità di considerare come grave illecito professionale un contratto risolto di diritto dall'appaltante per il sol fatto che il provvedimento sia stato impugnato, magari solo strumentalmente allo scopo di poter partecipare ad altre gare.

Conseguenza ritenuta illogica è che nelle procedure di evidenza pubblica sarebbero sottoposti a valutazioni antitetiche soggetti resisi responsabili di medesime condotte contrattuali con esiti di risoluzione dei contratti che differiscano tra di loro per aver impugnato o meno il provvedimento.

In forza di tale disamina il Consiglio di Stato ha formulato il seguente quesito:
“Se il diritto dell'Unione europea e, precisamente, l'art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, come quella in esame, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale”, stabilisce che, nel caso in cui l'illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d'appalto, l'operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all'esito di un giudizio”.

Di seguito il testo dell'ordinanza commentata.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 8114 del 2017, proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (OMISSIS);

contro

(OMISSIS), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

nei confronti

(OMISSIS)I. s.c.a.r.l., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 01246/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;

Viste le memorie difensive

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Saldiglora e Orlandi;

I. FATTO

1. Con bando 14 aprile 2017 il Comune di (OMISSIS) indiceva una procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - zona sud ovest, per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020.

2. Presentava domanda di partecipazione la società (OMISSIS) s.r.l. che dichiarava l'insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Specificava, al riguardo, che la comunicazione dirigenziale del Comune di (OMISSIS), Settore verde parchi e reticolo idrico con la quale era stata dichiarata la risoluzione di precedente contratto intercorso con la stessa amministrazione comunale (n. 619 rep. del 31 marzo 2016), per il medesimo servizio di

manutenzione di verde pubblico, era stata contestata con giudizio pendente dinanzi al Tribunale civile di Brescia.

3. In precedenza, infatti, il Comune di (OMISSIS), aveva affidato a (OMISSIS) s.r.l. lo stesso servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - lotto 4: zona sud ovest della città di (OMISSIS), ma poi aveva disposto, con provvedimento 17 febbraio 2017, n. 450, la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa ex art. 136, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; ai sensi dell'art. 140 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aveva interpellato gli operatori economici che seguivano (OMISSIS) s.r.l. in graduatoria, con esito negativo, e solo a quel punto aveva indetto la nuova procedura di gara con determinazione dirigenziale 11 aprile 2017, n. 966 dando espressamente atto del fatto che la nuova procedura si rendeva necessaria a seguito della risoluzione del contratto concluso con (OMISSIS) s.r.l.

4. (OMISSIS) s.r.l., dunque, presentava domanda di partecipazione ad una procedura di gara avente ad oggetto il medesimo servizio di manutenzione del verde pubblico nella stessa zona della città, che già le era stato affidato e successivamente sottratto per grave inadempimento.

5. Verificato quanto sopra, con nota 21 giugno 2017 il Comune di (OMISSIS) comunicava l'avvio del procedimento di esclusione dalla nuova procedura di gara; il procedimento era concluso dal provvedimento 13 luglio 2017 di esclusione della (OMISSIS) s.r.l..

6. Il provvedimento di esclusione era motivato richiamando le contestazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento; tale comunicazione riportava diversi presupposti giuridici tra i quali, oltre all'art. 1453 Cod. civ., l'art. 80, comma 5, lett. a) e c) e comma 6 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e rinviava, a sua volta, al provvedimento di risoluzione del precedente contratto e a "tutti gli atti di contestazione e documenti del relativo procedimento, nonché la comparsa di costituzione e risposta del Comune p.g. n. 102657/2017 depositata in data 16.6.2017 nel giudizio R.G. 5120/2017 del Tribunale di (OMISSIS), comprensiva di tutti i documenti ed atti ad essa allegati, tutti noti all'impresa".

Il provvedimento di esclusione richiamava, inoltre, le argomentazioni contenute nell'allegato 1 alla nota di avvio del procedimento di esclusione, ed anche il contenuto della nota inviata dal Comune di (OMISSIS) ad ANAC - Autorità nazionale anticorruzione in occasione dell'istanza di parere precontenzioso formulata dalla società e respinta dall'amministrazione comunale.

7. (OMISSIS) s.r.l., con lettera 21 luglio 2017, contestava l'esclusione dalla gara e domandava all'amministrazione l'annullamento in autotutela, ma il Comune di (OMISSIS), con nota 26 luglio 2017, riconfermava l'esclusione, dando atto che il provvedimento di esclusione era motivato *per relationem* ad altri atti per "ovvi motivi di sinteticità" e che, comunque, si trattava degli atti di contestazione degli inadempimenti che la società conosceva per averli impugnati

dinanzi al giudice ordinario e specificando che si era inteso individuare quale motivo di esclusione non solo il motivo previsto dalla lett. c) del 5° comma dell'art. 50, ma anche quello previsto dalla lett. a), che consente alla stazione appaltante di dimostrare con qualunque mezzo adeguato la sussistenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia ambientale.

II. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

8. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sez. staccata di Brescia, (OMISSIS) s.r.l. impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara sulla base di tre motivi.

8.1. Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La tesi dalla ricorrente era che il provvedimento di risoluzione di un precedente contratto concluso con la medesima stazione appaltante non comportava l'automatica esclusione dalla nuova procedura di gara se oggetto di tempestiva contestazione in giudizio.

8.2. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 80, comma 5, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: a suo parere la stazione appaltante non avrebbe potuto qualificare come "gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (secondo la disposizione citata) le contestazioni formulate all'operatore economico nel corso dell'esecuzione di precedente contratto tra loro intervenuto, e poste, poi, a fondamento di un provvedimento di risoluzione.

8.3. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 1453 Cod. civ., in quanto, a suo dire, tale disposizione non può trovare applicazione alla fase di scelta del contraente nelle gare ad evidenza pubblica, disciplinate unicamente dal Codice dei contratti pubblici e non dalle norme civilistiche.

9. Si costituiva in giudizio il Comune di (OMISSIS) che domandava il rigetto del ricorso.

10. Il giudizio si concludeva con la sentenza 17 ottobre 2017, n. 1246, con la quale era respinto il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

11. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la domanda di annullamento sulla base del seguente ragionamento:

- il primo punto fermo è che il contratto oggetto di gara, rispetto al quale è stato adottato il provvedimento di esclusione contestato, è lo stesso contratto affidato alla (OMISSIS)s.r.l. e, poi, risolto;

- è fondato il motivo di ricorso con il quale (OMISSIS) s.r.l. lamenta la violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto l'esclusione dell'impresa è possibile solo in caso di inadempimento contrattuale non contestato o confermato in giudizio, non ricorrendo tale situazione in caso di contestazione giudiziale della risoluzione;

- nondimeno la domanda di annullamento deve essere respinta in quanto il provvedimento espulsivo è fondato anche sulla ragione di esclusione della lett. a) del comma 5 cit.: l'amministrazione ha dimostrato che la (OMISSIS) s.r.l. aveva commesso gravi violazioni delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza del lavoro e dell'ambiente;
- è vero che, nel caso di specie, tali violazioni coincidono con le contestazioni che hanno condotto alla risoluzione del precedente contratto (mancato rispetto della clausola sociale; non aver impiegato figure professionali in materia di sicurezza né mezzi tecnici proposti nell'offerta tecnica; aver smaltito i residui degli sfalci eseguiti nel SIN - Sito di interesse nazionale Caffaro, potenzialmente contaminati da PCB, come se fossero rifiuti biodegradabili e quindi destinati al compostaggio; aver violato in più occasioni le norme a tutela della sicurezza e dalla salute dei lavoratori), e che non vi sono state fattispecie delittuose accertate da sentenze penali e/o civili e verbali di accertamento provenienti da autorità giudiziarie e/o amministrative, ma la stazione appaltante ha la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo la sussistenza delle gravi violazioni e, tra questi mezzi di prova, rientrano anche le contestazioni in sede di esecuzione del contratto che abbiano dato luogo alla risoluzione dello stesso;
- non rileva, poi, che le violazioni ravvisate siano negate dall'impresa poiché non è oggetto dell'accertamento dinanzi al giudice amministrativo l'effettiva sussistenza delle violazioni che hanno condotto alla risoluzione del contratto, essendo sufficiente l'autonoma verifica delle stesse ad opera dell'amministrazione;
- da ultimo, i principi civilistici sulla risoluzione del contratto trovano applicazione nella fase di esecuzione di un contratto pubblico per cui, qualora sussistano le condizioni per la risoluzione del contratto, non è possibile ad una parte di esso imporre unilateralmente la sua esecuzione.

III. I MOTIVI DI APPELLO.

12. Propone appello (OMISSIS) s.r.l. affidato a sei motivi di appello. Si è costituito in giudizio il Comune di (OMISSIS).

13. I motivi di appello rivolgono critiche a tutti i passaggi logici della sentenza di primo grado.

13.1. In particolare, ai fini che qui interessano, le contestazioni si appuntano sulla accertata legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per la ricorrenza di "gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente codice" - motivo di esclusione previsto dalla lett. a) del 5° comma dell'art. 80 del codice dei contratti pubblici.

13.2. La società appellante assume che i comportamenti che le sono stati addebitati quali gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale (previsti dall'art. 30, comma 3, del codice) altro non sono che inadempimenti contrattuali sottoposti alla previsione di cui alla lett. c) del 5° comma dell'art. 80; non poteva, pertanto, essere adottato provvedimento di espulsione in presenza di contestazione giudiziaria della risoluzione.

13.3. Di seguito, poi, rileva che, seppure i comportamenti contestati rientrassero nelle “gravi violazioni” della lett. a) del 5° comma dell'art. 80 del codice non potrebbero, tuttavia, essere considerati “debitamente accertati”; i comportamenti, infatti, erano stati solamente oggetto di contestazioni rivolte all'impresa dal DEC - Direttore dell'esecuzione del precedente contratto stipulato con l'amministrazione comunale.

14. Il Collegio ritiene che con i motivi di appello esposti sono state prospettate critiche ragionevoli alla sentenza di primo grado e che, per questa ragione, assume rilevanza ai fini della decisione del giudizio anche l'ulteriore motivo di appello con il quale è riproposta la questione della possibilità per l'amministrazione di adottare un provvedimento di espulsione dalla procedura in caso di grave illecito professionale oggetto di precedente provvedimento di risoluzione contestato in sede giudiziaria (ragione di esclusione prevista dalla lett. c) del 5° comma dell'art. 80 del codice).

15. La questione si pone in questi termini: occorre valutare se la stazione appaltante ha il potere di escludere un operatore economico - già suo contraente in precedente contratto di appalto conclusosi con la risoluzione anticipata - se la risoluzione è stata oggetto di contestazione in giudizio e prima che il giudizio sia definito.

15.1. E' quanto accaduto nella vicenda oggetto del giudizio: tra il Comune di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. era intercorso un precedente contratto di appalto di servizi avente ad oggetto la manutenzione del verde pubblico; tale contratto si è concluso con il provvedimento di risoluzione anticipata n. 450/17 per aver la stazione appaltante ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 136 d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163. La risoluzione è stata, però, impugnata dalla società in giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Brescia.

IV. IL DIRITTO NAZIONALE E LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

16. L'art. 80, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: ...c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

17. La giurisprudenza amministrativa ha esaminato la disposizione richiamata.
17.1. Il Consiglio di Stato, nella sentenza sez. V, 27 aprile 2017, n. 1955, ha affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 80, comma 5, lett. c), consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti ad una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di «gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità», con la precisazione che in tali ipotesi rientrano, tra l'altro, «significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata», le quali siano alternativamente non siano contestate in giudizio dall'appaltatore privato o - per venire al caso che interessa nel presente giudizio - sia stata «confermata all'esito di un giudizio»”

17.2. La sentenza citata ha reputato illegittimo il provvedimento di esclusione in quanto, nonostante fosse intervenuta una pronuncia cautelare da parte del giudice civile, non era stata ancora adottata alcuna pronuncia relativa al merito del giudizio; la spiegazione era la seguente: “Sulla base dell'interpretazione letterale della norma (ex art. 12 delle preleggi) si richiede quindi che al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale. E questa conferma non può che essere data da una pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta inoppugnabile, come si evince dalla locuzione (ancorché atecnica) «all'esito di un giudizio». A questo medesimo riguardo è invece da ritenersi evidentemente insufficiente la definizione di un incidente di natura cautelare, con decisione avente funzione interinale e strumentale rispetto a quella di merito”.

17.3. Tale interpretazione va consolidandosi anche nella giurisprudenza di primo grado (cfr.; TAR Sicilia, 10 novembre 2017, n. 2548; TAR Sicilia, 3 novembre 2017, n. 2511; TAR Puglia, sez. III 18 luglio 2017, n. 828; TAR Puglia, sez. stacca di Lecce, sez. III, 22 dicembre 2016 n. 1935; TAR Calabria, sez. I, 19 dicembre 2016, n. 1935).

17.4. Con la sentenza, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299, il Consiglio di Stato ha affrontato nuovamente la questione, precisando che:

- l'elencazione dei “gravi illeciti professionali” contenuta nella lettera c) dell'art. è “meramente esemplificativa”;
- l'elencazione ha lo scopo di “alleggerire l'onere della stazione appaltante

di fornire la dimostrazione “con mezzi adeguati”;

- costituisce “mezzo adeguato” di dimostrazione anche il provvedimento esecutivo di risoluzione o di risarcimento non ancora passato in giudicato;

- la stazione appaltante può escludere un operatore economico anche per gravi inadempienze non riconducibili a quelle tipizzate, ossia anche se non ha prodotto effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati, che, però, siano qualificabili come “gravi illeciti professionali” e per questo motivo siano ostative alla partecipazione alla gara perché rendono dubbie l’integrità e l’affidabilità del concorrente, ma dando adeguata motivazione.

17.5. La vicenda esaminata nell’ultima sentenza si distingue da quella oggetto del presente giudizio perché non era stato adottato un provvedimento di risoluzione del precedente contratto di appalto intercorso con l’operatore economico.

V. LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RIMESSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

18. Tra la norma interna e la norma euro - unitaria non vi è omogeneità.

18.1. L’art. 57, par. 4 della Direttiva 2014/24/UE stabilisce che le amministrazioni appaltanti possono escludere gli operatori economici “se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità”.

18.2. Tale disposizione deve essere letta contestualmente all’indicazione V contenuta nel Considerando 101 della Direttiva: “E opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dell’appalto.

Tenendo presente che l’amministrazione aggiudicatrice sarà responsabile per le conseguenze di una sua eventuale decisione erronea, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l’operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale.”.

18.3. Dalla lettura della disposizione risulta chiaro che il legislatore europeo ha ritenuto di consentire l’esclusione dell’operatore economico se la stazione appaltante è in condizione di dimostrare la sussistenza di un grave illecito professionale “anche prima che sia adottata una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori”.

In questo senso, del resto, ben si comprende il richiamo alla responsabilità dell'amministrazione per una sua eventuale decisione erronea.

18.4. Il legislatore interno, al contrario, ha stabilito che l'errore professionale, passibile di risoluzione anticipata (per definizione "grave" ex art. 1455 Cod. civ. nonché ex art. 108, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) non comporta l'esclusione dell'operatore in caso di contestazione in giudizio.

18.5. La conseguenza è la necessaria subordinazione dell'azione amministrativa agli esiti del giudizio; ciò è astrattamente possibile, essendo comprensibile che la scelta dell'amministrazione sia vincolata agli esiti di un giudizio, ma è incompatibile con i tempi dell'azione amministrativa.

18.6. La ragione è evidente: risolto il contratto per grave inadempimento dell'operatore economico, l'amministrazione dovrà indire una nuova procedura di gara per concludere un nuovo contratto; all'operatore economico inadempiente sarà sufficiente contestare in giudizio la risoluzione per ottenere l'ingresso nella nuova procedura, dovendo l'amministrazione attendere l'esito del giudizio per poter procedere legittimamente alla sua esclusione.

18.7. Quel che è accaduto nella vicenda oggetto del presente giudizio, insomma, è destinato a ripetersi costantemente, con la conseguenza per l'amministrazione di trovarsi a dover valutare in maniera imparziale un operatore economico che aveva già giudicato inaffidabile tanto da aver risolto il precedente contratto con lo stesso stipulato.

18.8. L'amministrazione appaltante non può, in questo modo, assumere la propria responsabilità nella decisione di escludere l'operatore, dovendo attendere, comunque, l'esito del giudizio.

19. Se obiettivo del legislatore nazionale è quello di alleggerire l'onere probatorio a carico dell'amministrazione per rendere più efficiente l'azione amministrativa attraverso l'elencazione di casi in cui è possibile escludere l'operatore economico (come in Cons. Stato 2 marzo 2018 n. 1299), lo strumento non è adeguato poiché l'azione amministrativa è arrestata dall'instaurazione di altro giudizio in cui è contestato il grave illecito professionale; se l'obiettivo è garantire che l'operatore economico sia definitivamente escluso dalla procedura di gara solo quando il grave illecito professionale è confermato all'esito di un giudizio, è sufficiente imporre all'amministrazione di fornire adeguata motivazione dell'esclusione, lasciando al giudice amministrativo di sindacare la ragionevolezza.

20. La norma interna fa dipendere dalla scelta dell'operatore economico - di impugnare o meno la risoluzione in sede giurisdizionale - la decisione dell'amministrazione; a fronte di "gravi illeciti professionali" identici, allora, un operatore sarà escluso in quanto non ha proposto impugnazione giurisdizionale della risoluzione e l'altro, per averla proposta, non potrà essere escluso.

20.1 I principi di proporzionalità e di parità di trattamento costituiscono principi

dei quali gli Stati membri devono tener conto nell'aggiudicazione degli appalti pubblici (Considerando n. 1 e 2 della Direttiva 2014/24/UE; sul principio di parità di trattamento, cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea sentenza 16 dicembre 2008 in causa C-213/07, Michaniki AE).

21. Nella sentenza relativa alla causa C-171/15, Connexxition taxi service in cui la normativa europea rilevante era l'articolo 45, paragrafo 2 della Direttiva, 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato: "il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, non osta a che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, obblighi un'amministrazione aggiudicatrice a valutare, applicando il principio di proporzionalità, se debba essere effettivamente escluso un offerente in una gara d'appalto pubblico che ha commesso un grave errore nell'esercizio della propria attività professionale". L'art. 45, paragrafo 2 non era distante dall'attuale formulazione dell'art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE perché prevedeva l'esclusione facoltativa dell'operatore economico "che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice".

VI. FORMULAZIONE DELLA QUESTIONE.

22. Alla luce delle considerazioni svolte è formulata la seguente questione pregiudiziale:

"Se il diritto dell'Unione europea e, precisamente, l'art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, come quella in esame, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il "grave illecito professionale", stabilisce che, nel caso in cui l'illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d'appalto, l'operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all'esito di un giudizio".

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.

Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Federico Di Matteo, Consigliere Estensore
IL SEGRETARIO

L'ESTENSOREE
Federico DI Matteo

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

CONSIGLIO DI STATO, SEZ V, 17 MAGGIO 2018, SENTENZA N. 2953/2018.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, CARATTERI ESSENZIALI

Il Consiglio di Stato torna ad affrontare il tema dell'avvalimento e, nello specifico, la valutazione della validità e legittimità del contratto di avvalimento con il quale l'ausiliata si avvale della certificazione di qualità dell'azienda ausiliaria.

Il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, esaminando il tema, esordisce con una disamina tesa ad esprimere le finalità dell'istituto dell'avvalimento mutuato dalla legislazione e giurisprudenza comunitaria e quindi ha richiamato i principi esposti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 23 del 2016, principi poi tradotti anche nella sentenza del Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710, la quale ha espressamente riconosciuto la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità di cui trattasi ed anche in questo caso è stata riconosciuta la necessità affinché il contratto di avvalimento sia determinato ed oneroso.

È stato chiarito che l'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata *“tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione”* e che quindi il contratto sottoscritto tra le parti ed offerto in sede di gara sia a specificare puntualmente quali siano i mezzi di produzione oggetto di avvalimento che hanno permesso all'ausiliaria di ottenere la certificazione di qualità di cui all'avvalimento.

In relazione all'onerosità del contratto il Consiglio di Stato ha richiamato quanto esposto nel precedente di Ad. plen. n. 23 del 2016, a mente del quale – sul presupposto che il contratto di avvalimento presenti un tipico carattere di onerosità – non potrà automaticamente parlarsi di invalidità del contratto ogni qualvolta in sede contrattuale non sia stato espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria.

Il contratto di avvalimento mantiene intatta l'efficacia ove dal testo contrattuale sia comunque possibile individuare l'interesse patrimoniale, diretto o indiretto, che ha indotto l'ausiliaria medesima ad assumere, se del caso anche senza corrispettivo, gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità (in termini, già Cons. Stato, IV, 4 dicembre 2001, n. 6073).

Di seguito la sentenza in commento

N. 02953/2018REG.PROV.COLL.
N. 08254/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8254 del 2017, proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. in proprio e nella sua qualità di capogruppo mandataria del costituendo Rti con (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avvocato (OMISSIS) in Roma, (OMISSIS);

contro

(OMISSIS) s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (OMISSIS);

nei confronti

(OMISSIS) s.p.a., in proprio e nella sua qualità di mandataria del costituendo Rti con le imprese (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, (OMISSIS);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE II n. 08520/2017, resa tra le parti, concernente procedura di gara per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (OMISSIS) s.p.a e di (OMISSIS) s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Risulta dagli atti che in data 26 novembre 2015 (OMISSIS)s.p.a. bandiva una gara telematica per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.

L'appalto era diviso in 3 lotti:

- lotto 1, in favore delle amministrazioni ubicate nelle regioni del nord Italia, per un importo a base d'asta di euro 19.000.000,00;
- lotto 2, in favore delle amministrazioni ubicate nelle regioni del centro Italia, per un importo a base d'asta di euro 14.300.00,00;
- lotto 3, in favore delle amministrazioni ubicate nelle regioni del sud Italia, per un importo a base d'asta di euro 23.400.000,00.

I concorrenti potevano partecipare a tutti i tre lotti, con la precisazione (art. 3.4 del disciplinare di gara) che "la commissione procederà ad aggiudicare i lotti in ragione del seguente ordine: lotto 3; lotto 1; lotto 2. Il concorrente potrà aggiudicarsi al massimo 2 lotti. Nel caso in cui il concorrente che ha presentato offerta risulti primo in graduatoria in tutti i tre lotti, potranno allo stesso essere aggiudicati solo i due lotti di importo maggiore.

Il rimanente lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria su quel lotto".

Quanto alla durata, il disciplinare di gara, all'art. 2.1, precisava che "per ciascun lotto la convenzione ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione. Nel caso in cui il valore della convenzione, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, tale durata potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi [...]. Per durata di convenzione si intende il periodo entro il quale le amministrazioni potranno emettere ordinativi di fornitura nei confronti dell'aggiudicataria per l'approvvigionamento dei beni/servizi oggetto del presente contratto [...]. I singoli contratti di fornitura [...] potranno avere una durata massima di 36 mesi".

Tra i requisiti di ammissione, il disciplinare di gara richiedeva la certificazione EN ISO 9001:2008 per la progettazione, installazione, assistenza e manutenzione

di sistemi di video sorveglianza, oltre alla certificazione SOA per la categoria OS5 classe II e la certificazione SOA per la categoria OS19 classe II.

Quanto, infine, al criterio di aggiudicazione, il disciplinare di gara prevedeva 40 punti per l'offerta tecnica e 60 punti per quella economica; a loro volta, i 40 punti dell'offerta tecnica venivano divisi in 32,5 punti quali punteggi "tabellari", cioè fissi e predefiniti da attribuire o meno in ragione della presenza o meno di 231 voci di offerta; 7,5 punti quali punteggi "discrezionali", cioè da attribuire in via discrezionale sulla base di cinque criteri di giudizio.

I 60 punti dell'offerta economica sarebbero stati invece attribuiti ai prezzi unitari offerti dai concorrenti con riferimento a venti voci di prezzo.

Alla gara per il lotto 2 partecipavano sette concorrenti. Tra questi, il raggruppamento con capogruppo (OMISSIS) s.p.a. ricorreva all'istituto dell'avvalimento per comprovare:

- la capogruppo (OMISSIS), il possesso del fatturato specifico di cui all'art. 17.2 del bando di gara, nonché la certificazione di qualità di cui all'art. 17.3 lett. a) del bando di gara;
- la mandante (OMISSIS) s.p.a., il possesso della certificazione SOA OS5, classifica II, di cui all'art. 17.3 lett. b) e della certificazione OS19, classifica II, di cui all'art. 17.3 lett. c) del bando di gara.

Il raggruppamento facente capo alla società (OMISSIS) s.p.a. si classificava al primo posto, con punti 37,100 per quanto riguarda l'offerta tecnica, salvo poi passare al terzo a seguito della valutazione delle offerte economiche, dopo il Rti (OMISSIS) (al secondo) e (OMISSIS) s.p.a. (al primo).

Quest'ultima società si classificava al primo posto anche nei lotti 1 e 3, ragion per cui, stante il disposto dell'art. art. 3.4 del disciplinare di gara, veniva espunta dalla graduatoria del lotto 2, che veniva quindi aggiudicato al raggruppamento guidato da (OMISSIS).

Avverso tale aggiudicazione (OMISSIS) s.p.a. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 d.lgs. 12.4.2006 n. 163 (ora art. 89 d.lgs. 50/2016) e dell'art. 88 d.P.R. 5.10.2010 n. 207. Violazione degli artt. 1346 e ss. cod. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4.4.1.5 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Perplessità. Sviamento.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. d.lgs. 12.4.2006, n. 163 (ora art. 89 d.lgs. 50/2016). Violazione del c.c.n.l. metalmeccanico. Violazione degli artt. 93 e ss. del d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione dell'art. 133 d.lgs. 9.4.2008, n. 81. Violazione dell'art. 3 l. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposto erroneo. Perplessità. Sviamento.

Costituitisi in giudizio, tanto (OMISSIS) s.p.a. che (OMISSIS) s.p.a. eccepivano l'infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto; il raggruppamento

aggiudicatario proponeva inoltre ricorso incidentale avverso l'ammissione del Rti (OMISSIS) alla gara, nonché avverso la valutazione della congruità della relativa offerta.

Con sentenza 14 luglio 2017, n. 8520, il Tribunale adito respingeva il gravame, dichiarando conseguentemente improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

Avverso tale decisione (OMISSIS) s.p.a. interponeva appello, articolato nei seguenti motivi di doglianza, sostanzialmente riproductivi di quelli già dedotti nel precedente grado di giudizio:

1) Error in iudicando. Difetto di motivazione e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 d.lgs. 12.4.2006 n. 163 (ora art. 89 d.lgs. 50/2016) e dell'art. 88 d.P.R. 5.10.2010 n. 207. Violazione degli artt. 1346 e ss. cod. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4.4.1.5 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Perplessità. Sviamento.

2) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. d.lgs. 12.4.2006, n. 163 (ora art. 89 d.lgs. 50/2016). Violazione del c.c.n.l. metalmeccanico. Violazione degli artt. 93 e ss. del d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione dell'art. 133 d.lgs. 9.4.2008, n. 81. Violazione dell'art. 3 l. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposto erroneo. Perplessità. Sviamento. Difetto di motivazione.

Costituitasi in giudizio, (OMISSIS) s.p.a. contestava l'infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione; analogamente faceva il Rti guidato da (OMISSIS) s.p.a., che depositava anche appello incidentale, riproponendo i motivi di ricorso incidentale già dedotti nel primo grado di giudizio.

Successivamente le parti ulteriormente illustravano, con apposite memorie, le proprie tesi difensive, ed all'udienza del 26 aprile 2018, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione.

Con il primo motivo di appello viene innanzitutto contestata la possibilità, per (OMISSIS) s.p.a., di ricorrere all'avvalimento con la società (OMISSIS) s.p.a. in relazione alla certificazione di qualità aziendale che, in quanto requisito di natura professionale, e quindi immanente all'azienda, sarebbe del tutto personale e non "trasferibile".

In ogni caso, precisa l'appellante, dal contratto di avvalimento sottoscritto dalla (OMISSIS) per il prestito della certificazione di qualità ISO 9001:2008 non risulterebbe affatto che il "prestito" abbia come oggetto l'intera azienda dell'ausiliario, ma solamente una (pur) consistente quantità di uomini e mezzi, con la conseguenza che non rileverebbero, nel caso di specie, i principi euro-unitari enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 novembre 2016, n. 23.

La censura non è fondata.

Va in primo luogo ribadito che l'istituto dell'avvalimento è stato introdotto

nell'ordinamento nazionale in attuazione di puntuali prescrizioni dell'ordinamento UE e che esso risulta volto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, a conseguire l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile.

Si tratta, secondo la Corte, di un obiettivo perseguito dalle direttive a vantaggio non soltanto degli operatori economici, ma parimenti delle amministrazioni aggiudicatrici (in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009 in causa C-305/08, CoNISMa).

L'enucleazione dell'istituto mira inoltre a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, cui tende altresì la direttiva 2004/18, come posto in rilievo dal considerando 32 (in tal senso la sentenza del 10 ottobre 2013 in causa C-94/12, SWM Costruzioni).

Trattandosi di obiettivi generali dell'ordinamento eurounitario (e sulla base di generali canoni ermeneutici di matrice UE), grava sull'operatore nazionale l'obbligo di interpretare le categorie del diritto nazionale in senso loro conforme (c.d. criterio dell'interpretazione conforme) e di non introdurre in relazione ad essi vincoli e limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli che operano in relazione alle analoghe figure del diritto interno (si tratta di un corollario applicativo dei generali principi di parità di trattamento e di non discriminazione che devono assistere le posizioni giuridiche e gli istituti di matrice eurounitaria); in particolare, in assenza di motivate condizioni eccezionali, l'applicazione dei richiamati principi di parità di trattamento e di non discriminazione osta all'introduzione da parte dei legislatori nazionali di vincoli e limiti alla generale possibilità per gli operatori di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (in tal senso la sentenza 7 aprile 2016 in causa C- 324/14, Partner Apelski Dariusz).

Alla luce di tali premesse, l'Adunanza plenaria di questo Consiglio, con la richiamata sentenza n. 23 del 2016 ha concluso che “osta alla proposta interpretazione secondo cui l'individuazione dell'oggetto del contratto di avvalimento dovrebbe sottostare a requisiti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli ordinariamente previsti per la generalità dei contratti ai sensi degli articoli 1325 e 1346 e del codice civile; sicché, al contenuto di tali disposizioni, ed all'interpretazione che ne è comunemente data, va riportato anche il disposto di cui all'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, che va pertanto letto in coerenza con le predette disposizioni codicistiche”.

Per l'effetto, “la previsione di cui all'articolo 88, comma 1, lettera f) del d.P.R. 207 del 2010 (secondo cui “per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente (...) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”) non può essere intesa nel senso di avere introdotto una sostanziale deroga (in senso restrittivo) ai generali canoni civilistici in tema di requisiti dell'oggetto del contratto”.

Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover confermare il precedente di Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710, che non solo espressamente riconosce la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità di cui trattasi, ma precisa che, a tal fine, l'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata "tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione" (in tal senso funzionale va intesa la messa a disposizione della propria organizzazione aziendale); in particolare, per quanto riguarda l'eccezione di nullità del contratto di avvalimento "perché lo stesso non prevede il trasferimento effettivo in favore di quest'ultima dell'azienda certificata di (OMISSIS)", la stessa non può trovare accoglimento per indeterminatezza, in quanto sarebbe stato preciso onere dell'appellante - qui non assolto - dimostrare (perlomeno con il ricorso ad obiettivi indici presuntivi) che le risorse concretamente cedute dall'ausiliaria e puntualmente indicate nel relativo contratto, complessivamente intese, non fossero idonee a soddisfare le condizioni per l'ottenimento della certificazione di qualità di cui trattasi.

Per contro, l'art. 2 del contratto di avvalimento fra ausiliaria (OMISSIS) e ausiliata (OMISSIS) prevedeva esplicitamente che "saranno messe a disposizione di (OMISSIS), di (OMISSIS) e delle Amministrazioni aderenti, nel caso di aggiudicazione alla società concorrente e per tutta la durata del contratto di appalto, le seguenti risorse professionali e i seguenti mezzi, facenti parte della azienda della LA., le quali hanno contribuito al rilascio e al mantenimento della predetta certificazione di qualità", previsione cui faceva seguito un analitico elenco delle risorse che avevano appunto contribuito al rilascio della certificazione e che venivano messe a disposizione dell'impresa ausiliata.

In termini, anche Cons. Stato, IV, 2 dicembre 2016, n. 5052 ribadisce (nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006) la necessità che nel contratto e nella dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria indirizzata alla stazione appaltante risulti che quest'ultima metta effettivamente a disposizione della concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, in conformità a quanto richiesto dagli (allora vigenti) artt. 49 d.lgs. n. 163 del 2006 e 88, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) e che, dunque, l'oggetto del contratto di avvalimento sia determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati (in questo senso da ultimo, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2017, n. 601). L'appellante deduce inoltre l'invalidità del contratto di avvalimento tra la capogruppo (OMISSIS) e la società (OMISSIS) per indeterminatezza della relativa durata e per l'esiguità del corrispettivo, nonché l'invalidità del contratto di avvalimento tra la mandante (OMISSIS) e la società (OMISSIS) per indeterminatezza della durata, per

assenza di corrispettivo e per indeterminatezza del relativo contenuto.

Riguardo a quest'ultimo contratto, in particolare, ne eccepisce altresì l'insufficienza, atteso che "ai sensi del d.P.R. 207/10, occorrono ben altre risorse e altri mezzi per conseguire la certificazione SOA OS5 classifica II e OS19 classifica IL" e comunque, "nel far rinvio a non meglio specificati mezzi strumentali, e lasciando quindi del tutto imprecisati numero e tipologia delle risorse strumentali trasferite, finisce per non trasferire all'ausiliario le risorse che sono occorse all'ausiliario per conseguire le attestazioni SOA oggetto di prestito". Anche queste censure non paiono condivisibili.

In primo luogo, come già per il rilievo precedente, parte appellante si limita ad una generica contestazione dell'insufficienza delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria ai fini dell'ottenimento delle certificazioni di cui trattasi, senza peraltro precisare, nel merito, quali effettivamente siano - nel caso concreto - le carenze riscontrate; ciò premesso, sempre la richiamata Adunanza plenaria n. 23 del 2017 ha precisato come non si configuri l'invalidità del contratto di avvalimento allorché una parte dell'oggetto di quest'ultimo, pur non essendo puntualmente determinata, sia "tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile".

Nel caso di specie, come rileva la stazione appaltante, il contratto stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS) prevedeva che "(OMISSIS) si impegna verso (OMISSIS) e verso la Stazione appaltante per tutta la durata dell'appalto a fornire i requisiti di capacità tecnica e a mettere ad effettiva ed irrevocabile disposizione le risorse necessarie di cui è carente (OMISSIS)" (art. 2)".

All'art. 2, in particolare, l'ausiliaria si impegnava a fornire "i seguenti requisiti: - possesso di attestato di qualificazione in corso di validità rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 34/2000, per la categoria OS 5, classifica V; - possesso di attestato di qualificazione in corso di validità rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 34/2000, per la categoria OS 19, classifica IT", e comunque a "mettere a disposizione di (OMISSIS) tutte le risorse tecniche, economiche e di personale connesse al predetto requisito, dovendosi intendere l'avvalimento esteso ad ogni elemento inerente e costitutivo del predetto requisito di capacità, ovvero tutti i mezzi e le risorse riconducibili all'esecuzione delle prestazioni di cui al fatturato sopra indicato in quanto strumentali alla realizzazione del relativo importo oggetto di avvalimento ed in particolare:

- N. 1 Direttore tecnico quale centro di coordinamento e responsabile della qualità;
- N. 10 di addetti necessari alle varie tipologie di lavoro ed in particolare;
- N. 10 tecnici installatori specializzati e tecnici software;
- N. 1 responsabile della sicurezza;

- N. 1 responsabile della progettazione.

Automezzi, strumentazione di misura, strumenti manuali di uso comune, multimetri digitali, frequenzimetri, strumenti di test fibra ottica, attrezzature per connettorizzazione fibra ottica, attrezzature di supporto quali trabatelli e scale a forbice”.

Alla luce di tali elementi non può quindi ritenersi, con palese evidenza, che l’oggetto del contratto di avvalimento tra (OMISSIS) e (OMISSIS) difetti, a priori, del requisito della determinabilità.

Del pari infondata è l’ulteriore censura secondo cui la durata dei contratti di avvalimento stipulati da (OMISSIS) e (OMISSIS) non sarebbe coerente con gli obblighi derivanti dal bando di gara (in quanto non garantirebbero la copertura né del periodo di durata della convenzione quadro con (OMISSIS), di 18 mesi, né quello dei contratti attivabili sulla base di detta convenzione, di 36 mesi): risulta infatti dagli atti che il contratto sottoscritto da (OMISSIS) prevedeva una validità per “tutta la durata dell’appalto di cui al precedente punto 3 delle Premesse”, laddove quello stipulato da (OMISSIS) precisava che “l’avvalimento del requisito specificato al precedente punto 2 avrà termine solo una volta che sia stato completamente eseguito l’appalto verso il Committente”.

Il riferimento alla durata dell’appalto ed alla sua completa esecuzione non possono che coincidere - in assenza di espresse indicazioni in deroga, qui non previste - con la durata individuata dalla lex specialis di gara, necessariamente comprensiva del periodo concesso alle singole amministrazioni per attivare i rispettivi contratti.

Infine, l’appellante censura la sentenza di primo grado “nella parte in cui (par. 2.3 pagg. 31-32) rigetta (liquidandole in poche battute) le censure formulate da (OMISSIS) con riguardo alla mancata previsione, da parte dei due contratti di avvalimento, di un corrispettivo congruo in rapporto alla consistenza del prestito”.

I contratti di avvalimento, infatti, nulla direbbero in punto di corrispettivo (diretto o indiretto). Per l’effetto, “si è dunque dedotto in ricorso che il numero “stratosferico ” delle risorse prestate, per un tempo “infinito ” di (12 mesi di convenzione + 6 mesi di proroga + 36 mesi dei contratti di adesione = 54 mesi, e quindi) ben 4 anni e mezzo, imponeva l’indicazione di un corrispettivo che fosse congruo e ciò a garanzia della serietà dell’impegno assunto dall’ausiliario e, quindi, in ultima analisi, della effettività del prestito”. Premesso che tale profilo di censura (nella parte in cui parla di risorse prestate “stratosferiche” e di durata “infinita” del prestito) appare di fatto contraddire quanto in precedenza dedotto, dalla stessa appellante, circa l’insufficienza quantitativa e temporale dei medesimi contratti a soddisfare le condizioni minime per ottenere le certificazioni di qualità oggetto di avvalimento, lo stesso non è persuasivo.

Al riguardo, va ancora richiamato il precedente di Ad. plen. n. 23 del 2016, a

mente del quale - sul presupposto che il contratto di avvalimento presenti un tipico carattere di onerosità - non potrà automaticamente parlarsi di invalidità del contratto ogni qualvolta in sede contrattuale non sia stato espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria: il negozio manterrà infatti intatta la sua efficacia ove dal testo contrattuale sia comunque possibile individuare l'interesse - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale - che ha indotto l'ausiliaria medesima ad assumere, senza corrispettivo, gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità (in termini, già Cons. Stato, IV, 4 dicembre 2001, n. 6073).

Dal tenore dell'accordo deve dunque potersi desumere l'interesse patrimoniale, che può avere carattere diretto (cioè consistere in un'utilità immediata) o anche solo indiretto, purché effettivo.

Nel caso di specie, appare maggiormente persuasivo quanto rilevato dalla stazione appaltante, secondo cui l'onerosità emerge chiaramente dai due contratti, ed ha una doppia natura: da un lato, l'interesse delle società ausiliarie a collaborare con due società di grande importanza come (OMISSIS) e (OMISSIS), dall'altro l'interesse (direttamente patrimoniale) a vedersi attribuito il subappalto delle prestazioni affidate alle ausiliate.

Invero, al già richiamato art. 2 del contratto di avvalimento fra (OMISSIS) e (OMISSIS) è previsto, in favore della seconda, "lo svolgimento di tutte le attività connesse alla suddetta certificazione di qualità nel rispetto dei limiti di legge"; inoltre, la domanda di partecipazione di (OMISSIS) espressamente prevede il ricorso al subappalto per il 30% delle prestazioni ad essa affidate in caso di aggiudicazione, ivi compresi i "lavori per la realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura", ossia le prestazioni quali l'ausiliaria (OMISSIS) ha fornito le certificazioni e le relative risorse.

Più nel dettaglio, la società appellante deduce l'implausibilità economica dell'operazione sulla base del seguente ragionamento: "il R.T.I. (OMISSIS) ha offerto in gara il prezzo di € 6.308.000,00; la quota della capogruppo (OMISSIS) è pari al 44%, quindi la stessa avrebbe eseguito servizi per € 2.775.520,00. Volendo ipotizzare che (OMISSIS) avrebbe dato in subappalto all'ausiliaria (OMISSIS) l'intera quota ammissibile del 30%, la stessa avrebbe eseguito prestazioni per € 832.656,00.

Tale importo diviso per la durata minima della convenzione (OMISSIS) pari a 18 mesi dà un importo mensile di € 46.258,00.

Lo stesso importo di € 832.656,00 diviso per la durata massima della convenzione (OMISSIS), pari a 18 mesi, e dei contratti di adesione, pari a 36 mesi, per un totale di 54 mesi, dà un importo mensile di € 15.419,00".

Da ciò deriverebbe che nella prima ipotesi (OMISSIS) verrebbe a pagare a ciascuno dei 200 dipendenti "prestati" solamente uno stipendio di euro 231,29 (euro 46.258 : 200) al mese, importo ulteriormente ridotto a 77,10 euro mensili

nel secondo caso.

Sul punto, il primo giudice aveva però replicato che “L'argomentazione si fonda su un errore di prospettiva. Il personale indicato nei contratti di avvalimento è quello che ha consentito alle imprese ausiliarie di conseguire le attestazioni e le certificazioni oggetto di prestito. Esso viene messo a disposizione delle società ausiliate nel senso che, da tale dotazione, esse potranno attingere nella misura funzionale all'esecuzione dell'appalto. Le risorse e i mezzi che verranno effettivamente adibiti alla commessa non sono, infatti, tutti quelli oggetto di prestito bensì soltanto la parte di essi imputata alla fornitura in esame ed il cui costo risulta inserito nelle giustificazioni sotto forma di oneri diretti (cfr. i paragrafi 4 e 5 dei primi giustificativi in data 25.7.2016)”.

Il Collegio non ritiene di condividere la censura dell'appellante, secondo cui la lettura fornita dal primo giudice avrebbe l'effetto pratico di autorizzare le parti del contratto di avvalimento “ad inserire nel contratto fittiziamente risorse umane e strumentali che, poi le parti potrebbero liberamente anche non utilizzare”, dando così vita ad un “prestito” solamente formale (o cartolare) e non anche effettivo, come invece richiesto dalla normativa vigente.

Invero, premessa in ogni caso la libertà di iniziativa economica delle imprese coinvolte e l'autonomia dei relativi giudizi, la messa a disposizione di risorse materiali (ed immateriali) da parte dell'ausiliaria non implica certo che le stesse debbano essere utilizzate in modo continuativo e nella loro interezza da parte dell'ausiliata, ma solo laddove ve ne sia la necessità e nei limiti in cui occorra ai fini della regolare esecuzione dell'appalto. In questi termini, con riferimento specifico alle risorse oggetto del subappalto, risulta coerente il rilievo formulato dalla stazione appaltante, per cui le stesse coincideranno con quelle che in concreto saranno impiegate dall'ausiliata per eseguire le prestazioni oggetto del contratto e date in subappalto.

Né la tesi di parte appellante trova riscontro nel principio ora enunciato dall'art. 89, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016 (norma peraltro non applicabile alla procedura di gara in esame, *ratione temporis*), in base al quale il responsabile del procedimento è tenuto ad accertare, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria: tale disposizione, infatti, prevede solamente che le prestazioni relative all'oggetto dell'avvalimento stesso siano svolte dall'impresa ausiliaria, ma non anche che ciò debba avvenire ininterrottamente per tutta la durata del contratto e, comunque, utilizzando in ogni caso tutte le risorse disponibili.

Con il secondo motivo di appello viene invece censurata l'offerta economica del raggruppamento guidato da (OMISSIS) s.p.a., in quanto fortemente sottostimata (di circa 500.000 euro) e dunque anomala.

Tale sottostima riguarderebbe alcune specifiche voci di costo e precisamente:

- a) i costi della forza lavoro retribuita con C.C.N.L. Metalmeccanico con una differenza, in negativo, di € 115.652,14;
- b) la mancata previsione di oneri aggiuntivi e spese tecniche relative alle pratiche amministrative per l'installazione dei pali di sostegno delle telecamere, per € 161.000,00;
- c) la mancata previsione, e, quindi, il mancato confronto del costo di due operai per i lavori da eseguire in quota;
- d) la mancata previsione, per quanto riguarda la capogruppo (OMISSIS), del costo del subappalto all'ausiliaria (OMISSIS) (aspetto, quest'ultimo, su cui il primo giudice non si sarebbe neppure pronunciato).

Ritiene il Collegio di dover innanzitutto ribadire il consolidato principio generale - dal quale non vi è ragione plausibile per discostarsi, nel caso di specie - secondo cui il giudizio sull'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento, in quanto oggetto di tale giudizio non è la ricerca di specifiche e singole inesattezze, ma l'attendibilità dell'offerta economica ovvero ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (ex multis, Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3702).

Invero, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, di modo che il sindacato del giudice "è limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto" (ex multis, Cons. Stato, V, 2 dicembre 2015, n. 5450): nelle gare pubbliche, infatti, il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta è tipica espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, non anche estensibile ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (Cons. Stato, V, 17 novembre 2016, n. 4755; III, 6 febbraio 2017, n. 514).

Tale immediata, macroscopica illogicità (o erroneità fattuale) non emerge però dagli atti, tanto più alla luce delle grandezze riportate nella colonna 6 della tabella a p. 27 dei primi giustificativi (OMISSIS) (dedicata al "totale costo medio annuo" dei singoli livelli di inquadramento dei lavoratori), che reca valori superiori rispetto alle retribuzioni tabellari del 2015 secondo il CCNL Metalmeccanici.

Appare quindi coerente con le risultanze di causa quanto rilevato in proposito dal primo giudice, nell'evidenziare che "I valori del costo medio annuo indicati dall'RTI (OMISSIS) sono attinenti a quelli indicati nelle tabelle indicate al d.m. 4.3.2015 e anzi, nella maggior parte dei casi, superiori a questi ultimi. La lievissima differenza (23,33 Euro) rispetto a quanto indicato per il livello 5° S per

gli operai è riconducibile alla circostanza che per il livello 5° S è stato considerato un mix tra operai ed impiegati.

Ove si considerino i valori tabellari minimi estrapolabili dal d.m. basato sul CCNL precedente, (OMISSIS) evidenzia che i valori indicati da (OMISSIS) per i livelli 3°, 4°, 5° e 5° S, nella seconda colonna della tabella, sono frutto di un refuso poiché, per puro errore materiale, invece di indicare i valori pertinenti al CCNL 2015 sono stati indicati i valori riferiti al CCNL 2012.

Il valore totale annuo, corrispondente al costo medio del lavoro secondo le tabelle ministeriali, è stato invece stato invece correttamente indicato in piena conformità al CCNL 2015”.

Analogamente dicasi per gli ulteriori profili di censura: per quanto concerne i presunti costi amministrativi “forfetari” unilateralmente stimati dall’appellante in euro 500 a palo - al di là della genericità dell’argomento e della possibilità, riconosciuta dal capitolato tecnico d’appalto, di avvalersi dei fornitori anche per la realizzazione dei plinti e dei pozzetti - va comunque considerato che l’offerta di (OMISSIS) prevedeva una voce di costo dedicata ai “lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura” (per euro 965.967,05), nel cui ambito andavano ricompresi (come precisato in sede di giustificazioni dell’anomalia) anche i “costi indiretti” (ivi inclusi quelli di cui trattasi).

In merito invece alla presunta sottostima del numero di ore necessarie per garantire il servizio, non tenendo in considerazione - in particolare - che ben il 64% delle attività relative al servizio di installazione e configurazione richiederebbe l’utilizzo di scale mobili e, quindi, di almeno due persone (una a terra ed una sulla scala), ritiene il Collegio di dover condividere quanto evidenziato dal giudice di prime cure circa la genericità ed apoditticità della ricostruzione condotta dall’allora ricorrente.

Invero, da un lato le grandezze indicate dalla (OMISSIS) s.p.a. non trovano diretto riscontro nella *lex specialis* di gara, apparendo piuttosto frutto di considerazioni unilaterali ipotetiche ed indimostrate, dall’altro appare condivisibile quanto rilevato dalla stazione appaltante, secondo cui la dedotta insufficienza del monte ore indicato da (OMISSIS) non sarebbe erroneamente conto del fatto che quest’ultimo (pari a 46.323 ore), diviso per il numero di attività previste dalla *lex specialis* (13.198), porta ad una media di 3,5 ore ad intervento, pienamente compatibile con la compresenza di due lavoratori. Ancora, in merito alla mancata considerazione - nelle giustificazioni di (OMISSIS) del prezzo del subappalto all’ausiliaria (OMISSIS), questione sulla quale il primo giudice non si è formalmente pronunciato, verosimilmente considerandola assorbita nei precedenti rilievi, è condivisibile la spiegazione che fa perno sulla differenza fra corrispettivo dell’avvalimento (come già visto, in gran parte dato dal subappalto all’ausiliaria, oltre che dall’interesse - suscettibile di indiretti ritorni economici - di partecipare alla gara in partnership con alcune

delle maggiori imprese leader del settore) e valore astratto delle risorse oggetto di avvalimento.

Il costo, per il Rti (OMISSIS), è evidentemente dato (solo) dal primo dei due elementi considerati.

Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. andrà dunque respinto, con conseguente improcedibilità, per sopravvenuta carena di interesse, dell'appello incidentale di (OMISSIS) s.p.a.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a., per sopravvenuta carena di interesse.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore di (OMISSIS)s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., delle spese di lite dell'attuale grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) ciascuna, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

ESTENSORE

Valerio Perotti

PRESIDENTE

Francesco Caringella

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V, ORDINANZA N. 11514/2018 PUBBLICATA L' 11 MAGGIO 2018.

TRIBUTI LOCALI: AL CONCESSIONARIO SPETTA IL POTERE DI ACCERAMENTO.

Per ben comprendere i termini della questione affrontata, occorre partire dalla vicenda che ha dato origine alla decisione qui in commento, ossia l'impugnativa da parte della società contribuente, proprietaria di diversi immobili, avverso l'avviso di liquidazione per l'ICI, anno 2004, notificato dalla concessionaria per conto del comune.

Il giudice Tributario di primo grado ha accolto il ricorso originario. La CTR in

appello ha poi riformato la sentenza ritenendo legittimo l'accertamento da parte del Concessionario invece che del Comune, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997.

La decisione della CTR è stata impugnata dalla società contribuente con ricorso per Cassazione affidato ad un articolato motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto poiché, a dire della ricorrente, la CTR avrebbe omesso di pronunciare sulla circostanza, pure dedotta dalla contribuente nella comparsa di costituzione in appello, secondo cui l'ICI sarebbe stata corrisposta sulla base del valore catastale di ciascuno degli immobili posseduti considerando peraltro che dalle visure depositate in atti risultava una destinazione dei terreni diversa da quella riportata nell'impugnato avviso di accertamento.

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso affermando che: “ *Qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale – affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n. 25305/2017)”*

Di seguito il testo dell'ordinanza in commento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla- Presidente-
Dott. DE MASI Oronzo – Rel. Consigliere –

ORDINANZA

sul ricorso 12683-2013 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

nonché contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 110/2012 della COMM.TRIB.REG di ROMA, depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI

RITENUTO

che la (OMISSIS) s.r.l., proprietaria di immobili, impugnava l'avviso di liquidazione per l'Ici relativa all'anno 2004, notificato dalla (OMISSIS) s.r.l. per conto del Comune di (OMISSIS), e l'adita Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, con decisione riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale accoglieva l'appello dell'Ente locale e riteneva legittima, per quanto ancora d'interesse, la gestione dell'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte del Concessionario invece che da parte del Comune, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997, evidenziando altresì la non pertinenza della richiamata sentenza n. 8313/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; che la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un articolato motivo, con il quale denuncia (primo profilo) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., (secondo profilo) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, (terzo profilo) violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, giacché la CTR ha omesso di pronunciare sulla circostanza, pure dedotta dalla contribuente nella comparsa di costituzione in appello, che l'Ici è stata pagata sulla base del valore catastale di ciascuno degli immobili posseduti, e che dalle visure depositate in atti risulta una destinazione ("seminativo" o "vigneto") dei terreni diversa da quella ("area fabbricabile) riportata nell'impugnato avviso di accertamento; che resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS), mentre la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che le censure svolte nel motivo di ricorso sono infondate e vanno respinte per le ragioni che seguono;

che la contribuente si duole del fatto che il giudice di appello ha accolto il gravame proposto dal Comune di (OMISSIS), incentrato sulla questione concernente la legittimazione del Concessionario, in ragione dell'intervenuto affidamento ai soggetti terzi del servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, alla luce di quanto previsto nel D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, e del Testo Unico Enti Locali, ed ha omesso di pronunciarsi sulla ulteriore questione, rimasta assorbita dalla decisione di prime cure e puntualmente riproposta dall'appellata, concernente il merito della pretesa impositiva, assumendo la società (OMISSIS) di aver versato l'ICI, nell'anno 2004, sugli immobili di proprietà, in base alla destinazione degli stessi ricavabile dalle risultanze catastali, come documentalmente provato, per cui il tributo non doveva essere calcolato sull'attribuito valore di area edificabile;

che, esaminando la decisione della CTR va anzitutto evidenziato come la stessa sia in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale - affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (*ex multis*, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgono tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n. 25305/2017);

che quanto al dedotto vizio "in procedendo", la cui sussistenza non può essere messa in dubbio, avendo il giudice di appello pretermesso l'esame della questione - rimasta assorbita - concernente la natura edificatoria dell'area, va ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c. p. c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 16171/2017, n. 2313/2010);

che, ciò premesso, l'omessa pronuncia investe il motivo di impugnazione

dell'avviso di accertamento riproposto, ai sensi dell'art. 56, d.lgs. n. 546 del 1992, dalla contribuente in appello (e riportato in modo autosufficiente a pag. 6 del ricorso per cassazione), ma si tratta di censura che può essere agevolmente superata osservando che il Comune ha determinato l'imposta dovuta per gli immobili,

relativamente all'anno 2004, in conformità delle prescrizioni del PRG ("zona LI"), e segnatamente di quelle "dettate dal Piano Particolareggiato Esecutivo adottato con deliberazione del C.C. n. 99 del 2/08/2003, sulla base del quale l'area medesima è tipizzata come edificabile in quanto ricompresa nel comparto industriale L-M", circostanza (cfr. pag. 12 del controricorso) non specificamente contestata; che, dunque, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con modificazioni dalla I. n. 248 del 2005, e del d.l. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modificazioni con I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. S.U. n. 25506 del 2006);

che, per completezza d'indagine, l'art. 31, comma 20, della I. n. 289 del 2002, il quale impone ai comuni di dare comunicazione ai proprietari dell'attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è specificamente sanzionato ed in merito alla sua eventuale inosservanza, con pregiudizio concreto al diritto di difesa, la contribuente, in questa controversia, nulla ha dedotto (Cass. n. 12308/2017, n. 15558/2009); che, in conclusione, la sentenza impugnata non merita di essere cassata, il ricorso va respinto, e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'intimato costituito, come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del l'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 17 aprile 2018.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 13120 PUBBLICATA IL 25 MAGGIO 2018.

TIA: IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE IL TRIBUTO IN ASSENZA DI IDONEITA' DELL'IMMOBILE A PRODURRE RIFIUTI.

Il caso preso in esame dagli Ermellini riguarda un avviso di accertamento emesso per mancato pagamento della tariffa TIA, per l'annualità 2006, nei confronti di un contribuente proprietario di un immobile che seppur privo di servizi essenziali, era stato dichiarato dall'Ente escluso dall'esenzione dal pagamento della tariffa (esenzione prevista in tali ipotesi) a causa dell'omesso deposito presso l'Ente della richiesta di esclusione annuale prevista dal regolamento comunale.

I giudici tributari di primo e secondo grado si sono espressi a favore del contribuente.

In particolare, secondo la Commissione tributaria Regionale della Toscana l'avviso di accertamento si fondava su una errata ricostruzione della disciplina prevista dall'articolo 62 del D.lgs. 507/1993 in quanto il presupposto impositivo della TIA sarebbe la disponibilità di locali "idonei alla produzione di rifiuti" e la denuncia al Comune doveva essere effettuata solo in caso di variazione nella disponibilità dell'immobile.

I Giudici di legittimità con la sentenza in commento confermano quanto già statuito nei gradi di merito, spiegando il meccanismo di funzionamento del vecchio tributo sui rifiuti e soffermandosi anche sulle prerogative comunali nella disciplina della materia.

Con riguardo al primo aspetto, la Corte ribadisce che il presupposto impositivo della TIA è l'idoneità a produrre rifiuti, con la conseguenza che la mancata occupazione dell'immobile, o meglio l'assenza di servizi essenziali nello stesso bene, determina l'assoluta impossibilità di applicare il tributo.

Quanto al secondo aspetto, nel sottolineare l'illegittimità della previsione del regolamento comunale che richiedeva la comunicazione annuale, la Corte afferma che *"il Comune non può pretendere di dettare regole (l'obbligo di denuncia annuale anche quando non vi siano variazioni da comunicare) che non rispondono a reali esigenze impositive e che quindi, oltre ad andare conto i principi dettati dallo Statuto del contribuente, non rispondano neppure a criteri di ragionevolezza"*.

In definitiva, affermano i Giudici, tale interpretazione “*costituisce un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze impositive dell'ente locale e la salvaguardia del principio di correttezza, solidarietà e effettiva capacità contributiva, che impone di evitare di gravare il contribuente di adempimenti e preclusioni non strettamente funzionali alla corretta riscossione delle imposte*”.

Di seguito il testo della sentenza.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla- Presidente-

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Rel. Consigliere –

SENTENZA

sul ricorso 21734-2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

contro

(OMISSIS)

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 2/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 10/02/2012

udienza del 01/03/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento

FATTI DI CAUSA

In data 7 marzo 2008 la (OMISSIS) s.p.a. (OMISSIS) (concessionaria del servizio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di detta città) notificava a (OMISSIS) un avviso di accertamento relativo alla TIA (tariffa di igiene ambientale) del 2006. In data 22 giugno 2009 Equitalia Srt s.p.a. notificava a (OMISSIS) cartelle di pagamento relative alla stessa TIA del 2006 nonché a quelle del 2005 e del 2007.

Avverso tali atti il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria

Provinciale di Lucca, sostenendone l'illegittimità; la società impositrice non si costituiva in giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca accoglieva il ricorso, ritenendo che il mancato utilizzo dell'immobile, documentalmente provato, rendeva lo stesso incapace di produrre rifiuti e quindi faceva venir meno il presupposto impositivo.

Contro tale pronuncia proponeva appello la (OMISSIS) s.p.a. di (OMISSIS) la quale si riportava sostanzialmente alle argomentazioni sostenute in primo grado.

L'appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 02/16/12, con la quale si affermava che la sentenza appellata correttamente avesse riconosciuto che presupposto impositivo della TIA è la disponibilità di locali idonei alla produzione di rifiuti, presupposto che nella fattispecie risultava insussistente in quanto i locali in questione non avevano al tempo tale idoneità per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati. Inoltre, sempre secondo la sentenza impugnata, l'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 che disciplina la TIA, prevedendo la non assoggettabilità a TIA dei locali non produttivi di rifiuti, richiede altresì che quest'ultima circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione, oltre che adeguatamente documentata, circostanza che nella specie era stata provata dal contribuente, il quale aveva presentato una richiesta di esclusione della tariffa il 2 febbraio 2005 ma non l'aveva ripetuta nel 2006 nulla essendo cambiato relativamente alla situazione dei locali in questione. L'ulteriore vincolo previsto dall'art. 16 del Regolamento comunale in materia, che prescrive che la richiesta di esclusione debba essere ripetuta annualmente pena decadenza dal beneficio (circostanza questa invece non provata dal contribuente), parrebbe eccedere - secondo la sentenza impugnata - quanto previsto dalla normativa statale in materia ed essere in contrasto con l'art. 10 dello Statuto del contribuente e pertanto andrebbe interpretato nel senso che in mancanza di tale comunicazione il contribuente possa pur sempre dimostrare - come avvenuto nel caso di specie - che la situazione precedentemente dichiarata continui a sussistere anche per l'anno successivo a quello cui si riferisce la pretesa impositiva.

Il contribuente proponeva allora ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi; il contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che presupposto perché un locale possa non essere assoggettato alla TIA sia solo il fatto di non essere occupato mentre la norma prevede che, a prescindere dall'occupazione o meno del locale, sussistano obiettive condizioni di non utilizzabilità dello stesso.

Il motivo è infondato perché la sentenza ha dato alla norma proprio l'interpretazione suggerita dal ricorrente (che poi è quella corrispondente alla lettera della legge), perché, nell'affermare che i locali in questione non avevano al tempo l'idoneità alla produzione dei rifiuti per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati, ha ritenuto appunto che l'inidoneità alla produzione dei rifiuti, il cui onere della prova è stato correttamente posto a carico del ricorrente, dipendesse proprio dall'assenza dei servizi essenziali (ossia da obiettive condizioni di non utilizzabilità, come previsto dalla norma) e che la non occupazione dei locali fosse solo la conseguenza dell'assenza di tali servizi.

Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 in quanto tali norme prevederebbero la necessità di una denuncia annuale dell'insussistenza dei presupposti impositivi per la TIA mentre la sentenza avrebbe ritenuto sufficiente solo un obbligo iniziale e successivamente solo eventuali variazioni, senza obbligo di cadenza annuale.

Il motivo è infondato perché la sentenza impugnata ha dato alla norma una interpretazione condivisibile e ragionevole, nonché conforme alla ratio della norma impositiva, ritenendo che le comunicazioni relative all'inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti debba avvenire solo quando vi siano delle variazioni (come del resto suggerisce la lettera dell'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, che parla di denuncia originaria o di "variazione" e non di "denuncia annuale") e non necessariamente ogni anno: del resto la sentenza spiega che il contribuente ha dimostrato documentalmente che la condizione di mancato utilizzo continua a persistere senza variazioni anche nel 2007, per cui risulta adeguatamente dimostrata l'assenza del presupposto impositivo. Lo stesso art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, la cui violazione è sostenuta dal ricorrente, afferma proprio testualmente che la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, che è proprio la tesi sostenuta dai giudici della Commissione Tributaria Regionale. In effetti, la circostanza che l'imposta sia calcolata prendendo come base di calcolo l'anno solare non implica come necessaria conseguenza che le denunce di variazione abbiano tale stessa cadenza in quanto non vi è ragionevolmente alcun bisogno che tale denuncia si faccia quando non si sia verificata alcuna variazione. Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 507 del 1993 in combinato disposto con gli artt. 23, 114, 117 e 119 Cost. in quanto la sentenza impugnata realizzerebbe una illegittima compressione dell'ambito di autonomia riservato alle autonomie locali, fra le quali rientrano a pieno titolo i Comuni.

Il motivo è infondato perché l'interpretazione fornita dalla sentenza non lede le prerogative delle autonomie locali in quanto l'imposta in questione va pur sempre

a beneficio del Comune, che però non può pretendere di dettare regole (l'obbligo di denuncia annuale anche quando non vi siano variazioni da comunicare) che non rispondono a reali esigenze impositive e che quindi, oltre ad andare contro i principi dettati dallo Statuto del contribuente, non rispondano neppure a criteri di ragionevolezza.

Con il quarto motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in quanto per mezzo di quest'ultima norma la sentenza impugnata avrebbe interpretato il regolamento comunale nel senso che per il contribuente sia sufficiente una comunicazione solo quando vi sia una variazione e non ogni anno, ipotesi questa non contemplata dall'art. 10 citato.

Il motivo è infondato in quanto, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, le ipotesi contemplate dall'art. 10 in questione sono da considerarsi meramente esemplificative e non tassative: è stato infatti affermato da questa Corte che i casi di tutela espressamente enunciati dal suddetto art. 10 riguardano situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti e non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (Cass. 14 gennaio 2015, n. 537) ed espressione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Ferma dunque l'applicabilità dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, la sua interpretazione nel caso di specie è, come già affermato di precedenza, perfettamente ragionevole e rispondente al principio di effettività della capacità contributiva e alla specifica ratio della norme impositive in questione, che si fondano sulla sottoponibilità all'imposta delle aree produttive di rifiuti, senza che debba inutilmente e irragionevolmente pretendersi un onere - quello di una comunicazione periodica ogni anno - che non è funzionale rispetto ad una corretta definizione dell'imposta.

Con il quinto motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 25 del regolamento del comune di Lucca, in quanto tali norme prevederebbero che la dichiarazione di variazione in diminuzione sarebbe idonea a spiegare la propria efficacia solo dal giorno della sua comunicazione all'ente gestore, avvenuta il 1° febbraio 2005, mentre gli anni di imposta oggetto di contestazione vanno dal 2003 al 2006.

Il motivo è infondato in quanto, come già affermato di precedenza, l'interpretazione della complessiva normativa effettuata dalla sentenza costituisce un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze impositive dell'ente locale e la salvaguardia del principio di correttezza, solidarietà e effettiva capacità contributiva, che impone di evitare di gravare il contribuente di adempimenti e preclusioni non strettamente funzionali alla corretta riscossione delle imposte, oltre che non previste dalla disciplina statale che peraltro, in quanto fonte

sovraordinata rispetto ai regolamenti, può da essi essere specificata ma non anche implicitamente derogata mediante la negazione della possibilità di affermare e provare, con una dichiarazione in variazione supportata da idonea documentazione, che una certa area era in passato inadatta a produrre rifiuti. In questa prospettiva la sentenza ha correttamente ritenuto la validità di una richiesta di esclusione dalla tariffa avvenuta in data 2 febbraio 2005 e non ripetuta l'anno successivo, a fronte dell'art. 70 del d.lgs. n.507 del 1993, che prevede che debba avvenire entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione ma senza stabilire una sanzione in caso di superamento di tale data. In effetti dalla sentenza emerge che trattavasi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, di imposte relative al 2006 nonché di alcune fatture relative al 2005 e al 2007, senza che dalla sentenza o dallo stesso ricorso sia emerso che il suddetto breve ritardo abbia determinato un qualche danno al ricorrente.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla sulle spese in quanto il contribuente non si è costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° marzo 2018.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V, ORDINANZA N. 9490 DEL 14 APRILE 2018.

ICP: ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PER GLI AUTONOLEGGI IN AEROPORTO

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9490 del 14 aprile 2018 ha affermato che le scritte apposte sulle paline informative che assolvono alla specifica funzione di indirizzare i clienti verso i locali aziendali, non sono soggette all'imposta comunale sulla pubblicità, quando: *“lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso il contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società OMISSIS, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell'ambito dell'aeroporto milanese”*

Più specificamente la Corte Costituzionale, con l'ordinanza in commento, ha affermato che quando lo scopo di scritte e cartelli è principalmente quello di indirizzare i soggetti già clienti nelle aree destinate al ritiro dei veicoli piuttosto che quello volto alla promozione della domanda di beni e/o servizi, l'imposta

sulla pubblicità non deve essere applicata.

Di seguito il testo dell'ordinanza commentata.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI DOMENICO - Presidente-
Dott. DE MASI ORONZO – Rel. Consigliere –

ORDINANZA

sul ricorso 22677-2011 proposto da:

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 72/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, udito l'Avvocato

RITENUTO

che la (OMISSIS) s.p.a., con ricorso notificato alla (OMISSIS) s.p.a., Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per il Comune di (OMISSIS), impugnava l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2007, in relazione a sette paline, ed altrettanti cassonetti luminosi, recanti il marchio "(OMISSIS)", situati in corrispondenza di posti auto riservati ai clienti della società di autonoleggio, all'interno di un parcheggio presso l'aeroporto di Milano Linate, assumendo, tra l'altro, che non assolvono ad alcuna funzione pubblicitaria;

che il ricorso veniva respinto dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di

Milano, e con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l'appello della contribuente, sul rilievo che i predetti mezzi segnaletici sono destinati ad indirizzare i clienti della società di autonoleggio, i quali hanno già concluso il contratto per usufruire del servizio, verso il posto nel quale ritirare il veicolo o riconsegnarlo al termine del noleggio, che il Concessionario ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi, cui la intimata resiste con controricorso;

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce (primo motivo), ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 507 del 1993, giacché il giudice di appello non ha chiarito se i segnali costituiti dalle paline e dai cassonetti recanti il logo "(OMISSIS)" siano o meno assimilabili all'insegna, la quale ha la funzione di indicare il luogo di esercizio dell'attività commerciale, e neppure ha considerato che la norma richiamata colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione diverse, al fine di migliorare l'immagine di una impresa, ovvero i suoi servizi e prodotti, come nel caso oggetto di causa, e (secondo motivo), ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, vizio di motivazione della sentenza impugnata, giacché il giudice di appello non ha in ogni caso esplicitato le ragioni per cui siffatti segnali non integrano mezzi pubblicitari atteso che essi non sono collocati presso la sede della società (OMISSIS);

che le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate e vanno disattese, in quanto il giudizio della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui le scritte "(OMISSIS)" apposte su paline e cassonetti assolvono alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della predetta società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, "*il cui accesso e riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano*", non si pone in contrasto con il quadro normativo che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità, secondo l'interpretazione costantemente data da questa Corte;

che il primo comma dell'art. 5, D.Lgs. n. 507 del 1993, individua il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ciò in quanto quel che rileva è l'astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, ed il secondo comma, della stessa norma, considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

che, inoltre, l'art. 17, comma 1 bis, D.Lgs. n. 507 del 1993, prevede che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

che, secondo il Concessionario, la pretesa impositiva di cui qui si controverte ha per oggetto mezzi pubblicitari assoggettabili all'imposizione in quanto riportano il marchio con cui la contribuente contraddistingue i servizi resi alla clientela, ed assolvono quindi alla funzione di far conoscere, alla massa indiscriminata dei potenziali utenti, il nome ed il servizio reso da una determinata impresa di autonoleggio presente sul mercato, sicché il riferimento all'insegna di esercizio, contenuto nella sentenza di secondo grado, sarebbe mal posto, dal momento che le caratteristiche del messaggio pubblicitario veicolato da paline e cassonetti depongo a favore di una loro funzione pubblicitaria, non meramente informativa del luogo di svolgimento dell'attività commerciale, e delle sue pertinenze (area di parcheggio);

che, in buona sostanza, il vizio di legittimità viene dedotto come causato da una valutazione asseritamente erronea della fattispecie concreta, in conseguenza dell'assimilazione dei predetti segnali all'insegna d'esercizio vera e propria, valutazione che viene denunciata anche in quanto espressa da sentenza affetta da carenze motivazionali relativamente all'accertamento fattuale dei giudici di merito; che, tuttavia, la prospettata violazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 507 del 1993, presuppone una erronea interpretazione della norma di legge, la quale non ricorre per il solo fatto che la CTR ha trovato un elemento di coerenza di sistema, che non equivale a confondere fattispecie normativamente diverse, nel principio affermato da questa Corte, con la sentenza n. 13824/2005, in materia di insegna d'esercizio, laddove è corretto escludere dalla imposizione dei mezzi pubblicitari quei segnali che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un'informazione (Cass. n. 13824/2005); che, sulla scorta degli elementi fattuali considerati (la presenza del solo marchio "(OMISSIS)" in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato alla ricorrente all'interno del parcheggio, l'accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell'aeroporto, l'adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa), il cui accertamento inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la decisione impugnata evidenzia che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società (OMISSIS), in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell'ambito aeroportuale milanese; che a tali precisi riscontri fattuali la ricorrente oppone, con il denunciato vizio motivazionale, la propria contraria affermazione (massaggio pubblicitario

rappresentato da scritte, di notevoli dimensioni, apposte su paline e cassonetti, reclamizzanti la denominazione dell'impresa di autonoleggio, tali da richiamare l'attenzione dei possibili utenti del servizio offerto) e, quindi, unicamente considerazioni meritali volte a contrastare il giudizio (di segno diverso) espresso dal giudice di appello, tanto però non costituisce idonea censura di quel giudizio, perché non rivela alcuno dei vizi di razionalità e logicità sui quali questa Corte può portare il suo controllo, non potendosi porre in discussione in sede di legittimità l'apprezzamento dei giudici di merito (Cass. 9097/2017);

che il vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, e non conferisce alla Corte di legittimità il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma appunto solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione;

che le spese del giudizio di legittimità vanno poste, secondo soccombenza, a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 aprile 2018.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 10701 DEL 4 MAGGIO 2018

NULLITA' DEL PIGNORAMENTO ESEGUITO FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE ASSEGNATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Con l'ordinanza n. 10701 del 4 maggio 2018 la Corte Suprema di Cassazione ha affermato la nullità del pignoramento disposto dal concessionario della riscossione fuori dal proprio ambito di competenza territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia.

In tal senso, i giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso di un contribuente che lamentava l'illegittimità di un pignoramento di conto corrente eseguito dalla concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Milano, fuori dal proprio ambito territoriale di competenza con notifica alla banca debitrice presso

la sede della Parma.

Sull'argomento gli Ermellini hanno affermato che l'art. 46 del Dpr 602/1973 stabilisce che: *“ il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere. Il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia. Nel caso di specie, la concessione si riferisce incontestatamente alla provincia di Milano e non a quella di Parma, dove, del pari pacificamente, è stato eseguito il pignoramento nella forma speciale del d.P.R. 602/1973, art. 72 bis. L'art. 72 bis non contiene deroghe all'art. 46 in punto di necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza.”*

Per cui il ricorso è accolto.

Di seguito si riporta il testo della predetta ordinanza.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Dott. DI IASI Camilla | - Presidente - |
| Dott. ZOSO Liana Maria Teresa | - Consigliere - |
| Dott. BALSAMO Milena | - Consigliere..... - |
| Dott. MONDINI Antonia | - Rel. Consigliere - |
| Dott. CASTORINA Rosaria Maria | - Consigliere - |

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3064-2017 proposto da:

sul ricorso 23009-2013 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. con sentenza in data 25.2.2013, la commissione tributaria regionale della Lombardia confermava il rigetto, di cui già nella sentenza di primo grado, del ricorso con cui R.A. aveva inteso contestare il pignoramento eseguito dalla concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Milano, Equitalia Esatri spa, poi divenuta Equitalia Nord spa, delle somme presenti su un conto corrente di cui egli era titolare presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, deducendo, per quanto ancora rileva, che il pignoramento era basato su cartelle mai notificategli e che era stato eseguito dall'agente della riscossione fuori del proprio ambito territoriale in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46;

2. la commissione affermava, in primo luogo, che la querela di falso presentata in via principale dal contribuente contro le ricevute di ritorno delle raccomandate di notifica di due delle cartelle, era ininfluyente sia perché presentata dopo che i giudici di primo grado "avevano rilevato la sua mancanza" (il rilievo era stato effettuato a fronte della pretesa del contribuente di privare di valore gli avvisi chiedendo la verifica delle sottoscrizioni appostevi) sia perché "*riferita ad atti resi comunque noti al ricorrente e non opposti*"; affermava, in secondo luogo, che le notifiche delle cartelle di cui mancavano le relate non potevano essere contestate perché avrebbero potuto esserlo solo mediante l'impugnazione degli avvisi di intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, regolarmente notificati al ricorrente; affermava, in terzo luogo, che non vi era stata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46;

3. il R. chiede la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale sulla base di tre motivi:

3.1. col primo, il ricorrente censura la sentenza per avere la commissione, con quanto affermato in primo luogo, violato o falsamente applicato l'art. 221 c.p.c., il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26, 50 e 72, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, art. 24 Cost., perché la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del procedimento e perché la circostanza che le cartelle gli erano state comunque rese note e non erano state impugnate, era assolutamente priva di riscontro;

3.2. col secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza per avere la commissione, con quanto affermato in secondo luogo, violato o falsamente applicato il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26, 46, 50, 72, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, art. 24 Cost., perché la notifica delle cartelle era indispensabile presupposto della procedura esecutiva, non poteva essere omessa e a niente rilevava la notifica delle successive intimazioni di pagamento;

3.3. col terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza per avere la commissione, con quanto affermato in terzo luogo, falsamente applicato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46 o omesso di motivare sul ritenuto rispetto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46 per essere stato eccepito in primo grado e nell'atto di appello che Equitalia Nord, concessionaria per la riscossione per la provincia di Milano, aveva proceduto al pignoramento fuori dal proprio ambito territoriale di competenza con notifica alla banca debitrice presso la sede della Parma;

4. Equitalia Nord spa si è difesa con controricorso;

5. il primo motivo va disatteso perché l'affermazione della commissione regionale di irrilevanza della contestazione della notifica delle due cartelle in parola perché "*riferita ad atti resi comunque noti al ricorrente e non opposti*" non è stata attaccata sotto l'unico profilo sotto il quale poteva esserlo in questa sede ossia sotto il profilo della violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per carenza assoluta di motivazione;

6. il secondo motivo va disatteso perché non pertinente alla affermazione oggetto di censura:

6.1. la commissione non ha affermato che la notifica delle cartelle non era indispensabile presupposto della procedura esecutiva e poteva essere omessa, ma ha affermato -e l'affermazione è giuridicamente corretta, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 - che con l'impugnazione dell'atto di pignoramento non potevano essere sollevate questioni sulla notifica delle cartelle in parola in quanto tali questioni avrebbero potuto essere sollevate solo mediante l'impugnazione degli avvisi di intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, regolarmente notificati al ricorrente e non impugnati;

7. il terzo motivo di ricorso è fondato:

7.1. il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46 stabilisce che "il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere";

7.2. il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia;

7.3. nel caso di specie, la concessione si riferisce incontestatamente alla provincia di Milano e non alla provincia di Parma, dove, del pari pacificamente, è stato eseguito il pignoramento nella forma speciale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis;

7.4. l'art. 72 bis non contiene deroghe all'art. 46 in punto di necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza;

8. il terzo motivo di ricorso va dunque accolto;

9. in ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere cassata e,

non essendovi alcun accertamento in fatto da svolgere, è possibile decidere nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell'iniziale ricorso di R.A..

10. le spese del merito sono compensate in ragione degli sviluppi processuali, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Diritto

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso iniziale di R.A.; compensa le spese del merito;

condanna EQUITALIA NORD a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, ORDINANZA N. 10733 DEL 4 MAGGIO 2018

COSAP: TASSABILE LA PARTE DEL PIANO DI CAPLESTIO DI UN'AREA GRAVATA DA SERVITU' PUBBLICA DI PASSAGGIO SOSTITUITO CON GRIGLIE.

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto avverso una sentenza d'appello favorevole al condominio appellante che ha ritenuto che il canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche presuppone l'esistenza di una concessione, che nella specie non v'era, deducendo da ciò che il Comune non poteva pretendere alcunché a titolo di canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche.

Sull'argomento l'ordinanza in commento ha chiarito che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un *quid* ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo.

Ne deriva che: “[..] è obbligato al pagamento del canone il condominio che

abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima» (Cass. 18037/2009)".

Per cui il ricorso è accolto.

Di seguito il testo della sentenza.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Dott. GIUSTI Alberto | - Presidente - |
| Dott. PICARONI Elisa | - Consigliere - |
| Dott. SCALISI Antonio | - Consigliere - |
| Dott. TEDESCO Giuseppe | - Rel. Consigliere - |
| Dott. SCARPA Antonio | - Consigliere - |

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3560/2014 R.G. proposto da:

ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv. (OMISSIS) dell'Avvocatura Capitolina, presso di loro domiciliato in Roma, (OMISSIS);

- **ricorrente** -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

- **intimato** -

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21583 depositata il 29 ottobre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

- il giudice di pace di Roma ha accolto la domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) nei confronti del Comune di Roma, al fine di ottenere l'annullamento di avviso di liquidazione per omesso pagamento dell'importo di Euro 2.284,00, preteso dell'ente territoriale a titolo di canone per l'occupazione di spazi di aree

pubbliche per l'anno 2005 (griglie e intercapedini poste lungo il perimetro dell'edificio condominiale);

- la sentenza è stata confermata in grado d'appello dal Tribunale di Roma;
- il giudice d'appello ha ritenuto che il canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche presupponeva l'esistenza di una concessione, che nella specie non era stata rilasciata, deducendo da ciò che il Comune non poteva pretendere alcunché per il titolo sopra indicato;
- contro la sentenza il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;
- il Condominio (OMISSIS) è rimasto intimato.

Considerato in diritto:

- il solo motivo di ricorso pone la questione se l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche (COSAP) implichi l'esistenza di un provvedimento di concessione in guisa che il canone non è dovuto in mancanza di tale provvedimento e al cospetto di una occupazione abusiva, come ha ritenuto la sentenza impugnata, ovvero se la concessione possa essere solo presunta, con la conseguenza che il canone è dovuto anche in caso di occupazione abusiva: questa è la tesi sostenuta con il ricorso;
- il ricorso è fondato;
- in materia questa Suprema Corte ha stabilito il seguente principio: "il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo. Ne deriva che è obbligato al pagamento del canone il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima" (Cass. 18037/2009);
- in conformità a tale principio - dal quale la sentenza impugnata si è evidentemente discostata
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente escluso la natura tributaria delle controversie attinenti alla debenza del canone in questione (Cass., S.U. (Ord.), n. 14864/2006; conf. S.U. (Ord.), n. 12167/2003);
- la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato attenendosi al principio di cui sopra;

- il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Diritto

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018 Utente:

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N. 11497 DELL' 11 MAGGIO 2018

ACQUIESCENZA: E' LEGITTIMA LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI FISCALI PER ACQUIESCENZA DEL CONTRIBUENTE RISPETTO A SINGOLI ADDEBITI CONTENUTI NELL'ACCERTAMENTO

La Suprema Corte di Cassazione con l'interessante pronuncia in commento riconosce legittima la riduzione delle sanzioni fiscali per acquiescenza del contribuente rispetto a singoli addebiti contenuti nell'accertamento.

La pronuncia trae origine dalla contestazione dell'Agenzia delle Entrate eseguita ad alcuni coeredi che avevano provveduto ad alienare ad una cooperativa edilizia alcuni immobili acquisiti per successione *mortis causa*.

A parere dell'Ufficio il ricavato dell'alienazione immobiliare costituiva una plusvalenza tassabile e per tale ragione si emetteva un avviso di accertamento, per recuperare la maggiori imposte. Nel medesimo atto erano poi contestate autonome pretese fiscali differenti rispetto alla plusvalenza.

Il provvedimento era impugnato in parte, poiché gli eredi decidevano di versare alcuni degli importi intimati nell'avviso di accertamento, prestando quindi acquiescenza parziale alla pretese dell'Amministrazione.

Le doglianze dei contribuenti venivano accolte sia in primo che in secondo grado. Avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione, per sostenere la legittimità integrale della pretesa fiscale e rappresentando l'irregolarità del pagamento parziale dei tributi in quanto non era ammissibile una acquiescenza parziale.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame ha rigettato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate affermando il principio di diritto secondo cui *“in materia tributaria, l'istituto dell'acquiescenza di cui all'art.15 d.lgs. n. 218 del 1997 può operare, in ragione della ratio deflativa ad esso sottesa, anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario”*.

Di seguito la sentenza commentata.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE

:

Dott. STALLA Giacomo Maria - Presidente-

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Rel. Consigliere –

ORDINANZA

sul ricorso 12265-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), MACCHI RICCARDO, elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS)

- controricorrenti -

avverso la sentenza n, 55/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 24/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che i coeredi (OMISSIS) proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese impugnando gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva constatato a loro carico ai fini IRPEF e, in parte, ai fini IRAP e IVA, per l'anno d'imposta 2003, un maggior reddito imponibile e un maggior volume d'affari per aver omesso di dichiarare la plusvalenza, ex art. 67 del d.lgs. n. 917 del 1986 (TUIR) asseritamente realizzata

vendendo alla (OMISSIS) in data 19 maggio 2003 alcuni immobili costituiti da fabbricati e relative aree pertinenziali siti in (OMISSIS) (Varese) per il prezzo di euro 2.471.890 euro;

che i ricorrenti sostenevano che non poteva configurarsi alcuna plusvalenza, sia perché avevano effettuato la cessione dopo aver acquistato gli immobili *iure successionis*, fattispecie espressamente esclusa dal regime delle plusvalenze, sia perché si trattava di immobili già edificati e non già di aree edificabili;

che avverso detta decisione proponeva appello l'Agenzia delle entrate, ritenendo: che, innanzitutto oggetto della cessione sarebbero state non aree già edificate ma aree edificabili, in quanto dall'atto di compravendita emergeva come le parti avessero programmato la demolizione degli edifici insistenti sulle aree cedute, cosicché queste avrebbero dovuto considerarsi cedute in ragione del loro carattere edificabile, confermato poi dall'avvenuta demolizione e dall'edificazione *ex novo* di un supermercato da parte della (OMISSIS), soggetto acquirente;

che la Commissione Tributaria Provinciale non si sarebbe pronunciata sull'eccezione con cui l'Ufficio aveva reputato inefficace il versamento effettuato da (OMISSIS) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 ai fini della riduzione delle sanzioni, in quanto tale norma, che permette una forma di definizione agevolata delle sanzioni per i contribuenti che rinuncino all'impugnazione, non sarebbe applicabile in quanto l'avviso di accertamento era stato impugnato;

che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 55/38/11 del 24 marzo 2011, rigettava l'appello, rilevando:

che, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 917 del 1986, la cessione di aree già edificate può dare luogo a plusvalenze solo se vi sia stata lottizzazione dei terreni o sia stata effettuata l'esecuzione di opere finalizzate a renderli edificabili (eventi non verificatisi nel caso di specie), esclusi in ogni caso quelli acquisiti per successione;

che, inoltre, nessuna rilevanza poteva avere l'intenzione dell'acquirente di demolire gli edifici esistenti per costruire un supermercato;

che, infine, e con riguardo in particolare alla seconda doglianza dell'Ufficio, i contribuenti avrebbero effettuato il pagamento ex art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 per una vicenda (omissione della dichiarazione dei redditi per somme percepite a titolo diverso da quello attinente alla presente controversia) ben distinta da quella relativa alla presunta plusvalenza realizzata per gli immobili ceduti a Varese;

che l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi e che i contribuenti si costituivano con controricorso con il quale chiedevano il rigetto del ricorso;

che a ridosso della camera di consiglio la Procura Generale depositava conclusioni scritte con le quali sosteneva il rigetto del ricorso ed i contribuenti

depositavano una memoria con la quale insistevano per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369 cod. civ. per avere interpretato in maniera scorretta i suddetti criteri interpretativi in relazione al contratto di cessione degli immobili alla (OMISSIS), in quanto il contratto andrebbe interpretato come cessione di aree edificabili e non invece già edificate; che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in quanto la riduzione delle sanzioni previste dall'art. 15 cit. non troverebbe applicazione nel caso in cui il contribuente si limiti a prestare acquiescenza ad una parte soltanto dell'avviso di accertamento, sia pure dotata di una propria autonomia, ed invece impugni l'altra parte;

che entrambi i motivi sono infondati;

che infatti, con riguardo al primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha censurato sotto il profilo della violazione di legge l'interpretazione del contratto compiuta dalla Commissione Tributaria Regionale, ma quest'ultima ha risolto la controversia - oltre che motivando in relazione alla non debenza della pretesa del Fisco in relazione alla loro qualifica di eredi, aspetto che non è stato oggetto di impugnazione da parte dell'Agenzia delle entrate e che quindi da solo sarebbe sufficiente a determinare il rigetto dell'intero ricorso - mediante una ricostruzione piana e lineare dell'effettiva causa negoziale del contratto oggetto dell'avviso di accertamento, il che ha comportato l'applicazione di criteri legali di natura prettamente interpretativa (Cass. 13 aprile 2016, n. 7254) che hanno portato, conformemente al *nomen iuris* concordemente adottato dalle parti, a riconoscere nel contratto posto in essere dalle parti una cessione di aree già edificate;

che dunque il giudice di merito ha congruamente motivato, ragion per cui non si ravvisa l'irragionevolezza della motivazione nell'applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 cod. civ. e questa Corte ha affermato, in tema di interpretazione del contratto, che la ricerca e l'individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29111);

che in particolare occorre altresì considerare che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui - fermo il principio secondo cui l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli

artt. 1362 e ss. cod. civ. - non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una o più clausole siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 31122 del 29/12/2017; Cass. 03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178);

che, quanto al secondo motivo - a prescindere dalla circostanza che esso appare prima *facie* inammissibile in quanto solleva una questione estranea al *thema decidendum*, perché sollevata dall'attuale ricorrente solo in grado di appello - l'interpretazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 offerta dalla sentenza impugnata è ragionevole (art. 3 Cost.) e, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che tale interpretazione sarebbe in contrasto con la ratio della norma volta a deflazionare il contenzioso, risponde proprio a tale ratio, evitando che la scelta - che nella prospettiva del contribuente risulta essere casuale e comunque fuori dalla sua sfera di controllo - dell'Ufficio di inserire in un unico avviso di accertamento due vicende fiscalmente completamente autonome (circostanza quest'ultima riconosciuta anche dal ricorrente) possa andare a scapito del contribuente, impedendogli la possibilità per una vicenda di adire - peraltro a ragione - il giudice tributario e per l'altra vicenda di accedere ad un istituto per lui premiale ma i cui benefici vanno indirettamente a favore di tutta la collettività (in ossequio al principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.), che si avvantaggia della mancata nascita di una nuova lite;

ritenuto che pertanto va affermato il principio di diritto secondo cui «in materia tributaria, l'istituto dell'acquiescenza di cui all'art.15 d.lgs. n. 218 del 1997 può operare, in ragione della ratio deflativa ad esso sottesa, anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario»; ritenuto che pertanto il ricorso dell'Agenzia delle entrate va rigettato e che la disciplina delle spese segue la soccombenza;

che non sussistono i presupposti della lite temeraria di cui all'art. 96 cod. proc. civ., genericamente invocati dai controricorrenti, anche in relazione all'assenza di specifici precedenti (come pure rilevato dalla sentenza impugnata);

P.Q.M.

Rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.000, oltre a rimborso forfettario e ad accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2018.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V, ORDINANZA N. 12783 DEL 23 MAGGIO 2018

ICP: I MEZZI PUBBLICITARI DATI IN CONCESSIONE SOGGIACCONO ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

Con la pronuncia in epigrafe la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento sul tema. Il caso di specie riguarda l'utilizzo di alcuni mezzi pubblicitari affidati in concessione dal Comune per i quali il medesimo ente richiedeva il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

La società concessionaria, ritenendo l'imposta non dovuta perché del servizio di esposizione era titolare il Comune concedente, impugnava l'avviso di accertamento.

La CTP e la CTR accoglievano le doglianze della società contribuente. L'Ente impositore proponeva quindi ricorso dinanzi la Corte di Cassazione denunciando l'omessa valutazione di un aspetto ritenuto determinante. Il ricorrente considerando che la concessione posta a monte affidava la disponibilità dei mezzi pubblicitari al privato e che ai fini dell'imposizione sarebbe rilevante la mera disponibilità degli impianti, riteneva che l'imposizione sarebbe stata legittima in ragione della disponibilità in capo al privato dei mezzi pubblicitari per tutta la durata della concessione in disamina.

La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune affermando che *“il presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell'impresa, anche mediante la concessione, destinato al potenziale uso pubblicitario (in termini, Cass. n. 20873/2007)”*.

Di seguito il testo della sentenza commentata.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente-
Dott. BALSAMO Milena – Rel. Consigliere –

ORDINANZA

sul ricorso 12401-2012 proposto da:

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM.TRIB. REG. di MILANO, depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

§. Alla società (OMISSIS) s.r.l. veniva notificato avviso di accertamento per l'imposta di pubblicità dell'anno 2009 per l'utilizzo di alcuni mezzi pubblicitari nel territorio comunale di Busto Arsizio, dati in concessione dall'amministrazione comunale; avverso detto atto la società proponeva ricorso innanzi alla C.T.P. di Varese per assoluto difetto di motivazione, nonché per erronea determinazione della pretesa, ritenuta peraltro insussistente, perché del servizio di esposizione degli striscioni pubblicitari ne era titolare il comune che lo aveva dato in concessione.

La C.T. di primo grado accoglieva il ricorso.

Su gravame della società (OMISSIS) srl - la C.T.R. di Milano confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che trattandosi di servizio proprio del Comune che lo aveva affidato, mediante convenzione, ad una società specializzata, il cui nome non appare nei cartelli pubblicitari, il destinatario dell'imposta doveva essere individuato nell'amministrazione comunale, sebbene esente per legge.

Avverso detta decisione n. 9/20/11, depositata il 24.01.2012, la società (OMISSIS) srl propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La società contribuente non si è costituita.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo si denuncia omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., dolendosi dell'omessa valutazione della convenzione che concedeva la disponibilità dei mezzi pubblicitari, circostanza ritenuta decisiva ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 6 D.lgs 1993/507.

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e l'erronea applicazione degli artt.5,6,7 8 e 12 d.lgs. n. 507/1993 ex art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la pronuncia impugnata per non aver considerato l'irrilevanza della diffusione pubblicitaria del nome della società Fare, assumendo rilievo, ai fini dell'imposizione, la mera disponibilità degli impianti.

4. I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto intimamente connessi.

Non può essere condivisa l'interpretazione data dalla C.T.R., secondo la quale, oggetto dell'imposta sarebbe non il "mezzo disponibile", ma il "mezzo effettivamente utilizzato", con la conseguenza che l'amministrazione comunale dovrebbe accertare se il mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato per la "diffusione dei messaggi pubblicitari".

Ciò in quanto, è ben vero che l'art. 5, primo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, afferma che "La diffusione di messaggi pubblicitari ... è soggetta all'imposta ..." sulla pubblicità, ma si deve tener conto anche del fatto: - che l'art. 5 è solo una norma integrativa dell'oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione, cui è interessata la ricorrente; - che, quando l'art. 7, regola la quantità del contenuto dell'imposta, assume come parametro per la sua determinazione la "superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell'impianto; - che l'art. 8 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prescrive che nella dichiarazione del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare (comma 2°); che l'art. 6, primo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che "Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso"; - che, infine, l'art. 12 si limita a disciplinare l'applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie.

Se si tiene conto di tutte queste disposizioni normative, si deve ritenere che, nonostante la formula letteraria adottata dall'art. 5, primo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oggetto del tributo è "il mezzo disponibile" e non "il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari", e, tanto meno, perciò, che oggetto del tributo sia l'attività di diffusione di tali messaggi (cfr. sent. n. 6446 del 2004; Cass. 109/2005; 23007 del 2009; n. 5039 del 2015; n. 5973 del 2016),

In altri termini, presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell'impresa (nel caso di specie, superiore ai tre mesi) - anche a mezzo concessione - destinato al potenziale uso pubblicitario (in termini, Cass. n. 20873/2007).

D'altra parte, "la pretesa che su ogni dichiarazione del contribuente si debba effettuare un'attività istruttoria di accertamento non è soltanto contraria al sistema adottato dal legislatore per conformare il regime dell'imposta di pubblicità, ma è contrario anche al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cosi.), che sarebbe costretta, sempre e

comunque, ad effettuare accertamenti per fenomeni di massa, quali sono quelli degli impianti pubblicitari, sia al principio di collaborazione e di buona fede, che, ai sensi dell'art. 10.1 L. 27 luglio 2000, n. 212, regola i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, nel senso, tra l'altro, che la gestione del rapporto giuridico tributario si avvia intanto sul presupposto, che si dà per scontato in via di principio, che le dichiarazioni del contribuente sono vere, e che solo successivamente l'eventuale riconduzione a verità è operata così dall'ufficio tributario in sede di accertamento come dallo stesso contribuente in sede di rettifica della dichiarazione o di richiesta di rimborso" (Cass. n.16117/2007).

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite della fase di merito, tenuto conto dell'esito finale del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso introduttivo dell'ente contribuente;
- Compensa le spese del giudizio di merito;
- condanna l'ente contribuente alle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Così deciso in ROMA il 18.04.2018

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ VI, ORDINANZA N. 12745 DEL 23 MEGGIO 2018

TARSU: CENTRO COMMERCIALE SOGGETTO PASSIVO.

In base all'art.63, 3 co. d.lgs. 507/93: "Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della Tarsu."

A stabilirlo è la Corte Costituzionale che, con la pronuncia in epigrafe, è stata

chiamata a decidere in ordine ad un avviso di accertamento Tarsu 2010 notificato ad un ipermercato relativamente ai locali ed alle aree ricomprese nel Centro Commerciale Integrato, in qualità di soggetto gestore dei servizi comuni.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ V, ORDINANZA N. 12312 DEL 18 MEGGIO 2018

**DIRITTI DI AFFISSIONE: I MANIFESTI DI NATURA POLITICA AFFISSI
FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI RISERVATI NON SONO SOGGETTI AD
ESENZIONE.**

La pronuncia in esame ha origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento da parte di un partito politico avente ad oggetto il recupero dei diritti di affissione relativi a manifesti aventi contenuto politico – ideologico affissi al di fuori degli spazi consentiti.

Le commissioni tributarie adite respingevano i ricorsi sul rilievo che le norme regolamentari del Comune prevedevano l'esenzione dal pagamento del diritto di affissione di manifesti con contenuto politico solo se affissi in appositi spazi specificamente individuati mentre, nel caso in esame, i manifesti venivano affissi in spazi dedicati alle affissioni commerciali.

Avverso la sentenza della CTR il partito politico ha proposto ricorso per Cassazione denunciando che la pubblicità ideologica è esente da autorizzazioni o imposte stante la propria finalità sociale e culturale intrinseca al messaggio politico diffuso.

La Cassazione ha respinto il ricorso chiarendo che *“Per quanto riguarda l'assunto secondo cui i messaggi di natura politica od ideologica non sono soggetti ad alcun pagamento di imposta, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale (n. 89 del 1979 e n. 301 del 2000), la censura non è pertinente, riguardando tali decisioni l'imposta sulla pubblicità che la Corte Costituzionale ha ritenuto non dovuta per i messaggi cosiddetti ideologici e vertendosi, invece, nel caso in esame, nella diversa ipotesi di affissioni al di fuori degli spazi consentiti, la cui disciplina il giudice delle leggi ha ritenuto nel tempo sempre conforme a costituzione in quanto relativa alle modalità di esercizio del diritto (sent. n. 1/56; n. 48/64; n. 129/70; n. 89/79).”*

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ V, ORDINANZA N. 8472 DEL 6 APRILE 2018

AI FINI DELLA RITUALITA' DELLA NOTIFICA PRESSO LA SEDE LEGALE L'ATTO IMPOSITIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 145 C.P.C.

Qualora la notifica di un atto impositivo avvenga presso la sede legale della società e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l'atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., ossia al "*rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa*", tra i quali non è, pertanto, compreso il "familiare convivente" del legale rappresentante dell'ente, sicché è nulla la notifica eseguita nelle mani del medesimo.

E' quanto ha stabilito la Corte Costituzionale che con la sentenza in commento ha rigettato il ricorso avverso la sentenza emessa della CTR Campania, con cui, in merito ad una controversia riguardante l'impugnazione di una intimazione di pagamento, veniva rigettato l'appello proposto dalla concessionaria, sul presupposto della irregolare notifica della cartella di pagamento presupposta emessa per TARSU.

TAR LAZIO, SENTENZA N. 5621 DEL 21MAGGIO 2018

NELLE GARE DI APPALTO SOPRA SOGLIA E' LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DELL'AFFIDATARIO USCENTE DAL NOVERO DEGLI OPERATORI INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

Il TAR Lazio con la sentenza in epigrafe ha dichiarato legittima l'aggiudicazione di una gara indetta con procedura negoziata sopra soglia nella quale era stato escluso, dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata, l'affidatario uscente.

Il TAR chiarisce che il principio di rotazione non è previsione esclusiva per i contratti sotto soglia, ma è istituito da applicare anche in caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.Lgs 50/16.

Ed invero, attraverso la riferita pronuncia, i giudici amministrativi hanno avuto

modo di affermare che *“corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell’invito all’affidatario uscente (cft., Cons. Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Consiglio di Stato, sez. V, 13/12/2017, n. 5854)”*.

Ne consegue che non necessita di specifica motivazione l’opzione di escludere l’affidatario uscente dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata, *“non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) (C.d.S., VI, 31 Agosto 2017, n. 4125), e dell’applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori diversi, da quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata per il verificarsi di situazioni non prevedibili”*.

La sentenza, invero, non convince proprio perché l’esclusione del precedente operatore costituisce violazione del principio di concorrenza e di massima partecipazione, principio che può trovare deroga solo negli appalti sotto soglia.

Di seguito la sentenza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(SEZIONE PRIMA)**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13381 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da (OMISSIS). S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), ed altri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.(OMISSIS). in Roma, (OMISSIS);

contro

Senato della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

(OMISSIS)srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a) della nota prot. UGC - 1030 del 12.12.2017, in parte qua, con cui il Vice Segretario Generale del Senato della Repubblica comunica che:

- si è "nelle more dell'espletamento" di non meglio precisate "procedure in corso";

- la scadenza, per il prossimo 31.12.2017, della "proroga tecnica dell'ordinativo principale di Fornitura" (Servizi di Facility Management per i palazzi in uso al Senato della Repubblica);

- l'immediato recesso dal contratto di proroga tecnica "all'identificazione di nuovo contraente" e la richiesta di disponibilità ad una nuova proroga tecnica per il periodo "1/01/2018 - 30/06/2018 per il servizio di manutenzione degli elevatori e per il periodo 1/01/2018 - 28/02/2018 per tutti gli altri servizi ricompresi nel citato ordinativo principale";

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ivi compresi:

b.1) la lettera di invito prot. P.T./2017.5241 del 15.9.2017, di indizione della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs 50/16 "per il servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza del Senato della Repubblica" (Procedura CIG 72019125CA), anche perché non inviata alla ricorrente;

b.2) tutti gli atti costituenti la lex specialis della procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. 50/16 (Capitolato Tecnico - Piano minimo degli interventi di manutenzione programmata - piano controlli sugli impianti e relativa strumentazione necessaria), ove da interpretare in senso restrittivo degli interessi della ricorrente, e alla prosecuzione del servizio e alla partecipazione alla procedura negoziata;

b.3) i verbali tutti della procedura de qua, in uno all'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara;

nonché per la declaratoria

dell'inefficacia del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 121 e ss. d.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'aggiudicataria in via definitiva alla gara.

Con motivi aggiunti presentati il 18/1/2018: per l'annullamento della delibera n. 481/XVII del 22.12.2017, con la quale il Collegio dei Senatori Questori ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della Società (OMISSIS) s.r.l.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Senato della Repubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 29 dicembre 2017 e depositato in pari data, la (OMISSIS) s.p.a., in proprio e quale mandataria del (OMISSIS) formato con il

Consorzio (OMISSIS)Rom, impugna gli atti meglio descritti in epigrafe con i quali il Senato della Repubblica ha disposto l'avvio di procedura negoziata alla quale non è stata invitata la ricorrente ed il recesso dalla proroga con quest'ultima "all'identificazione di nuovo contraente".

Esponde la ricorrente quanto segue:

- è affidata l'appalto integrato di "Servizi di Facility Management" per i palazzi in uso al Senato della Repubblica (Lotto 8), giusta contratto prot. 3923 stipulato il 31.10.2012, all'esito di gara europea istruita da (OMISSIS), in adesione alla Convenzione FM 3;
- alla scadenza del periodo contrattuale il Senato della Repubblica disponeva, in favore del (OMISSIS) ricorrente, una proroga tecnica degli effetti contrattuali, fino alla data del 31.12.2017;
- con nota impugnata del 12/12/2017 il Vice Segretario Generale del Senato della Repubblica chiedeva la disponibilità, "nelle more dell'espletamento delle procedure in corso, alla luce del parere ANAC n. AG 33/13 del 16 marzo 2013 (...) ad una proroga tecnica del contratto OPF- 4000 citato in oggetto e connessi atti aggiuntivi successivi, per il periodo 1/01/2018 - 30/06/2018 per il servizio di manutenzione degli elevatori e per il periodo 1/01/2018 - 28/02/2018 per tutti gli altri servizi ricompresi nel citato ordinativo principale" e comunicava che "all'identificazione di nuovo contraente, questa Amministrazione provvederà immediatamente a recedere dal contratto di proroga tecnica dandone comunicazione a codesto (OMISSIS) con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di operatività del recesso stesso. Alla data di efficacia del recesso, codesto (OMISSIS) dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, senza diritto al riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo per le prestazioni non ancora eseguite";
- a seguito di ulteriori verifiche ha appreso che per il riaffidamento di due dei servizi ricompresi nel lotto n. 8 del Facility Management - cioè dei servizi di "minuto mantenimento edile dei palazzi in uso al Senato della Repubblica" e di "manutenzione degli impianti di sicurezza del Senato della Repubblica" (oggetto della presente impugnativa) - sono state indette due diverse procedure negoziate ex art. 63 del d.lgs. 50/16, alle quali il (OMISSIS) non è stato invitato a presentare offerta.

Avverso gli atti sopra descritti la ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:

- 1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di cui al combinato disposto dell'art. 97 Cost. e della legge 241/90, violazione e falsa applicazione delle Linee Guida di ANAC, di cui alla Delibera 21 settembre

2016 n. 1005, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e sproporzione, da cui sarebbe affetta la decisione di frazionare i servizi ricompresi nel Facility Management, salvo poi riaccorparli una volta attivata la convenzione FM4, benché lo stesso parere ANAC 33 del 2013, richiamato nella nota impugnata del 12/12/2017, legittimi anche l'opzione della proroga tecnica in favore del gestore uscente di un servizio integrato "per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura (...) ed avviare l'esecuzione da parte del/i nuovo/i ; aggiudicatario/i", se tanto determina convenienza e vantaggi per il pubblico interesse. Sarebbe poi illegittimo, alla luce delle norme e dei principi citati, nonché del parere Anac citato, interrompere la proroga tecnica non per avviare una nuova gara, bensì per attivare una procedura d'urgenza prima dell'indizione della gara pubblica, atteso peraltro che la procedura negoziata è ammessa solo in casi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili. L'Amministrazione, inoltre, non avrebbe valutato la convenienza del frazionamento dei servizi, né il pubblico interesse a fronte dei maggiori costi che saranno sostenuti dalla P.A. e degli inconvenienti derivanti dalla discontinuità nel servizio. Illegittima sarebbe inoltre anche la scelta del criterio di assegnazione prescelto del massimo ribasso, trattandosi di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera per il quale non risulta allegata dalla Stazione Appaltante la riconducibilità del servizio a prestazioni standardizzate;

2) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di cui al combinato disposto dell'art. 97 Cost. e della legge 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e sproporzione, in quanto non avere invitato alla "gara ponte" un operatore che ha sempre prestato un lodevole servizio è scelta irrazionale, atteso che l'esperienza maturata in tale attività avrebbe consentito alla Romeo Gestioni di formulare una offerta maggiormente competitiva e conveniente. Trattandosi, peraltro, di appalto sopra soglia, la Stazione Appaltante non avrebbe potuto in via automatica omettere l'invito del precedente Gestore, tanto più che la giurisprudenza ha evidenziato che, "a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione", vanno privilegiati i valori della concorrenzialità e massima partecipazione per cui, in linea di massima, non sussisterebbero ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale;

3) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di cui al combinato disposto dell'art. 97 Cost. e della legge 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e sproporzione, in quanto la P.A., consapevole della scadenza del contratto, avrebbe potuto ricorrere ad una procedura aperta per tempo, con

conseguente insussistenza del presupposto per l'avvio della procedura negoziata che nella nuova disposizione di cui all'art. 63 del Codice Appalti contiene una disciplina improntata a maggiore rigore nel configurare detta procedura quale sistema eccezionale di scelta del contraente.

L'11 gennaio 2018 si è costituito il Senato della Repubblica che con memoria, depositata in pari data, resiste nel merito ed eccepisce il difetto di interesse della ricorrente ad impugnare gli atti della gara in quanto priva della legittimazione ad essere invitata alla gara.

Il 18 gennaio 2018 la (OMISSIS) s.p.a. deposita motivi aggiunti con cui impugna, per illegittimità derivata dai vizi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio, la delibera n. 481/XVII del 22.12.2017, con la quale il Collegio dei Senatori Questori ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della (OMISSIS) s.r.l. ed articola ulteriori censure avverso gli atti già impugnati.

In particolare, avverso tali ultimi atti deduce:

- la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di cui al combinato disposto dell'art. 97 Cost. e della legge 241/90, violazione e falsa applicazione delle Linee Guida di ANAC, di cui alla Delibera 21 settembre n. 1005, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta, disapplicazione di precedente atto amministrativo, sproporzione, atteso che, con le delibere n. 416/XVII, 417/XVII, 418/XVII e 419/XVII del 29.6.2017, il Collegio dei Senatori Questori disattendendo, senza motivazione, il criterio stabilito dal Consiglio di Presidenza, faceva ricorso al criterio del minor prezzo "in considerazione dell'urgenza e della durata limitata dell'appalto", non avendone la competenza, in violazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 107 del 10 maggio 2017 ed in carenza dei presupposti che consentono il ricorso al criterio del maggior ribasso. L'indizione della procedura negoziata sarebbe poi illegittima ove richiama il parere dell'ANAC del 21/6/2017, atteso che quest'ultimo si è limitato a riconoscere la legittimità di ricorrere a nuova procedura concorsuale "eventualmente valutando di procedere anche con procedura negoziata", nulla indicando in merito all'utilizzo del criterio del maggior ribasso.

Alla pubblica udienza del 9 maggio 2018 il ricorso viene trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è, in parte, infondato e, in parte, improcedibile.

Con il gravame in trattazione la società (OMISSIS) impugna gli atti con i quali il Senato della Repubblica ha disposto una procedura negoziata, in attesa di avviare la procedura ristretta o, in alternativa, di aderire alla nuova convenzione Consip FM4, per due dei servizi attualmente gestiti dalla ricorrente ricompresi nel lotto 8 del Facility Management ("minuto mantenimento edile dei palazzi in uso ai Senato della Repubblica" e "manutenzione degli impianti di sicurezza dei Senato

della Repubblica).

Con i motivi aggiunti viene impugnata l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della (OMISSIS)s.r.l.

Con il primo e terzo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'indizione della procedura negoziata, deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero delle ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili. Si contesta, altresì, la scelta del Senato di frazionare l'originario appalto integrato e l'individuato criterio di aggiudicazione del massimo ribasso anziché dell'offerta economicamente più vantaggiosa (primo motivo).

Deve innanzitutto rappresentarsi che l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF-4000), stipulato con decorrenza 1° novembre 2012 dal Senato della Repubblica nei confronti del (OMISSIS) (mandataria) e Consorzio (OMISSIS) (d'ora in poi anche solo (OMISSIS) S.p.A.), aggiudicatario della Convenzione Consip "Servizi di Facility Management per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio" (cd. "FM3") del lotto n. 8, di cui si tratta, scadeva il 31 ottobre 2016.

Nel giugno 2016, prima della scadenza, il Consiglio di Presidenza del Senato, con deliberazione n. 88/2016 del 28 giugno 2016, aveva autorizzato il Collegio dei Senatori Questori a verificare la convenienza economica dell'adesione alla nuova Convenzione Consip per il facility management, in corso di aggiudicazione (cd. "FM4"), alla scadenza dell'OPF-4000 sopra menzionato, per un periodo massimo di sei anni.

Atteso che la procedura di gara per l'aggiudicazione dei lotti della Convenzione FM4 indetta da Consip non si concludeva nei tempi previsti, il Collegio dei Senatori Questori, sulla scorta del Parere ANAC 33/13, autorizzava la proroga tecnica dell'OPF-4000 per il periodo 1° novembre 2016 - 28 febbraio 2017, successivamente prorogata al 30 giugno 2017, sempre nell'attesa della prossima adesione alla nuova convenzione Consip.

Protraendosi l'incertezza sui tempi di aggiudicazione della Convenzione Consip FM4, con deliberazione 107/2017 del 10 maggio 2017, il Consiglio di Presidenza del Senato autorizzava l'Amministrazione "ad espletare una o più procedure ristrette da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei servizi di facility management già oggetto della Convenzione FM3"; dava "mandato al Collegio dei Questori di valutare la convenienza di aderire alla Convenzione Consip FM4 se aggiudicata prima del completamento della o delle procedure citate"; autorizzava "fino alla stipula del contratto o dei contratti conseguenti alla procedura o alle procedure ristrette di cui [sopra] ovvero all'adesione alla Convenzione Consip FM4 [...], l'Amministrazione [...] a chiedere la proroga tecnica dell'Ordinativo Principale di Fornitura del 31/10/2012 rep. 1277/C/16 con il quale ha aderito alla Convenzione

FM3".

Con delibera n. 408/XVII del 21 giugno 2017 si dava attuazione alla citata deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 107/2017, autorizzando l'Amministrazione ad effettuare le procedure ristrette per l'affidamento in appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di manutenzione impianti elettrici, termo idraulici, reti speciali, impianti di sicurezza nonché di minuto mantenimento edile e supporto audio-video della sala regia, dei servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento rifiuti speciali e del servizio di facchinaggio e magazzinaggio per la durata di tre anni.

Con parere del 21 giugno 2017 il Presidente dell'ANAC, in riscontro ad una richiesta del Presidente del Senato, rappresentava la necessità di ridurre al minimo possibile il protrarsi della proroga, ritenendo che le Amministrazioni possano valutare di procedere anche con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, senza disporre ulteriori proroghe, salvo che queste siano motivate da ragioni di urgenza e per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura di gara.

Nelle more la stampa riportava notizie di una istruttoria avviata dall'AGCM nei confronti delle imprese che avevano partecipato alla gara per la convenzione Consip FM4, per accertare l'intervenuta violazione dell'art. 101 TFUE per avere posto in essere una intesa restrittiva della concorrenza.

Questi, in base alla documentazione allegata agli atti, i fatti che hanno preceduto la nota impugnata, e la decisione di avviare la procedura negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016.

L'art. 63 citato, al comma 2, prevede che:

"la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata

(...)

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici."

La prima questione da sottoporre a scrutinio è se i fatti sopra rappresentati siano compatibili con una ragione di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice quando i termini per le procedure aperte o ristrette o competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Nel caso di specie il Senato della Repubblica è incorso nel ritardo nella stipula della nuova Convenzione Consip, inizialmente prevista in prossimità della scadenza del contratto FM3, e successivamente per il secondo trimestre del 2017, salvo l'ulteriore sospensione, da maggio del 2017, di ogni avviso sulla sua definizione.

Il ritardo nella stipula della Convenzione Consip non è imputabile all'Amministrazione Aggiudicatrice, emergendo per *tabulas* che detto ritardo non poteva essere previsto dall'Amministrazione, la quale già nel giugno 2016 confidava nella prossima adesione a detta Convenzione.

Per tempo, infatti, a fronte della scadenza fissata il 30 ottobre 2016, con delibera del 28 giugno 2016, il Consiglio di Presidenza del Senato, ritenendo opportuno proseguire l'acquisizione di beni e servizi attraverso il sistema centralizzato di gestione della spesa che la Consip assicura alle pubbliche amministrazioni, aveva autorizzato il Collegio dei Senatori Questori a verificare la convenienza economica dell'adesione alla nuova Convenzione Consip per il facility management, in corso di aggiudicazione (cd. "FM4"), alla scadenza dell'OPF-4000 sopra menzionato, per un periodo massimo di sei anni.

A maggio 2017, in base a quanto si legge nella delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio, il Consiglio di Presidenza, "considerato che la procedura della citata gara ancora non si è conclusa e che pertanto, fermo restando l'intendimento di verificare la convenienza economica dell'eventuale adesione alla Convenzione Consip "Facility Management 4" adottato con la propria delibera n. 88/2016", riteneva "opportuno avviare una o più procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione dei servizi di facility management indicati al comma 4 della citata delibera".

Il Consiglio di Presidenza, pertanto, autorizzava l'amministrazione ad espletare una o più procedure ristrette da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato al Collegio dei Senatori Questori di valutare la convenienza di aderire alla Convenzione Consip FM 4 se aggiudicata prima del completamento della o delle procedure citate, e nelle more autorizzava l'Amministrazione a chiedere la proroga tecnica dell'Ordinativo Principale di Fornitura del 31/10/2012.

Cori delibera n. 408/XVII del 21 giugno 2017 si dava attuazione alla citata deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 107/2017, autorizzando l'Amministrazione ad effettuare le procedure ristrette, per l'affidamento in appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione Appaltante, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ovvero dell'eventuale adesione alla nuova Convenzione FM4", autorizzava una ulteriore proroga tecnica.

Il richiesto parere dell'ANAC del 21 giugno 2017 induceva quindi l'Amministrazione ad avviare una procedura negoziata per contenere l'utilizzo delle proroghe del contratto, scaduto già dal 31 ottobre 2016, per garantire la continuità del servizio fino alla conclusione delle gare avviate con la delibera n. 408/XVII del 21 giugno 2017 ovvero fino all'adesione alla nuova convenzione Consip, ove la sua definizione dovesse intervenire prima dell'espletamento della procedura ristretta.

Legittimamente, poi, a fronte di quattro proroghe tecniche, a far data dal 1° novembre 2016, a favore della ricorrente, precedente gestore dei servizi integrati, per una durata complessiva di circa un anno e mezzo, l'Amministrazione resistente ha optato, ricorrendone i presupposti, per l'avvio di una procedura negoziata in coerenza con il principio di rotazione "che governa l'aggiudicazione degli appalti nell'ipotesi del ricorso alla procedura negoziata" (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 31-08-2017, n. 4125), evitando la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti (v. Cons. Stato Sez. V, 13-12-2017, n. 5854).

Corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell'invito all'affidatario uscente (cfr., Cons. Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Consiglio di Stato, sez. V, 13/12/2017, n. 5854), la cui mancanza è impugnata con il terzo motivo di ricorso.

Ne consegue che non necessita di specifica motivazione l'opzione di escluderlo dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) (C.d.S., VI, 31 agosto 2017, n. 4125), e dell'applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori diversi, da quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata per il verificarsi di situazioni non prevedibili.

Di tale eccezionale situazione la società ricorrente si è avvantaggiata per circa un anno e mezzo e non ha, pertanto, oggi titolo a dolersi di una scelta che offre analoga opportunità ad altro operatore, posto che ciò non comporta alcun giudizio in merito al servizio svolto dalla (OMISSIS).

Inoltre, il rispetto del principio di rotazione non è previsto solo dall'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 per i contratti sotto soglia, ma anche in ogni caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del medesimo d.lgs.

Il Consiglio di Presidenza, peraltro, ha indicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non per la scelta del contraente nell'ambito della procedura negoziata, bensì per le procedure di evidenza pubblica poi autorizzate dal Collegio dei Questori con la delibera 408/XVII del 21 giugno 2017.

E' con quest'ultima delibera che il Collegio dei Questori ha dato conforme esecuzione' alla delibera del Consiglio di Presidenza autorizzando le procedure ristrette per l'affidamento in appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

E' invece con la delibera n. 418 del 29 giugno 2017 che vengono autorizzate le procedure negoziate qui gravate per i vari servizi sulla scorta anche del conforme parere dell'ANAC.

I motivi con i quali si denuncia l'illegittimità della procedura negoziata e il mancato invito della

società ricorrente sono pertanto da respingere, poiché infondati.

Attesa la legittimità della scelta di indire una procedura negoziata e del mancato invito del gestore uscente, i restanti motivi di doglianza (in tema di frazionamento dei servizi e di criterio di aggiudicazione) sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la ricorrente ricavare alcuna utilità dall'accoglimento delle suddette censure. Tra l'altro, la scelta di frazionare l'originario appalto integrato rientra nel merito dell'amministrazione, sindacabile solo per manifesta contraddittorietà, illogicità e irrazionalità, nella specie non sussistenti come si evince da quanto esposto in precedenza nelle considerazioni in diritto.

Per quanto sopra osservato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, va respinto in parte e va dichiarato improcedibile per il resto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e per il resto lo dichiara improcedibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,020(tremila/00), oltre Iva e Cpa come per legge, a favore del Senato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe – Presidente

Anna Maria Verlengia – Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli – Primo Referendario

TAR LAZIO, SEZ. III, SENTENZA N. 4264 DELL'11 MAGGIO 2018.
LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DELL'OPERATORE CHE VIOLI LA REGOLA DELL' UNICITA' DELL'OFFERTA.

I Giudici Amministrativi, con la sentenza in commento, affermano la legittimità dell'esclusione dell'operatore economico che presenti due offerte nella medesima gara poiché detto comportamento è posto in violazione della regola dell'unicità

dell'offerta.

Sul punto l'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che *“ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”*.

Secondo i Giudici Amministrativi la norma richiamata è posta dal Legislatore a presidio della serietà dell'offerta che deve essere tenuta ferma per un certo periodo di tempo e neanche alla stazione appaltante è data la facoltà di scegliere quale delle due offerte ammettere in gara, specie in relazione alle possibili premissioni della posizione in graduatoria dei controinteressati a seconda della “scelta” dell'una o dell'altra offerta riconducibile al medesimo concorrente: sicché la violazione del divieto deve necessariamente comportare l'esclusione di chi l'abbia violato.

C.T.R. CAMPANIA SENTENZA N. 4332 DELL'8 MAGGIO 2018

L'INDICAZIONE DELLA PEC EQUIVALE AD ELEZIONE DI DOMICILIO FISCALE E LA FORMA CARTACEA IN PRIMO GRADO NON VINCOLA ALL'UTILIZZO DELLA STESSA IN APPELLO.

La pronuncia in esame trae origine dall'impugnazione della sentenza emessa dai Giudici di prime cure in riscontro al ricorso proposto un contribuente avverso un'ingiunzione intimante il pagamento di contributi consortili per l'irrigazione (quota esercizio fissa) per l'anno 2008.

Segnatamente con la sentenza in commento, la CTR replica a tutte le eccezioni di rito sollevate dall'appellata secondo cui l'appello sarebbe inammissibile per inesistenza della sua notifica per violazione dell'art. 16 del D.Lgs. 546/92, nonché per violazione dell'art. 2 comma 3 e art. 6 comma 1 del D.M. 23/12/2013 n.163 (Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario). Tanto in ragione del fatto che l'ufficio aveva provveduto a notificare l'atto di gravame all'indirizzo P.E.C. del difensore, senza che fosse mai stato eletto domicilio digitale ai fini delle notificazioni telematiche.

Il ricorso in appello, a parere dell'appellata, sarebbe inammissibile anche per violazione dell'art. 2 comma 3 del Dm 23/12/2013 n. 163, dal momento che, in primo grado, il giudizio era stato introdotto - dall'appellato - in forma cartacea.

Le eccezioni in commento sono state ritenute prive di pregio dai Giudici d'appello che con la sentenza in epigrafe, hanno affermato che, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 23/12/2013 n. 163, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso introduttivo costituisce elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche. Allo stesso modo i Magistrati hanno statuito che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del medesimo decreto, l'introduzione del ricorso di primo grado in forma cartacea non vincola all'utilizzo della stessa modalità anche in appello.

C.T.R. SICILIA SENTENZA N. 1847 DEL 2 MAGGIO 2018 VALIDITA' DELL'ATTO TRIBUTARIO NOTIFICATO AD UN CONTRIBUENTE STRANIERO

Con la sentenza in commento la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha affermato che *“non sussiste nel nostro sistema un principio di presunzione di ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri i quali, rispetto agli atti stragiudiziali (quale è la verifica fiscale ed il successivo avviso) , hanno facoltà - a proprie spese, ovviamente- di farsi assistere da un interprete e farsi tradurre i relativi atti consequenziali. Solo nell'ambito del processo civile l'art 122 c.p.c, che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, prevede che " quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete".*

Alla luce di tale principio la CTR di Palermo ha rigettato l'appello del contribuente straniero che aveva dedotto la nullità di un avviso di accertamento avente ad oggetto IVA, IRPEF, IRAP per l'anno 2003, per mancata previa nomina di un interprete e per mancata traduzione dell'atto.

Chiariscono i Giudici Tributarî che solo nell'ambito del processo civile, per il quale all'art. 122 c.p.c. è prescritto l'uso della lingua italiana in tutto il processo, il giudice può nominare un interprete quando deve essere sentito chi non conosce la nostra lingua.

C.T.R. LIGURIA SENTENZA N. 483 DEL 24 APRILE 2018 TOSAP: LE SOCIETA' AUTOSTRADALI PAGANO LA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SUI VIADOTTI.

Il caso preso in esame riguarda un avviso di accertamento emesso per la TOSAP, annualità 2004, nei confronti di una società contribuente per l'occupazione di soprassuolo pubblico da parte di cavalcavia autostradale.

La società ricorrente dopo aver impugnato l'avviso di accertamento presso il Tribunale di La Spezia che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ha riassunto la controversia davanti la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia sostenendo che i viadotti, pur essendo oggetto di concessioni statali, non perdono la loro natura demaniale e pertanto, ai fini della soggettività TOSAP ex art 39 D.Lgs 507/93, i presupposti impositivi non possono essere ricondotti alla società ricorrente disponendo questa del bene in forza di una specifica concessione statale e non trattandosi, nel caso di specie, di un'occupazione di fatto né tanto meno abusiva.

La società contribuente, impugnando l'avviso di accertamento, ha altresì argomentato che la concessione a cui l'art. 39 D.Lgs 507/93 riconduce la soggettività passiva TOSAP ad una concessione diversa da quella del caso di specie, essendo quest'ultima rilasciata dallo Stato. Inoltre ha dedotto che al caso di specie fosse applicabile l'esenzione ex art. 49, Lettera a), D.Lgs 507/1993 essendo tale occupazione effettuata dallo Stato.

La contribuente in ultimo ha rappresentato che sulla materia del contendere v'era già, fra le parti, un giudicato favorevole alle ragioni della contribuente e ciò a seguito della mancata impugnazione da parte della società concessionaria di una sentenza della CTR, con la quale era stata dichiarata l'inapplicabilità della TOSAP ai viadotti autostradali ai sensi dell'art. 49, lett. a), D. Lgs, nr. 507/1993.

Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso e parte soccombente ha impugnato la sentenza di primo grado avanti la competente Commissione Tributaria Regionale della Liguria ribadendo nel merito a quanto già dedotto ed argomentato nel primo grado del giudizio.

Anche la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha rigettato il ricorso affermando che, sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 507/93, il presupposto impositivo della TOSAP è costituito dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, tale da comportare un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione. La CTR ha dedotto altresì che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/93, sono soggette alla tassa le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere con

condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. In tal senso un viadotto autostradale sopraelevato comporta la sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della società che lo ha in gestione la rete autostradale e realizza, perciò, una occupazione di fatto che è tassabile ai fini TOSAP. Peraltro il viadotto autostradale costituisce un "impianto" ai fini dell'art. 38 cit. in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità ed impedisce l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture. Né alla società che ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza di apposita concessione può essere applicata l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/93, in quanto non si configura un'occupazione da parte dello Stato: infatti, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

Più semplicemente, con la sentenza in esame è stato stabilito che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta al pagamento della TOSAP.

La CTR genovese ha abbracciato la tesi recentemente sostenuta dalla Suprema Corte, tesi secondo la quale ai fini della TOSAP rileva l'occupazione del suolo, sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, indipendentemente dall'esistenza di concessione o autorizzazione comunale (Cass. nn. 11688 del 11/05/2017 e 11689 del 12/05/2017).

Quindi all'appellante società non può essere applicata l'esenzione invocata ai sensi dell'art. 49, lett. a), del D. Lgs. 507/1993, spettante alle occupazioni statali, perché, nel caso in esame, l'occupazione è stata effettuata dall'impresa come ente concessionaria, dotata di piena autonomia e non come mero sostituto dello Stato.

MEF: RISOLUZIONE N. 2/DF DEL 14 MAGGIO 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione N. 2/DF del 14 maggio 2018, di seguito riportata, fornisce i propri chiarimenti sulla sentenza della Corte Costituzionale n.15/2018.

RISOLUZIONE N. 2/DF

Roma, 14 maggio 2018



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Prot. n.20034

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) - Aumenti tariffari ex art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, abrogati dall'art. 23, comma 7, del D. L. n. 83 del 2012 - Norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015 -Sentenza della Corte Costituzionale del 10 gennaio 2018, n. 15.

Con la nota in riferimento, è stato chiesto un parere in ordine a quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 10 gennaio 2018, n. 15, al fine di chiarire gli effetti dell'intervenuta abrogazione della facoltà di disporre gli aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) di cui al capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulle tariffe applicate dalle amministrazioni comunali e prorogate in forma espressa o tacita a partire dal 2013, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice di cui all'art. 23, comma 7 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134.

In merito, è opportuno precisare preliminarmente che la Corte Costituzionale è stata investita, con ordinanza del 1° febbraio 2017, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 114, 117, sesto comma, in relazione all'art. 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e 119 della Costituzione.

Nello specifico, la disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, contenuta nel citato comma 739 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, prevede che *"[l'] articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012". Quest'ultima norma ha stabilito che "[d]alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo".*

E' stata, pertanto, per quanto di interesse, sancita l'abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 della legge n. 449 del 1997 (Allegato 1, punto 30), e quindi anche del controverso comma 10 dell'abrogato art. 11, il quale prevedeva che *"[l]e tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".*

L'abrogazione di detta norma ad opera dell'art. 23, comma 7 del D. L. n. 83 del 2012 ha quindi determinato la cessazione *ex nunc* dei suoi effetti giuridici.

Con la sentenza in esame n. 15 del 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate, sulla base delle motivazioni di seguito esposte e dalle quali emerge la certezza e la chiarezza del quadro normativo di riferimento.

Ed invero, la Corte Costituzionale nella predetta sentenza ha disposto che *"[c]iò premesso, non è corretta l'interpretazione [del Giudice remittente N.D.R.] dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già*

deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal d. l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012.

Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995). La scelta legislativa, allora, rientra «tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 132 del 2016).

Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate.

Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente. Sotto tale profilo, la disposizione oggetto di censura nulla aggiunge. L'intervento interpretativo, infatti, non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea perciò ingiustificate disparità di trattamento tra i Comuni, né pregiudica la progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce, ai fini della determinazione dell'imposta, rientrando invece nei limiti di quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d'interpretazione autentica (ex multis, sentenze n. 132 del 2016, n. 69 del 2014, n. 271 del 2011, n. 234 del 2007, n. 229 del 1999 e n. 311 del 1995)".

La Corte Costituzionale ha dunque chiarito che la norma interpretativa impugnata - ovvero sia l'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015 - si è limitata a precisare "la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno

2012", non potendo l'abrogazione disposta dal D. L. n. 83 del 2012 *"far cadere le delibere già adottate"*, essendo *"il 26 giugno del 2012 [...]il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012"*.

Il comma 739 in esame ha, pertanto, solamente specificato gli effetti dell'abrogazione disposta dall'art. 23 del D. L. n. 83 del 2012 che si producono a far data dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento. Non è stato quindi introdotto alcun doppio regime impositivo né sono state create ingiustificate disparità di trattamento.

Anzi la Corte ha inteso evidenziare che il comma 739 non ha disposto nulla in merito alla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate; a questo proposito appare oltremodo significativo il richiamo, effettuato dalla Corte stessa, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6201 del 2014, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D. L. n. 83 del 2012. La Corte Costituzionale, dunque, rinvia al principio di diritto enucleato dal giudice amministrativo nella predetta pronuncia, secondo cui *"anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente"*.

Tale ulteriore passaggio è di fondamentale importanza dato che la Corte ha inteso chiarire, valorizzando quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 6201 del 2014, che dalla data di entrata in vigore del D. L. n. 83 del 2012 tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.

Da quanto sopra esposto risulta di tutta evidenza che **il 26 giugno 2012 è la data che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime.**

Conseguentemente, una delibera esplicita approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell'ente locale; diversamente, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva a quella predetta non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento abrogativo disposto dall'art. 23, comma 7 del D. L. n. 83 del 2012 - la norma di cui all'art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari.

Le stesse considerazioni devono estendersi anche al caso di proroga tacita delle tariffe, posto che per l'anno 2012 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31 ottobre 2012; per cui solo se il bilancio fosse stato approvato entro il 26 giugno 2012, il comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle maggiorazioni.

In ogni caso, occorre far riferimento alla disciplina particolare che regola le varie fattispecie dell'imposta o del diritto.

Da quanto appena illustrato, è evidente che a partire dall'anno di

imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Fabrizia Lapecorella

ANAC: LINEE GUIDA IN MATERIA DI RATING

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha avviato una consultazione pubblica sulle proprie Linee Guida in materia di rating di impresa.

Il documento, di seguito riportato, definisce i requisiti di reputazione, i criteri di valutazione e le modalità di rilascio della certificazione del rating di impresa, la cui gestione è affidata all'ANAC dall'articolo 83 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee Guida

recanti «Istituzione del rating di impresa e delle relative premialità».

Documento di consultazione

Sommario

| | |
|---|----|
| PARTE PRIMA | 3 |
| TESTO DELLE LINEE GUIDA | 3 |
| Premessa | 3 |
| 1. Finalità | 3 |
| 2. I contratti da considerare ai fini del rilascio del rating di impresa | 3 |
| 3. I requisiti reputazionali | 4 |
| 4. Il calcolo del rating di impresa | 6 |
| 5. Norme relative al periodo transitorio | 7 |
| 6. Entrata in vigore | 7 |
| Allegato — Scheda di valutazione della performance | 8 |
| PARTE SECONDA | 10 |
| NOTA ESPLICATIVA | 10 |
| 1. Fonte normativa dell'intervento dell'Autorità | 10 |
| 2. Le finalità dell'istituto | 11 |
| 3. I soggetti destinatari dell'intervento | 14 |
| 4. I CONTRATTI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RILASCIO DEL RATING | 16 |
| 4.1 Orizzonte temporale dei contratti da considerare | 16 |
| 4.2 Quali contratti considerare | 17 |
| a) soglia dimensionale | 17 |
| b) contratti esclusi | 18 |
| c) contratti nel settore privato ed esteri | 18 |
| d) numero di anni da considerare | 18 |
| 4.3 Quando effettuare la rilevazione | 19 |
| 5. I REQUISITI REPUTAZIONALI | 20 |
| 5.1 La valutazione dell'esecuzione | 21 |
| 5.2 I requisiti preclusivi | 23 |
| 6. I SISTEMI PER IL CALCOLO DEL RATING | 26 |
| 6.1 L'acquisizione dei dati | 26 |
| 6.2 L'algoritmo di calcolo | 28 |
| 6.3 Le modalità di rilascio del rating | 29 |
| 6.4 Rating unico o distinto per settore di attività | 31 |
| 7. I NUOVI ENTRANTI SUL MERCATO | 31 |
| 8. I CASI DI OMESSA DENUNCIA | 32 |
| IL PERIODO TRANSITORIO | 34 |

TESTO DELLE LINEE GUIDA

Premessa

Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell'articolo 83, comma 10, del decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito codice dei contratti pubblici). L'articolo 1 contiene una ricognizione normativa circa le finalità dell'istituto è come tale è da ritenersi non vincolante, mentre i restanti articoli contengono indicazioni operative circa le modalità di funzionamento del sistema del rating di impresa e come tali sono vincolanti.

1. Finalità

1.1 Le presenti Linee guida disciplinano le modalità di rilascio del rating di impresa da parte di ANAC. A tal fine sono individuati i requisiti reputazionali alla base del rating di impresa e le relative premialità, sono stabiliti i criteri di valutazione dei requisiti reputazionali e sono individuate le modalità di rilascio della relativa certificazione.

1.2 Il rating di impresa è richiesto su base volontaria da parte dei singoli operatori economici e può essere utilizzato per le seguenti finalità:

- a) qualificazione in gara per i servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- b) determinazione dell'incremento convenzionale premiante ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
- c) calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 13 del codice dei contratti pubblici;
- d) riduzione della garanzia per la partecipazione alla procedura e della garanzia definitiva, ai sensi degli articoli 93, comma 7 e 103, comma 1 del codice dei contratti pubblici.

1.3 Per poter usufruire delle premialità di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1.2 le stazioni appaltanti verificano il possesso del rating di impresa al momento della presentazione delle offerte o al momento della sottoscrizione del contratto.

1.4 Ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del codice dei contratti pubblici, le disposizioni delle presenti Linee guida si applicano, per quanto compatibili, alla selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali.

1.5 Sono soggetti alla valutazione dei comportamenti tenuti in fase di esecuzione, nonché di gara, oltre agli operatori economici affidatari dei contratti pubblici anche gli operatori economici subappaltatori o fornitori di materiali, opere e servizi.

2. I contratti da considerare ai fini del rilascio del rating di impresa

2.1 Ai fini del rilascio del rating di impresa si considerano i comportamenti tenuti dagli operatori economici in fase di esecuzione nonché - per quanto rileva - in fase di gara, per tutti i contratti sottoscritti dalla data di entrata in vigore delle presenti Linee guida.

2.2 Sono considerati ai fini del rilascio del rating di impresa gli affidamenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, nonché i subappalti e le subforniture di importo pari o superiore a 10.000 euro relativi ai contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro.

2.3 Fermo restando quanto previsto al punto 1.4, non sono considerati ai fini del rilascio del rating di impresa i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui alla Parte I, Titolo II del codice stesso, nonché i contratti eseguiti all'estero o in favore di soggetti privati.

2.4 Ai fini del rilascio del rating di impresa si considerano i comportamenti tenuti in fase di esecuzione negli ultimi cinque anni.

2.5 La rilevazione del comportamento in fase di esecuzione dell'operatore economico è effettuata sulla base delle schede standard di cui al punto 3.2 redatte dalla stazione appaltante affidante al momento dell'ultimazione della prestazione. La rilevazione riguarda anche il comportamento tenuto dall'operatore economico in fase di aggiudicazione del contratto. Copia della scheda di valutazione della performance è rilasciata all'operatore economico.

2.6 Per i contratti di durata pluriennale viene effettuata una rilevazione con cadenza annuale che aggiorna il punteggio attribuito per l'esecuzione nell'annualità precedente.

2.7 Ai fini del rilascio del rating di impresa sono considerate anche eventuali anomalie insorte successivamente all'ultimazione della prestazione.

2.8 Ai fini delle valutazioni di cui al punto 3.8 le stazioni appaltanti rilevano i comportamenti tenuti da tutti gli operatori economici in fase di affidamento e la rilevazione avviene al termine di tale fase.

3. I requisiti reputazionali

3.1 Il rating di impresa è basato su:

- a) requisiti relativi alla valutazione della performance dell'esecutore, con un punteggio massimo pari a 100;
- b) requisiti di carattere generale, che impattano sulla valutazione complessiva dell'operatore economico non necessariamente esecutore del contratto, con un punteggio massimo pari a 40.

Il punteggio complessivo per il rating di impresa, pari a 100, è dato dalla

seguinte formula:

Punteggio rating = 0,6*punteggio relativo alla lettera a) + punteggio relativo alla lettera b)

3.2 Per la valutazione dei requisiti di cui al punto 3.1 lettera a) si utilizza la scheda allegata alle presenti Linee guida. Le schede vengono compilate dal responsabile unico del procedimento, in accordo con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione, se nominato, secondo la tempistica di cui ai punti 2.5 e 2.6. Mediante la compilazione della scheda viene attribuito un punteggio alla prestazione, con un valore massimo pari a 100.

3.3 La media ponderata dei punteggi relativi a tutte le schede valide per il periodo considerato ai sensi del punto 2.4 consente di calcolare il valore medio per la parte di esecuzione. Ai fini della ponderazione, per ciascuna scheda, si considerano i seguenti elementi ponderali:

- a) momento di rilevazione;
- b) valore del contratto.

3.4 Per l'elemento ponderale di cui al punto 3.3, lettera a), si attribuiscono i seguenti punteggi:

| |
|---|
| Numero di mesi antecedenti la richiesta di calcolo del rating |
| 0-12 mesi |
| 13-24 mesi |
| 25-36 mesi |
| 37-48 mesi |
| 49-60 mesi |

3.5 Per l'elemento ponderale di cui al punto 3.3, lettera b) si attribuiscono i seguenti punteggi:

| Lavori | | Servizi e forniture | |
|---|------|--|------|
| Importo | Peso | Importo | Peso |
| <1.000.000 € | 0,25 | < soglia di rilevanza comunitaria | 0,25 |
| >1.000.000 € e < soglia di rilevanza comunitaria | 0,50 | >soglia di rilevanza comunitaria e < 1.000.000 € | 0,50 |
| >soglia di rilevanza comunitaria e < 20.000.000 € | 0,75 | >1.000.000 € e < 5.000.000 € | 0,75 |
| >20.000.000 € | 1 | >5.000.000 € | 1 |

3.6 Non si rilascia il rating di impresa a quegli operatori economici che hanno conseguito per un singolo affidamento una valutazione per l'esecuzione pari o inferiore a 50 punti nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di rating di

impresa o pari e inferiore a 40 punti nei 24 mesi antecedenti la data di richiesta di rating di impresa. Il rating di impresa viene altresì sospeso per un periodo pari a 12 mesi se l'operatore economico riceve una valutazione per l'esecuzione pari o inferiore a 50 punti e superiore a 40 punti o per un periodo pari a 24 mesi se l'operatore economico riceve una valutazione per l'esecuzione pari o inferiore a 40 punti.

3.7 Non si rilascia il rating di impresa agli operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. A tal fine l'operatore economico allega alla richiesta di rating di impresa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. In caso di false dichiarazioni o di eventi che incidono su tali requisiti il rating di impresa viene revocato, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

3.8 Il punteggio relativo ai requisiti reputazionali di cui al punto 3.1 lettera b) è a sua volta ottenuto come somma di un punteggio pari a 25 punti attribuito a tutti gli operatori economici in assenza di elementi penalizzanti di cui al punto 3.9 e un punteggio massimo di 15 punti attribuito in funzione degli anni di attività secondo quanto indicato al punto 3.12.

3.9 Sono considerati come penalizzanti, qualora non già cause ostative alla facoltà di contrarre con la pubblica amministrazione e, quindi, al rilascio del rating di impresa, i seguenti elementi relativi al periodo di riferimento:

- a) mancata adesione al soccorso istruttorio;
- b) inadempimenti in relazione alla denuncia obbligatoria delle richieste estorsive o corruttive;
- c) esito del contenzioso in fase di gara o di esecuzione;
- d) risoluzione contrattuale per inadempimento;
- e) escussione della cauzione per mancata sottoscrizione del contratto o per false dichiarazioni;
- f) attivazione della polizza decennale.

Il mancato rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione costituisce causa ostativa al rilascio del rating di impresa.

3.10 La decurtazione rispetto al punteggio massimo di 25 punti riguarda ogni singolo episodio di cui al punto 3.9 ed incide nella seguente misura:

| Fattispecie | Decurtazione |
|--|---|
| L'operatore economico non ha dato seguito all'attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante | 2 punti |
| L'operatore economico ha omesso di denunciare una richiesta estorsiva o corruttiva | 5 punti |
| L'operatore economico ha tardato di denunciare una richiesta estorsiva o corruttiva | 3 punti |
| L'operatore economico è stato condannato per le spese in giudizio per le fattispecie di cui all'articolo 26 del codice del processo amministrativo | 5 punti |
| Il contratto sottoscritto con l'operatore economico è stato risolto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali | 5 punti |
| La cauzione presentata dall'operatore economico è stata escussa per mancata sottoscrizione del contratto o per false dichiarazioni | 5 punti |
| Per l'opera realizzata dall'operatore economico è stato necessario attivare la polizza decennale postuma | 3 punti se indennizzo < 10% del valore dell'opera |
| Per l'opera realizzata dall'operatore economico è stato necessario attivare la polizza decennale postuma | 5 punti se indennizzo > 10% del valore dell'opera |

3.11 Nel caso in cui, a seguito delle decurtazioni, il punteggio massimo di 25 punti risulti ridotto ad un valore pari o inferiore a 10 punti non può essere rilasciato il rating di impresa.

3.12 Viene attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni anno di attività nel mercato dei contratti pubblici antecedente quello della richiesta di rating di impresa senza elementi ostativi o penalizzanti al rilascio del rating di impresa. Vengono considerate al massimo 15 annualità e il calcolo si interrompe al primo episodio di cui ai punti da 3.6 a 3.9.

3.13 Agli operatori economici che si presentano per la prima volta sul mercato dei contratti pubblici o che non hanno ancora eseguito un contratto pubblico viene attribuito convenzionalmente il punteggio massimo per la valutazione della performance passata e il punteggio relativo alle cause penalizzanti, mentre non può essere attribuito alcun punteggio per l'attività passata.

4. Il calcolo del rating di impresa

4.1 Le stazioni appaltanti inviano ad ANAC le schede di valutazione della performance e le informazioni di cui alla tabella presente nel punto 3.10, secondo le modalità indicate dalla stessa ANAC.

4.2 L'operatore economico al momento di presentazione della richiesta di rating di impresa verifica la presenza presso ANAC delle schede di valutazione

relative a tutti i contratti relativi al periodo di riferimento. ANAC richiede alle stazioni appaltanti inadempienti l'invio delle schede di valutazione della performance, indicando che il mancato invio determina le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

4.3 Il rating viene rilasciato con l'indicazione del punteggio ottenuto ed è unico, indipendentemente dal settore di attività in cui l'operatore economico opera. Il rating di impresa può essere utilizzato per le finalità di cui all'articolo 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici se il punteggio ottenuto è pari o superiore a 60 punti.

5. Norme relative al periodo transitorio

5.1 Le richieste di rating di impresa possono essere inviate ad ANAC dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti Linee guida.

5.2 In fase di prima applicazione e fino al definitivo adeguamento dei sistemi informatici dell'Autorità, l'operatore economico che intende acquisire il rating di impresa, nel presentare la domanda all'Autorità allega le schede standard relative alle performance relative all'esecuzione dell'ultimo quinquennio, rilasciate dalle stazioni appaltanti ad ultimazione del contratto. ANAC verifica la completezza della documentazione presentata. In caso di documentazione incompleta o falsa il rating di impresa non viene rilasciato e l'operatore economico è soggetto alle conseguenze penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

5.3 In fase di prima applicazione il punteggio del rating di impresa viene aggiornato annualmente o prima della scadenza dell'anno su richiesta motivata dell'operatore economico.

5.4 In fase di prima applicazione gli operatori economici, già presenti sul mercato, che non abbiano ancora concluso l'esecuzione di un contratto possono comunque richiedere il rating di impresa, purché non risultano presenti cause ostative o penalizzanti di cui ai punti 3.9 e seguenti, relativi a contratti conclusi negli ultimi 5 anni. In tal caso si applica quanto previsto al punto 3.13.

5.5 Nella fase di avvio del sistema del rating di impresa i punteggi di cui al punto 3.12 sono attribuiti sulla base di un'autodichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si indicano il numero di anni di attività nella contrattualistica pubblica, e della verifica di annotazione relative all'operatore economico nel casellario di ANAC. ANAC verifica a campione la correttezza delle dichiarazioni rese.

5.6 In sede di prima applicazione, la verifica degli effetti del sistema di rating di impresa, è effettuata avendo a riferimento alcuni settori di attività relativi ai lavori, servizi e forniture. Ad esito della verifica di tali effetti, ANAC si riserva la facoltà di rivedere le presenti Linee guida.

5.7 Fino a quando non è terminato il periodo di cui al punto 5.6, il rating di impresa non può essere utilizzato per le finalità di cui al punto 1.2, lettere a) e c).

6. Entrata in vigore

6.1 Le presenti Linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Allegato - Scheda di valutazione della performance¹

| | Requisito reputazionale | Punteggio massimo | Infrazioni | Punteggio assegnato* |
|---|--|-------------------|--|---|
| 1 | Attivazione del soccorso istruttorio (incluse carenze di documentazione su subappalto e avvalimento) | 5 | attivazione soccorso istruttorio | 5-1*(numero di elementi carenti nella documentazione) |
| 2 | Gestione della documentazione in fase di sottoscrizione ed esecuzione del contratto | 3 | ritardo presentazione documentazione o richiami | 3-0,3* (numero infrazioni) |
| 3 | Misure in materia di sicurezza sul lavoro | 10 | contestazioni da parte del responsabile della sicurezza sul lavoro | 10-1*(numero infrazioni) |
| 4 | Rispetto dei tempi di esecuzione | 25 | ritardo relativo (AG) rispetto alla durata contrattuale | 25 se AG<1% 22 se AG<5% 18 se AG<10% 15 se AG<20% 12 se AG<40% 8 se AG <60% 4 se AG <80% 0 se AG >80% |
| 5 | Rispetto dei costi di esecuzione | 25 | aumento del costo relativo (AC) rispetto al costo contrattuale | 25 se AC<1% 22 se AC<5% 18 se AC<10% 15 se AC<20% 12 se AC<40% 8 se AC <60% 4 se AC <80% 0 se AC >80% |

¹ Una possibile descrizione dei requisiti reputazionali e delle voci che concorrono al mancato raggiungimento del punteggio massimo è contenuta nella nota esplicativa punto 5.1.

| | | | | |
|---|--|----|--|--|
| 6 | Assenza di contestazioni sulla qualità di esecuzione | 10 | (a) numero contestazioni; (b) numero penali per l'esecuzione; (c) numero riserve inammissibili, manifestamente infondate o non iscritte; contestazioni insorte in fase di collaudo (d)** | $10 - [0,3*(a) + 0,5*(b) + 1*(c) + 2*(d)]$ |
| 8 | Corretta gestione del personale | 6 | (a) numero richiami ex art. 30.6 del codice; (b) mesi pagamento diretto lavoratori; (c) numero inadempienze ex art. 30.5 del codice | $6 - [1*(a) + 0,3*(b) + 0,5*(c)]$ |
| 9 | Rapporti con i subappaltatori e subfornitori | 6 | (a) mancata liquidazione prestazioni subappaltatore, (b) mancato rispetto obblighi contributi e retributivi | $6 - [2(a) + 2(b) + 2(c)]$ |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|
| | | | subappaltatore, (c) sostituzione subappaltatore in gara | |
| 10 | Gestione dell'avvalimento | 6 | Richiami in ordine a carenze nelle risorse o nel personale dell'impresa ausiliaria | $6 - 0,4*(\text{numero infrazioni})$ |
| 11 | Rapporti con la stazione appaltante | 4 | mancato tempestivo adeguamento ordini di servizio | $4 - 0,3*(\text{numero infrazioni})$ |
| | Totale | 100 | | Somma dei punteggi |

* Il punteggio assegnato per ogni singola voce non può scendere al di sotto di 0.

** In caso di contestazioni insorte in fase di collaudo la scheda deve essere aggiornata.

PARTE SECONDA NOTA ESPLICATIVA

Nella presente sezione sono descritte le ragioni per le scelte effettuate nel testo proposto di Linee guida e gli elementi su cui si chiede la valutazione da parte dei soggetti partecipanti alla consultazione.

1. Fonte normativa dell'intervento dell'Autorità

L'articolo 83, comma 10 del codice dei contratti pubblici prevede l'istituzione presso ANAC del sistema di rating di impresa. In particolare, viene stabilito che: «È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è

connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa».

Il codice individua chiaramente in ANAC il soggetto gestore del sistema del rating di impresa e attribuisce alla stessa il compito di:

- a) definire i requisiti reputazionali alla base del rating di impresa e relative premialità;
- b) stabilire i criteri di valutazione dei requisiti reputazionali;
- c) individuare le modalità di rilascio della relativa certificazione.

Il codice dei contratti pubblici assegna anche ad ANAC il compito di istituire un sistema di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte degli affidatari, degli subappaltatori e dei subfornitori.

Nel definire i requisiti reputazionali alla base del rating ANAC deve tener conto dei vincoli imposti dalla norma, ovvero degli elementi già individuati dall'articolo 83, comma 10 del codice dei contratti pubblici.

Il presente documento di consultazione è finalizzato a dare attuazione alla norma descritta e le indicazioni contenute nelle emanande Linee guida devono essere intese come vincolanti per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici che

facciano richiesta del rating d'impresa.

Tuttavia, poiché il sistema di rating è facoltativo per le imprese, le quali, se in possesso di un rating (elevato), possono accedere ad elementi di premialità, si ritiene necessario nelle Linee guida - all'articolo 1 - fornire indicazioni preliminari circa i possibili utilizzi del rating di impresa da parte delle stazioni appaltanti, così come individuati dalla normativa; si tratta di indicazioni che hanno natura prevalentemente interpretativa e, quindi, non hanno natura vincolante.

2. Le finalità dell'istituto

Il codice dei contratti pubblici, oltre ad indicare la non obbligatorietà del rating di impresa, non fornisce una chiara indicazione delle finalità dello stesso, o meglio ne dà alcune che possono risultare anche contrastanti. In particolare:

a) secondo l'articolo 84, comma 4, lettera d), le società organismi di attestazione (SOA) devono attestare «il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10»;

b) all'articolo 95, comma 13, relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è indicato che: «Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione»;

c) all'articolo 93, comma 7, sulla garanzia provvisoria, è previsto che: «Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o ...».

Il fatto che le SOA attestino il possesso del rating indica che lo stesso possa servire per la qualificazione dei lavori, ma non è chiaro l'utilizzo dell'informazione ai fini della definizione della categoria e classifica SOA. Sul punto bisogna, innanzitutto, notare che la previsione di cui all'articolo 84, comma 4, lettera d) del codice dei contratti pubblici era già presente nel decreto legislativo n. 50/2016 ed è rimasta anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto correttivo)

che hanno reso il rating di impresa facoltativo (e non più obbligatorio) e hanno

previsto la possibilità di spenderlo nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò potrebbe testimoniare un mancato coordinamento nelle norme. Tuttavia, preso atto della presenza di siffatta previsione occorre chiedersi che cosa le SOA debbano attestare e le finalità di siffatta attestazione.

La prima questione origina dal fatto che l'attestazione SOA attesta i requisiti generali e speciali in un determinato istante, mentre il rating di impresa ha natura dinamica, destinato cioè a modificarsi ogni volta che vengono acquisite nuove informazioni sulla performance passata dell'impresa. Questa caratteristica, invero, è comune anche con altri requisiti, soprattutto generali, attestati dalle SOA. Per i requisiti di carattere generale, il codice dei contratti pubblici ha previsto l'obbligo delle stazioni appaltanti di verificarli di nuovo in fase di gara; analogamente dovrebbe prevedersi per il rating di impresa. In questo caso le SOA potrebbero attestare la richiesta del rating di impresa e la stazione appaltante, per le finalità di cui agli articoli 95, comma 13, e 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici dovrebbe verificare sul sito di ANAC il valore del rating. Si tratta di una previsione che a ben vedere non appare apportare alcun valore aggiunto all'attestato di qualificazione. Peraltro, se il legislatore ritenesse che fosse necessario far conoscere il possesso di un rating di impresa in sede di qualificazione sarebbe opportuno che un'analogia indicazione fosse prevista anche per la qualificazione per i servizi e le forniture. L'unico modo per valorizzare il possesso di un rating di impresa in sede di qualificazione SOA potrebbe essere la sua considerazione al fine del riconoscimento dell'incremento convenzionale premiante. Si tratta di un'ipotesi che è già stata posta a consultazione per la proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del decreto ministeriale di cui all'articolo 83, comma 2, del codice, ricevendo valutazioni opposte tra chi ritiene che tale incremento debba essere basato sul rating di impresa e chi li considera due istituti distinti, da mantenere separati.

Sotto un diverso profilo, si osserva che, sebbene con il correttivo sia sparito l'inciso che considera il rating di impresa «da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese», il permanere della collocazione della norma all'interno dell'articolo 83 relativo ai criteri di selezione potrebbe condurre a ritenere che la finalità principale dello strumento sia proprio quello relativo alla qualificazione. In questo caso, salvo quanto considerato in merito alla possibilità del suo utilizzo per il calcolo dell'incremento convenzionale premiante, occorrerebbe verificare se esistono altri possibili utilizzi del rating di impresa ai fini della qualificazione. Infatti, l'incremento convenzionale premiante concerne solo le imprese attestate per i lavori, ma non la qualificazione in gara per le imprese attive nei settori dei servizi e forniture e per quelle che partecipano a procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Un possibile utilizzo alternativo del rating di impresa potrebbe essere quello di criterio di preferenza nella selezione degli offerenti nel caso di procedure ristrette

o negoziate. Si tratta, ovviamente, di una possibile finalità che può essere attivata con particolare cautela, dopo un congruo periodo di sperimentazione, anche in considerazione dell'elevato contenzioso che può generare. In ogni caso, la modifica del testo della norma e l'introduzione della possibilità di utilizzare il rating di impresa nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, depongono nel senso di non considerare la qualificazione come principale finalità del rating di impresa.

La possibilità di utilizzare il rating di impresa nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha diverse implicazioni. Innanzitutto, a differenza dell'utilizzo del rating di impresa quale requisito di qualificazione, il mancato possesso del rating nella valutazione delle offerte non introduce una barriera all'ingresso, anche se, a seconda della gara e del punteggio attribuito allo stesso, la possibilità di aggiudicarsi un contratto potrebbe risentire fortemente di tale elemento. Questa considerazione non deve però far perdere di vista quello che dovrebbe essere l'obiettivo del rating di impresa, ovvero di innalzare il livello qualitativo medio delle imprese che si aggiudicano commesse pubbliche. In questo senso, due delle principali novità contenute nel codice dei contratti pubblici, la qualificazione delle stazioni appaltanti e il rating di impresa, sono proprio volte a garantire che le risorse pubbliche siano spese in modo efficiente, al fine di garantire migliori servizi ai cittadini.

La possibilità di utilizzare il rating di impresa ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sembra implicare la necessità di punteggi crescenti per valori crescenti del rating di impresa, in quanto se la premialità viene riconosciuta per il mero possesso del rating di impresa, le imprese potrebbero ritenere sufficiente posizionarsi sul livello minimo che consente di ottenerlo non avendo incentivi nel sistema a ricercare ulteriori miglioramenti. Peraltro, è lo stesso articolo 95, comma 13, del codice dei contratti pubblici che indica criteri premiali in relazione al maggior rating di legalità e di impresa.

Per quanto riguarda, invece, la previsione di cui all'articolo 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici, la possibilità di avere una riduzione sull'importo della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva (stante il rimando di cui all'articolo 103, comma 1, dello stesso codice) è ancorata inequivocabilmente al solo possesso del rating di impresa, come dimostra il fatto che il rating di impresa è considerato in alternativa al possesso di altre certificazioni per cui non è prevista una graduazione.

Si deve, peraltro, osservare che il tenore letterale dell'articolo 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici porta a ritenere che il rating di impresa debba essere posseduto congiuntamente al rating di legalità, in quanto tra i due rating vi è la congiunzione (coordinativa) "e" contrapposta alla congiunzione (disgiuntiva) "o" per le altre certificazioni che garantiscono la possibilità di ottenere una riduzione dell'importo della cauzione e ciò porterebbe ad escludere la possibilità che le

piccole imprese e le nuove entranti possano beneficiare di tale previsione. Considerazioni diverse potrebbero, invece, valere per quanto concerne l'articolo 95, comma 13, del codice dei contratti pubblici, dove le congiunzioni coordinanti sono utilizzate per indicare gli elementi che possono essere considerati ai fini del calcolo della premialità nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il tema è ancora quello del rapporto tra rating di impresa e rating di legalità non pienamente chiarito dal legislatore, nonostante fosse già stato oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità (Atto di segnalazione n. 2 del 1° febbraio 2017, Proposta di modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Infatti, se nel novellato articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici è stata superata la previsione secondo cui tra gli elementi costituenti il rating di impresa vi fosse anche quello di legalità, i legami tra i due istituti rimangono evidenti nei richiamati articoli 93, comma 7, e 95, comma 13, nonché e soprattutto nell'articolo 213, comma 7, del codice dei contratti pubblici, laddove si afferma che «Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10». Anche in questo caso, si potrebbe ritenere che la previsione contenuta nel richiamato articolo 213, comma 7, sia un refuso rimasto dal mancato coordinamento con la modifica in trodotta all'articolo 83, comma 10.

Infine, si deve ritenere che, a differenza dell'utilizzo del rating di impresa quale strumento per ridurre l'importo della cauzione, provvisoria o definitiva, l'utilizzo dello stesso per la qualificazione o per la valutazione dell'offerta dovrebbe essere possibile solamente al termine di un periodo transitorio o sperimentale, quale quello descritto all'articolo 5 della proposta di Linee guida. Infatti, si rischierebbe di penalizzare o premiare alcuni concorrenti con un sistema di cui non si conosce ancora l'accuratezza e l'affidabilità. Viceversa, nel caso della garanzia provvisoria vi potrebbe essere un beneficio immediato per i concorrenti con rating di impresa positivo, senza chiare penalizzazioni per i concorrenti privi dello stesso.

In sostanza gli elementi su cui si chiede di conoscere l'avviso dei partecipanti alla consultazione sono i seguenti:

- a) la possibilità di utilizzare il rating di impresa ai fini del conseguimento della qualificazione, esclusivamente per i lavori o anche per i servizi e le forniture;
- b) la possibilità di utilizzare il rating di impresa quale elemento per la determinazione dell'incremento convenzionale premiante ai fini dell'attestazione SOA;
- c) la possibilità di utilizzare il rating di impresa ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, in caso di risposta affermativa, se occorra

attribuire un punteggio differenziato a seconda del valore assunto dal rating;

d) la possibilità di utilizzare il rating di impresa per la riduzione della cauzione, indipendentemente dal possesso del rating di legalità;

e) nel caso si ritenga che il rating di impresa possa essere utilizzato per conseguire più finalità distinte, come limitare il rischio di valutare più volte i medesimi requisiti.

Si invitano i partecipanti alla consultazione a voler fornire le motivazioni per le risposte fornite, indicando in particolare l'impatto delle soluzioni prospettate sugli operatori economici e sulle stazioni appaltanti.

3. I soggetti destinatari dell'intervento

Tutte le stazioni appaltanti risultano potenzialmente destinatarie dell'intervento sia perché chiamate a valutare la performance passata delle imprese esecutrici e a rilasciare, quindi, le informazioni necessarie per il calcolo del rating di impresa, sia perché utilizzano lo stesso per le finalità di cui al punto precedente. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 1, del codice dei contratti pubblici il rating di impresa dovrebbe riguardare, "per quanto compatibile" anche le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dei settori speciali; tuttavia nell'eventuale applicazione della disciplina del rating di impresa si dovrà tener conto di quanto disposto dagli articoli 134 e seguenti in materia di sistemi di qualificazione per il settore speciale, ovvero dei sistemi di vendor rating già presenti in tale settore.

L'articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici indica che tutti gli operatori economici possono richiedere il rating di impresa. Solo con riferimento al sistema amministrativo per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive la norma individua chiaramente i soggetti destinatari dell'intervento, ovvero le «imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi». A questo elenco potrebbero aggiungersi anche le imprese ausiliarie. Tuttavia, tale possibilità deve essere letta alla luce di quanto disposto dall'articolo 89, comma 8, del codice dei contratti pubblici, secondo cui: «Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati» (sul punto si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 16 marzo 2018, n. 1698).

Per quanto riguarda, invece, il sistema del rating di impresa, considerato che il codice dei contratti pubblici prevede che sia legato a criteri reputazionali che ne esprimono l'affidabilità, si ritiene che possano richiedere lo stesso solamente le imprese che hanno avuto precedenti rapporti contrattuali con le stazioni appaltanti soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici. Nel presente

documento di consultazione si propone di rilevare i comportamenti tenuti dalla generalità delle imprese partecipanti alle procedure di gara; tuttavia il rating può essere richiesto solamente dalle imprese che hanno contribuito all'esecuzione di almeno un affidamento (ovvero, oltre all'affidatario, il subappaltatore, ed, eventualmente, il subfornitore). Ciò poiché l'affidabilità di un'impresa si forma con il comportamento della stessa in fase di esecuzione, ovvero dall'analisi della corrispondenza tra quanto dichiarato di fare o di saper fare in sede di offerta e quanto effettivamente eseguito. Nel paragrafo 7 vengono, tuttavia, fornite indicazioni anche sulle possibilità modalità di rilascio del rating di impresa per le imprese nuove entranti sul mercato degli appalti pubblici e per l'attribuzione del rating di impresa agli operatori economici già presenti sul mercato, in fase di prima applicazione.

Accanto al comportamento tenuto dagli operatori in fase di esecuzione, il codice dei contratti pubblici prevede anche la rilevazione del comportamento delle imprese tenuto in fase di gara, indipendentemente se affidatarie del contratto. Ciò per tener conto anche di elementi non direttamente collegati con l'esecuzione del contratto quali il mancato ricorso al soccorso istruttorio, l'omessa denuncia dei tentati di estorsione e corruzione e contenzioso in fase di gara. La possibilità di considerare tali elementi quali fattori ostativi al rilascio del rating di impresa o comunque in grado di agire sulla valutazione complessiva dell'operatore economico, indipendentemente dal fatto se lo stesso sia risultato aggiudicatario della procedura per cui è valutato, risponde ad un'evidente esigenza di moralizzazione del sistema.

In sostanza, si potrebbe pensare di costruire il sistema del rating di impresa attraverso la ponderazione dei punteggi/giudizi ottenuti dagli operatori economici per gli affidamenti in cui sono risultati esecutori (valutando il comportamento dalla fase di affidamento fino al collaudo) e considerando altri elementi che incidono sull'affidabilità dell'impresa quali elementi ostativi o comunque penalizzanti per il rilascio del rating. Ciò poiché un'impresa soccombente per lite temeraria in un contenzioso in fase di gara difficilmente potrà essere aggiudicataria della stessa e questo comportamento sfuggirebbe nella valutazione di affidabilità della stessa.

In sostanza i partecipanti alla consultazione sono invitati ad esprimere il proprio parere, motivato e con l'eventuale indicazione dell'impatto delle scelte proposte, sui seguenti elementi:

- a) estendibilità del sistema di rating di impresa alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali, valutando la possibilità di coesistenza del sistema proposto nel presente documento di consultazione con i modelli di vendor rating già presenti nei settori speciali;
- b) possibilità di rilascio del rating di impresa alle sole imprese esecutrici di affidamenti pubblici;

c) opportunità di valutare i comportamenti tenuti dagli operatori economici in fase di esecuzione anche quando questi agiscono come subappaltatori o subfornitori.

4. I CONTRATTI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RILASCIO DEL RATING

L'articolo 83, comma 10 del codice dei contratti pubblici prevede che «per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione». Al riguardo, nel presente documento di consultazione si pongono all'attenzione dei soggetti rispondenti diverse questioni da dirimere; ciò in quanto si ritiene imprescindibile per una corretta attuazione del sistema la chiara identificazione dei contratti da valutare al fine del rilascio del rating di impresa.

4.1 Orizzonte temporale dei contratti da considerare

La disposizione sopra richiamata è stata inserita nel codice dei contratti pubblici solo con il decreto legislativo 56/2017, mentre in precedenza non era chiaro se si potesse estendere il rating di impresa anche ai comportamenti tenuti dagli operatori economici antecedentemente all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici. La novella introdotta dal correttivo chiarisce questo punto, anche se rimane da dirimere la questione se i contratti da prendere a riferimento siano quelli relativi alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici o dopo quella del correttivo. In entrambi i casi, in effetti, si può sostenere che gli operatori economici erano informati degli effetti derivanti dal comportamento tenuto in fase di gara o di esecuzione sulla possibilità di partecipazione ad affidamenti futuri. In realtà, si può anche sostenere che una conoscenza piena delle modalità di funzionamento del sistema di rating di impresa si avrà solo quando saranno emanate le linee guida e, pertanto, quella dovrebbe essere la data di riferimento più opportuna.

Sotto un diverso profilo, si deve però osservare che considerare esclusivamente gli affidamenti avviati dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, del correttivo o delle linee guida, rischia di procrastinare nel tempo la piena operatività del sistema, non potendo tener conto di tutti quegli affidamenti che prevedono tempi lunghi tra la fase di avvio della procedura e quella del collaudo definitivo o addirittura del termine della gestione del contratto nelle concessioni. Nello schema proposto nel presente documento di consultazione, si ipotizza, infatti, che il comportamento degli operatori economici sia valutato al termine del contratto, tramite la compilazione di moduli standard, non essendo invece

prevista la possibilità di calcolare il rating con informazioni continue sull'andamento del contratto. Poiché la valutazione riguarda prevalentemente la fase di esecuzione, si potrebbero considerare anche i contratti sottoscritti dopo la data prescelta.

In sostanza, i partecipanti alla consultazione sono invitati a fornire le proprie osservazioni, corredate dalla relativa motivazione e eventuali considerazioni sull'impatto dell'opzione proposta, in ordine ai contratti da considerare ai fini del calcolo del rating, ovvero se si ritiene preferibile che:

- a) si debbano considerare solo i contratti relativi alle procedure successive a:
 - l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici;
 - l'entrata in vigore del correttivo;
 - l'entrata in vigore delle linee guida;
- b) si debbano considerare solo i contratti relativi alle procedure avviate dopo la data di cui sopra o
si possano considerare anche i contratti sottoscritti dopo tale data.

4.2 Quali contratti considerare

a) soglia dimensionale

Il codice dei contratti pubblici, come modificato dal correttivo, fa un generico riferimento alle procedure di affidamento, senza porre particolari limitazioni ai contratti da considerare. Come già rilevato nella Relazione AIR per le linee guida sugli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si registrano annualmente oltre 5 milioni di contratti di importo inferiore a 40.000 €, mentre, dalle Relazione al Parlamento per il 2017 il numero di CIG perfezionati per contratti di importo superiore a tale soglia è pari a circa 135 mila per il 2015 e a oltre 115 mila per il 2016 (oltre il 40% di tali contratti sono di importo inferiore a 150.000 €).

L'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici prevede che per importi inferiori a 40.000 euro si possa ricorrere ad affidamenti diretti. Per questi affidamenti, di regola, le stazioni appaltanti acquisiscono un codice identificativo gara (CIG) semplificato fornendo un numero limitato di informazioni e non vengono inviate ulteriori informazioni sul contratto. Basare il rating di impresa anche su contratti di importo inferiore a 40.000 € imporrebbe alle stazioni appaltanti oneri informativi molto elevati, indipendentemente dalla modalità prescelta per il calcolo del rating di cui al paragrafo successivo. In molti casi si tratta di acquisto di forniture di importo molto ridotto, per il quale il codice dei contratti pubblici ha previsto procedure semplificate, quanto a determina a contrarre, procedura di scelta del contraente e verifica dei requisiti. La considerazione di questi contratti ai fini del calcolo del rating di impresa

andrebbe in controtendenza con l'esigenza di semplificazione richiesta dal mercato e condivisa dal legislatore.

Sotto un diverso profilo, però, non si può trascurare il principio secondo cui un'impresa deve comportarsi correttamente con la pubblica amministrazione indipendentemente dall'importo del contratto sottoscritto. Escludere la maggioranza, in numero e non come importo, dei contratti pubblici, senza una specifica previsione di legge potrebbe esporre il sistema che si verrà a delineare a rischi di legittimità.

Peraltro, attesa la complessità del sistema, si potrebbe pensare di avviare lo stesso considerando un numero ridotto di affidamenti, al di sopra di una certa soglia, e estendere, in un secondo tempo, il rating alla generalità dei contratti che si ritiene possibile monitorare. Ciò per permettere all'Autorità di testare il sistema su un numero — relativamente — circoscritto di contratti (sul punto si veda anche quanto indicato nel paragrafo 9 e nell'articolo sulla disciplina transitorio della proposta di Linee guida).

In sostanza si chiede ai partecipanti alla consultazione di fornire indicazioni circa l'opportunità di non considerare ai fini del calcolo del rating gli affidamenti di importo inferiore a una determinata soglia (in questo documento si è indicata quella pari a 40.000 €), indicandone le ragioni e fornendo indicazioni circa il possibile impatto sul mercato.

L'individuazione di una soglia dimensionale per i contratti relativi agli operatori economici affidatari di lavori, servizi o forniture, impone anche l'individuazione di una soglia dimensionale per i subappaltatori e per i subfornitori. Nel testo proposto delle Linee guida si è indicata una soglia pari a 10.000 euro, corrispondente al 25% della soglia minima individuata per i contratti principali utili ai fini del calcolo del rating di impresa.

b) contratti esclusi

Considerazioni analoghe possono riferirsi per i contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici. Ai contratti esclusi, per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del codice dei contratti pubblici, si applicano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, principi declinati nel codice stesso. Anche in questo caso si tratta di bilanciare l'esigenza di premiare le imprese che si comportano correttamente con la pubblica amministrazione, indipendentemente dalla natura del contratto, con quella di divieto di aggravio del procedimento, imponendo oneri non previsti (goldplating).

Per tali ragioni si richiede ai partecipanti alla consultazione se concordano con l'inopportunità di estendere il rating di impresa anche ai contratti esclusi. In caso

di diverso avviso si richiede di motivarne le ragioni e di fornire indicazioni circa il possibile impatto sul mercato.

c) contratti nel settore privato ed esteri

Per le medesime ragioni presentate per i contratti esclusi, non si ritiene opportuno estendere nel novero dei contratti da considerare per il calcolo del rating di impresa, i contratti eseguiti a favore di soggetti privati o esteri. Per questi contratti si deve anche considerare la difficoltà di mappare tutti i contratti di interesse (l'operatore economico che desidera acquisire un rating di impresa potrebbe presentare solo i resoconti dei contratti con i migliori risultati) e non si avrebbero strumenti per esigere dichiarazioni del committente sulla esecuzione degli stessi con le modalità necessarie per il calcolo del rating stesso.

d) numero di anni da considerare

In linea generale il sistema di rating di impresa dovrebbe tendere a rendere le imprese che partecipano al sistema della contrattualistica pubblica sempre più affidabili, introducendo incentivi affinché le stesse realizzino le proprie prestazioni nel rispetto dei termini e dei costi indicati nell'offerta, con un livello di qualità quantomeno in linea con gli standard di mercato. Tale considerazione porta a ritenere che si debbano privilegiare i contratti più recenti, in quanto idonei a testimoniare gli sforzi compiuti dagli operatori economici per migliorare la propria qualità realizzativa.

Si potrebbe pensare di limitare il calcolo del rating ad un numero predefinito di anni, eventualmente attribuendo un diverso peso nel processo di ponderazione dei singoli contratti, peso che potrebbe crescere man mano che ci si avvicina al momento della rilevazione. In sostanza, se si considera un orizzonte temporale per la rilevazione pari a cinque anni si potrebbe pensare di attribuire un peso ridotto per i contratti di cinque anni fa, peso che cresce all'avvicinarsi al periodo di rilevazione. Questo sistema avrebbe il pregio di valorizzare il comportamento dell'impresa volto ad incrementare la qualità complessiva nella fase di esecuzione e in quella di gara e consentirebbe alle imprese, in conseguenza di ciò, di poter recuperare nel tempo un rating di impresa non ritenuto sufficiente.

Si chiede quindi ai partecipanti alla consultazione di indicare il numero di anni che si ritiene opportuno considerare ai fini del rating e se si ritiene opportuno pesare diversamente i singoli contratti in relazione al numero di anni trascorsi.

Nel rispondere a tale richiesta si dovrebbe tenere in considerazione anche il fatto che più è ridotto il numero di anni considerati minore è il numero di contratti su cui si effettua la rilevazione e maggiore deve essere il peso attribuito a singoli episodi che possono denotare una ridotta affidabilità delle imprese.

4.3 Quando effettuare la rilevazione

Un ulteriore aspetto da definire riguarda il momento in cui si deve valutare la performance dell'operatore economico.

In via preliminare si osserva che, poiché il rating di impresa riguarda prevalentemente il comportamento dell'operatore economico in fase di esecuzione, la rilevazione dovrebbe riguardare essenzialmente questa fase, eventualmente integrando la rilevazione con dati e valutazioni relative alle fasi che la precedono.

In linea generale, inoltre, la situazione ideale sarebbe rappresentata da un monitoraggio continuo dell'evoluzione del contratto. Tale soluzione appare però difficilmente percorribile sia perché imporrebbe un onere informativo elevato alle stazioni appaltanti sia in considerazione della difficoltà di costruire un sistema informatico idoneo a trattare tale rilevazione. Inoltre, la rilevazione nel continuo rischierebbe di rendere il rating di impresa uno strumento piuttosto instabile, specie per quegli operatori economici che hanno un numero ridotto di affidamenti.

Almeno in una prima fase, si potrebbe ritenere opportuno effettuare un'unica valutazione della performance dell'operatore economico, ad esempio, al momento dell'ultimazione dei lavori o dei servizi, o al momento della consegna delle forniture. Si ritiene preferibile, per esigenze di celerità, considerare questa fase e non quella diversa del collaudo o verifica di conformità, provvisorio o definitivo, in considerazione del tempo che può trascorrere tra l'ultimazione della prestazione e il collaudo. Fermo restando, però, che eventuali anomalie che dovessero insorgere in sede di collaudo debbano essere comunicate all'Autorità per la revisione del valore del rating. In tal senso, dovrebbero essere comunicati anche eventuali vizi di un lavoro, di un servizio o di una fornitura che dovessero registrarsi a distanza di tempo dalla loro ultimazione.

Il problema si pone per i contratti pluriennali, che prevedono cioè una prestazione plasmata su un numero elevato di anni. Se si effettua un'unica rilevazione al momento dell'ultimazione della prestazione si corre il rischio di attribuire un rating di impresa che risente fortemente di comportamenti degli operatori economici tenuti in momenti assai risalenti nel tempo, ovvero di premiare operatori economici che si stanno mostrando negligenti nell'esecuzione di determinati contratti, incentivando ad esempio comportamenti dilatori per non far valutare performance negative.

Potrebbe essere necessario, quindi, portare alcuni correttivi al criterio dell'unica rilevazione, con rilevazioni del comportamento dell'operatore economico da effettuare si con cadenze periodiche, ad esempio annuali, e/o al momento della scadenza prevista del contratto.

Accanto alle rilevazioni sul soggetto aggiudicatario del contratto, da effettuarsi in

fase di ultimazione della prestazione o a cadenze periodiche in fase di esecuzione, per ottemperare a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici per quanto concerne i requisiti relativi al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive o corruttive e degli esiti del contenzioso si ritiene che la rilevazione degli stessi debba riguardare tutti i partecipanti alla procedura di affidamento, indipendentemente se aggiudicatari della stessa. Al riguardo si osserva che l'aggiudicatario non dovrebbe risultare interessato da tali fattispecie, sicuramente almeno quella relativa alla soccombenza per lite temeraria.

In definitiva, si invitano i partecipanti alla consultazione a pronunciarsi sui seguenti aspetti, motivando sulle ragioni sottostanti alla scelta e fornendo elementi per la valutazione dell'impatto della stessa:

- a) la rilevazione del comportamento dell'operatore economico dovrebbe essere effettuata al momento dell'ultimazione della prestazione;
- b) dovrebbe essere prevista anche una rilevazione per tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara per i comportamenti tenuti in tale fase, così come indicati dal codice dei contratti pubblici;
- c) devono essere previste ulteriori rilevazioni sull'esecutore nel caso di anomalie che dovessero manifestarsi successivamente all'ultimazione della prestazione, ad esempio, in fase di collaudo — eventualmente prevedendo un termine massimo per la rilevazione delle stesse — o in fase di esecuzione, ad esempio, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 108 e seguenti del codice dei contratti pubblici o alla data contrattualmente prevista per l'ultimazione della prestazione;
- d) per i contratti di durata pluriennale, si dovrebbero prevedere valutazioni della performance con cadenza prestabilita, ad esempio annuale.

5. I REQUISITI REPUTAZIONALI

I requisiti reputazionali individuati dal codice dei contratti pubblici, che si ritengono non esaustivi, possono essere raggruppati in due gruppi:

- a) requisiti relativi alla fase di esecuzione o all'esecutore, riguardano i comportamenti tenuti dall'affidatario nella parte di esecuzione del contratto. Le stazioni appaltanti dovrebbero riempire un modulo standard in formato elettronico, nella quale è indicata la valutazione dei requisiti reputazionali relativi a questa fase. La corretta compilazione della scheda permette il calcolo di un punteggio per l'esecuzione del contratto;
- b) requisiti preclusivi, che prevedono il mancato rilascio del rating di impresa o l'impossibilità di raggiungere determinati punteggi. Si tratta di elementi che non sono direttamente collegati all'esecuzione del contratto, ma la cui presenza non può permettere il rilascio del rating o di ottenere un rating con punteggio

elevato. I requisiti preclusivi riguardano fattispecie diverse dalla corretta esecuzione del contratto, rilevata dalla scheda di cui al punto a), che si ritiene debbano incidere sull'affidabilità dell'operatore economico.

Il codice dei contratti pubblici richiede che i requisiti reputazionali siano valutati sulla base di indicatori "oggettivi e misurabili", nonché di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. Il primo problema da affrontare è se la previsione di cui al secondo periodo dell'articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici apra la strada a due tipologie distinte di indicatori, da un lato quelli relativi ad elementi oggettivi e misurabili su cui non vi dovrebbero essere contrapposizioni tra la misurazione effettuata dalla stazione appaltante e l'operatore economico e quelli che richiedono una valutazione discrezionale e, di conseguenza, un contraddittorio con l'esecutore.

5.1 La valutazione dell'esecuzione

Per quanto concerne la valutazione dell'esecutore si potrebbe pensare che al momento dell'ultimazione dei lavori o dei servizi, o al momento della consegna delle forniture, la stazione appaltante, per mezzo del RUP o eventualmente del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione, riempia una scheda standard, su supporto informatico, quale quella presentata nell'Allegato della proposta di Linee guida. La scheda contiene una serie di voci, ad ognuna delle quali è associato un punteggio massimo. Il punteggio massimo non necessariamente deve essere lo stesso per ciascuna voce, riflettendo la diversa importanza relativa attribuita ai requisiti reputazionali. Per raggiungere il punteggio massimo non si devono avere contestazioni o rilievi per la voce considerata. In caso di contestazioni o rilievi il punteggio è ridotto sulla base di parametri predeterminati.

Nella scheda sono state individuate le seguenti ipotesi di requisiti reputazionali per quanto riguarda l'esecutore del contratto:

a) mancato utilizzo del soccorso istruttorio. Si tratta, in questo caso di una verifica effettuata sull'affidatario, pertanto, ciò che si deve accertare è se l'affidatario ha presentato tutta la documentazione necessaria richiesta nei documenti di gara, ovvero non vi sia stato ricorso al soccorso istruttorio. Ciò vale anche per quanto concerne la documentazione relativa al sub-appalto e all'avvalimento;

b) gestione della documentazione. L'esecuzione del contratto prevede che l'operatore economico debba produrre una serie di documenti o atti dalla stipula del contratto all'ultimazione dei lavori o dei servizi o al momento della consegna delle forniture (per la stipula del contratto, per gli atti aggiuntivi, per il sub-appalto e la relativa gestione, per la contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni, certificazioni sulle prestazioni svolte, ecc.). Si potrebbe prevedere

che il punteggio massimo attribuibile per questa voce venga decurtato sulla base dei ritardi (superiori a una certa soglia) nella presentazione di tale documentazione e/o dei richiami ad adempiere da parte della stazione appaltante;

c) misure in materia di sicurezza sul lavoro. Il punteggio massimo dovrebbe essere ridotto in base al numero di contestazioni da parte del responsabile della sicurezza, nonché a causa del verificarsi di infortuni sul lavoro;

d) rispetto dei tempi di esecuzione. Questa voce, come la successiva, presenta diversi elementi di complessità. Il punteggio massimo dovrebbe essere assegnato all'operatore economico che termina l'esecuzione entro i termini contrattualmente previsti. Tuttavia, in diversi casi, ciò non è possibile per fatti non attribuibili allo stesso. I ritardi nell'esecuzione dovuti a decisioni della stazione appaltante o a cause di forza maggiore non dovrebbero penalizzare l'esecutore ai fini del calcolo del rating di impresa. Occorre, quindi, individuare con esattezza i fattori che possono far slittare i termini di ultimazione della prestazione, così come previsti dal codice dei contratti pubblici. Questi fattori dovrebbero essere riconducibili a: a) slittamento del termine di avvio per esigenze della stazione appaltante o per cause di forza maggiore; b) sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 107 del codice dei contratti pubblici; c) modifica dei contratti richiesta dalla stazione appaltante. Una volta tenuto conto di tali fattori, il punteggio ottenuto dovrebbe essere una funzione inversa della puntualità di esecuzione. Più l'affidatario è puntuale maggiore è il punteggio assegnato;

e) rispetto dei costi di esecuzione. Valgono considerazioni analoghe a quelle per il rispetto dei tempi di esecuzione. Si dovrebbe valutare il costo complessivo dell'esecuzione rispetto al costo contrattualmente previsto, comprensivo delle varianti richieste dalla stazione appaltante, senza tener conto degli indennizzi per ritardata consegna o sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 107 del codice dei contratti pubblici;

f) assenza di contestazioni sulla qualità dell'esecuzione. Il punteggio massimo dovrebbe essere decurtato nel caso di contestazioni o di penali, superiori a una certa soglia, per l'esecuzione dei lavori o dei servizi o per la qualità del prodotto difformi da quelli previsti in sede di offerta. Nel caso in cui in sede di collaudo o di verifica di conformità dell'esecuzione dovessero emergere difformità di lieve entità rispetto al progetto iniziale, non rilevate in fase di attuazione, che non precludono il rilascio del certificato, la scheda deve essere riaperta e aggiornata. In questa sezione, o in una a parte, dovrebbe essere considerata anche la voce che valorizzi l'assenza di riserve inammissibili e/o manifestamente infondate o non iscritte;

g) corretta gestione del personale. In particolare, il punteggio massimo viene decurtato in caso di richiami di cui all'articolo 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici e, in misura maggiore, se la stazione appaltante provvede a

versare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. Parimenti il punteggio massimo non viene assegnato nel caso di inadempienze di cui all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici;

h) rapporti con i subappaltatori e subfornitori. In particolare, il punteggio massimo previsto per questa voce non può essere raggiunto se l'operatore economico non ha liquidato le prestazioni erogate dal sub-appaltatore nei termini previsti contrattualmente o se si è reso necessario sostituire i sub-appaltatori ai sensi dell'articolo 105, comma 12, del codice dei contratti pubblici;

i) gestione dell'avvalimento. Il punteggio massimo non può essere raggiunto se nel corso dell'esecuzione il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione richiama l'esecutore in merito a carenze nelle risorse o nel personale dell'impresa ausiliaria;

j) rapporti con la stazione appaltante. Il punteggio massimo non può essere raggiunto se l'operatore economico non si è adeguato tempestivamente agli ordini di servizio impartiti.

I partecipanti alla consultazione sono chiamati, quindi, ad indicare se condividono i requisiti reputazionali proposti e i relativi pesi o se ritengono che qualcuno potrebbe non essere necessario, indicandone le ragioni, o suggerire ulteriori requisiti reputazionali. Al riguardo occorre tener conto della necessità di bilanciare le diverse esigenze di completezza dei criteri individuati con quelle relative alla loro chiarezza e semplicità di utilizzo.

La scheda contenuta in allegato è una scheda generica che dovrebbe essere adattata per le diverse esigenze per cui viene utilizzata (per valutare il comportamento dell'affidatario o del subappaltatore o del subfornitore; per i lavori, servizi o forniture; per la valutazione ad ultimazione della prestazione o per la valutazione periodica).

Si invitano, quindi, i partecipanti alla consultazione a indicare le modalità attraverso cui adattare la scheda proposta per tener conto del comportamento dei subappaltatori e dei subfornitori, considerato che per diversi dei criteri reputazionali individuati per l'esecutore principale si dovrebbe attribuire il punteggio massimo, in quanto non riguardano l'attività di tali soggetti. Tuttavia, occorre anche tenere in considerazione il fatto che per ogni operatore economico il rating di impresa finale è calcolato ponderando i punteggi ottenuti dallo stesso in qualità di affidatario, di subappaltatore o di subfornitore. Per poter tener conto di ciò si potrebbe pensare anche di attribuire pesi diversi nel processo di aggregazione dei punteggi.

Considerazioni analoghe potrebbero essere svolte per quanto concerne le schede relative a lavori, servizi o forniture. Anche in questo caso si potrebbe pensare di differenziare le schede o i pesi per lavori, servizi o forniture (si consideri ad esempio il tema di sicurezza sul lavoro). I partecipanti alla consultazione sono invitati ad esprimersi al riguardo, motivando le scelte suggerite, tenendo anche in

considerazione che un operatore economico che effettua unicamente lavori, servizi o forniture non verrà penalizzato da fattori di ponderazione distinti per tipologia contrattuale.

Infine, la possibilità di predisporre schede periodiche per affidamenti pluriennali pone il problema di come considerare alcune voci, quale quella relativa al soccorso istruttorio in fase di aggiudicazione; se non si interviene sulla scheda, questa voce sarebbe considerata più volte. Se nel cronoprogramma o strumento equivalente non sono previste scadenze intermedie si pone il problema di come misurare il rispetto dei tempi e dei costi. In ogni caso, vi è il problema di come aggregare in un unico valore finale le schede riferite a più periodi del medesimo contratto. Infatti, la predisposizione di più schede riferite allo stesso affidamento renderebbe preponderante il peso complessivo dello stesso. Per superare alcune di tali difficoltà si potrebbe prevedere di aggiornare annualmente la scheda relativa al contratto pluriennale.

5.2 I requisiti preclusivi

Accanto alla valutazione della performance dell'operatore economico nella fase di esecuzione, l'articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici individua ulteriori requisiti reputazionali che devono essere considerati ai fini del rilascio del rating di impresa. Si tratta di elementi che connotano l'operatore economico indipendentemente se esecutore del contratto, anzi, per alcuni di tali requisiti si deve valutare il comportamento tenuto quando l'operatore economico non risulti affidatario. Si pensi alla soccombenza per lite temeraria nella fase di gara, per poter valorizzare tale requisito (negativo) si deve valutare un soggetto diverso dall'affidatario, perché difficilmente può essere affidatario colui che risulta soccombente in giudizio.

Per tali elementi occorre effettuare ragionamenti diversi rispetto a quelli relativi alla misurazione della performance in fase di esecuzione. Poiché i suddetti requisiti reputazionali si riferiscono a comportamenti che dovrebbero avere connotazione di occasionalità, descrivendo situazioni patologiche, si potrebbe pensare che detti requisiti possano avere natura inibitoria per il rilascio del rating di impresa o di riduzione del punteggio del rating di impresa, indipendentemente dal comportamento nella fase di esecuzione. Come indicato in dettaglio nel paragrafo 6.2 e proposto al punto 3.1 delle Linee guida, si può ipotizzare di attribuire un punteggio pari a 60 punti per la performance in fase di esecuzione e un punteggio pari a 40 punti per i cosiddetti criteri preclusivi. Tale soluzione potrebbe permettere, come mostrato nel paragrafo 7, di fornire una risposta al problema del rating di impresa per i nuovi entranti sul mercato e per premiare gli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della disposizione sul rating di impresa conformi a quanto previsto per il rilascio del

rating di impresa stesso (ultimo periodo dell'articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici).

Alcuni requisiti potenzialmente preclusivi al rilascio del rating di impresa sono già stati individuati dal codice dei contratti pubblici. Si tratta dell'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto, del mancato utilizzo del soccorso istruttorio e delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive.

In merito al mancato utilizzo del soccorso istruttorio si possono dare alcune interpretazioni distinte:

- a) l'esecutore viene premiato perché per la valutazione della sua offerta la stazione appaltante non ha dovuto attivare il soccorso istruttorio;
- b) si penalizzano quelle imprese, decurtando ad esempio punti del rating, che non hanno dato seguito all'attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante;
- c) si penalizzano quelle imprese per le quali l'incidenza del soccorso istruttorio è superiore ad una certa soglia.

L'ipotesi sub a) è quella analizzata nel paragrafo 5.1 al punto a) dell'elenco dei possibili requisiti reputazionali.

L'ipotesi sub b) rappresenta, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 56/2017, un comportamento che può essere ritenuto particolarmente grave, atteso che non è più richiesto alcun onere a carico degli operatori economici per l'adesione al soccorso istruttorio.

Nel caso dell'ipotesi sub c) si valutano tutte le attivazioni del soccorso istruttorio per ciascun operatore economico, indipendentemente dal fatto se si tratta dell'affidatario. In questo caso la presenza di un numero elevato di attivazioni, in relazione al numero di gare svolte, potrebbe essere un segnale di scarsa attenzione nella predisposizione della documentazione di gara e, quindi, di scarsa affidabilità. Seppure l'ipotesi è suggestiva, appare nondimeno particolarmente difficile da seguire per il numero elevatissimo di osservazioni che occorre trattare (tutte le richieste di soccorso istruttorio e tutte le procedure concorsuali cui l'operatore economico ha partecipato). Infine, se dovesse prevalere l'ipotesi sub c), dalla tabella illustrata nel paragrafo precedente occorrerebbe espungere il primo requisito reputazionale proposto, per evitare il doppio conteggio della medesima fattispecie.

Le tre ipotesi hanno un impatto sull'attività delle stazioni appaltanti e sul sistema rilevante. Innanzitutto è diverso il flusso informativo necessario per trattare le tre diverse ipotesi. Con l'ipotesi sub b), oltre al flusso informativo necessario per redigere la scheda di cui al paragrafo 6.1, sulle stazioni appaltanti ricade l'onere di inviare anche le segnalazioni relative a tutti i casi di mancato utilizzo del soccorso istruttorio, ovvero ai casi in cui l'operatore economico non dà riscontro alle richieste attivate di soccorso istruttorio. Nel caso sub c), le stazioni appaltanti

dovranno inviare ad ANAC, oltre ai dati relativi ai partecipanti alla gara, anche tutti i dati relativi alle richieste di soccorso istruttorio.

Per quanto concerne il contenzioso, al fine di non compromettere il diritto di difesa dei concorrenti, si dovrebbero prevedere penalizzazioni nel rilascio del rating di impresa, che possono giungere anche al mancato rilascio dello stesso, limitatamente alle condanne dell'operatore economico per le spese in giudizio per le fattispecie di cui all'articolo 26 del codice del processo amministrativo^{2 3}.

Per quanto riguarda l'omessa o tardiva denuncia, fermo restando quanto descritto al paragrafo 8, si ritiene che anche questa debba essere considerata tra le penalità per evitare rischi di discriminazione ai danni dei soggetti che non subiscono detti tentativi o, addirittura, comportamenti fraudolenti. Infatti, la denuncia di tentativi di estorsione o corruzione è sicuramente un elemento meritorio che dovrebbe essere premiato, ma tale premio non può andare a discapito degli operatori economici che non possono denunciare ciò, poiché non hanno subito tali tentativi.

Accanto alle fattispecie enucleate dal codice dei contratti pubblici, dovrebbero essere considerate come ostative al rilascio del rating di impresa o penalizzanti nel punteggio finale, fattispecie quali la risoluzione contrattuale per inadempimento, l'escussione della cauzione per mancata sottoscrizione del contratto, per dichiarazioni mendaci, il mancato rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ecc. Inoltre, si dovrebbero introdurre penalizzazioni per fatti che intervengono dopo la conclusione del contratto e la valutazione del comportamento dell'operatore economico, quali l'attivazione della polizza decennale postuma.

Si dovrebbe, in ogni caso, considerare che il rating di impresa non può essere rilasciato agli operatori economici che non posseggono i requisiti generali per la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica. In questo caso, per non caricare l'Autorità di oneri elevati per il rilascio del rating di impresa, si potrebbe pensare che l'operatore economico nel momento in cui richiede il rating di impresa presenti una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente

² L'articolo 26 del codice del processo amministrativo prevede: «1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.

³ Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.»

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. In assenza di tale dichiarazione la domanda di rilascio del rating non può aver seguito e il rating rilasciato viene sospeso o annullato nel caso di false dichiarazioni o di eventi che incidono su tali requisiti.

Infine, residua il problema del rapporto tra rating di impresa e rating di legalità. Il decreto legislativo n. 56/2017 ha eliminato il legame previsto tra i due rating nel testo originario dell'articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici. Tuttavia, tale legame è stato mantenuto nell'articolo 213, comma 7 del codice stesso e vi sono evidenti sovrapposizioni tra i due istituti nelle norme richiamate di cui agli articoli 93 e 95. Considerata la natura e le finalità distinte dei due rating si potrebbe ritenere che la mancata revisione dell'articolo 213, comma 7, del codice dei contratti pubblici da parte del correttivo sia da ascrivere ad un difetto di coordinamento e, quindi, potrebbe non tenersene conto nella costruzione del rating di impresa, disciplinato esclusivamente dall'articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici. Alternativamente, si potrebbe ritenere che il possesso del rating di legalità sia un requisito reputazionale da premiare, ovvero il mancato possesso dello stesso sia un elemento da considerare tra i requisiti preclusivi, mediante una riduzione del punteggio massimo ottenibile. Tale ipotesi deve però esser corretta per tener conto della situazione oggettiva in cui versano quei soggetti che non possono accedere al rating di legalità (nuovi entranti e piccole imprese).

In conclusione i soggetti partecipanti alla consultazione sono invitati ad esprimere il proprio orientamento in merito alle questioni proposte nel presente paragrafo e schematizzate con l'indicazione delle relative decurtazioni al punto 3.10 della proposta di Linee guida, fornendo adeguata motivazione in caso di mancato accoglimento delle soluzioni proposte e indicando i possibili impatti sulle stazioni appaltanti e sugli operatori economici per le soluzioni alternative proposte.

6. I SISTEMI PER IL CALCOLO DEL RATING

6.1 L'acquisizione dei dati

In via preliminare si osserva che potendo tutti gli operatori economici esecutori di un contratto richiedere il rating di impresa e dovendo questo essere basato sull'analisi del comportamento tenuto in tutte le procedure di gara e nella fase di esecuzione, il numero di informazioni da acquisire per l'avvio e la gestione del sistema è elevatissimo. Le modalità di acquisizione e di gestione delle informazioni è sicuramente la maggiore criticità per l'implementazione del sistema.

Al riguardo sembrano configurarsi due opzioni alternative:

- a) le stazioni appaltanti inviano i dati necessari per il calcolo ad ANAC che li raccoglie in una banca dati. L'operatore economico, al momento della richiesta del rating di impresa, verifica la completezza dei dati presenti, ovvero che nessuna stazione appaltante abbia omissso di trasmettere le informazioni necessarie. In questo caso, ad esempio, ANAC potrebbe fornire la lista di contratti eseguiti su cui verrà effettuato il calcolo del rating e l'operatore economico informerà dell'assenza di taluni contratti. In tal caso, ANAC richiederà alle stazioni appaltanti, pena le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del codice dei contratti pubblici, di fornire i dati mancanti. Ultimata questa fase, il sistema permetterà di fornire il valore del rating di impresa;
- b) l'operatore economico, che è intenzionato ad acquisire il rating di impresa, allega alla relativa domanda i moduli in formato elettronico, rilasciati dalle stazioni appaltanti, contenenti i dati necessari per il calcolo. ANAC verifica la completezza dei dati, in particolare accerta che siano stati forniti tutti i moduli relativi ai contratti che risultano aggiudicati al richiedente. L'omessa presentazione di tali moduli incide sulla possibilità del rilascio del rating di impresa o sul suo valore. L'ANAC richiede all'operatore economico di integrare tali informazioni, pena le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

La differenza tra i due metodi di raccolta dei dati risiede nei tempi e nei costi di implementazione del sistema di calcolo del rating. I due sistemi hanno un impatto elevato sull'attività di ANAC, delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

Con il primo sistema ANAC sopporta un costo iniziale molto elevato, per la predisposizione di una banca dati o per l'adeguamento dell'esistente Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Si tratta, in ogni caso, di predisporre nuove schede informative, facendovi convogliare alcune già esistenti.

Le stazioni appaltanti devono, come per il secondo sistema, riempire i moduli contenenti le valutazioni della performance dell'affidatario e delle altre imprese esecutrici dei lavori, servizi e forniture. Una prima differenza fondamentale tra i due sistemi è che nel primo caso la stazione appaltante deve inserire le schede direttamente nella banca dati dell'Autorità, nel secondo caso consegnare le schede direttamente all'operatore economico e conservarle per futuri accertamenti da parte dell'Autorità.

Per gli operatori economici, il primo caso non presenta oneri gestionali, a parte la verifica della completezza dei dati inseriti dalle stazioni appaltanti. Nel secondo caso, invece, per l'operatore economico si aggiunge l'onere di gestire le informazioni da veicolare ad ANAC, con il rischio di essere soggetti a sanzioni in caso di incompletezza del set informativo fornito.

Per ANAC, invece, nel secondo caso, i costi di implementazione del sistema sono

inferiori, ma aumenta l'attività di verifica da effettuare sulla base delle informazioni fornite dall'operatore economico. Infatti, non si può trascurare che gli operatori economici possano valutare positivamente il non informare ANAC sui contratti in cui si è ottenuta una performance non soddisfacente. ANAC dovrà quindi verificare che i dati forniti siano completi, ovvero si riferiscano a tutti gli affidamenti realizzati e che riflettano esattamente la valutazione delle stazioni appaltanti. Al fine di contrastare il rischio di dichiarazioni da parte degli operatori economici incomplete o non veritiere si ritiene che la sanzione migliore sia di agire sul rating stesso, l'obiettivo cui aspira l'operatore economico con la richiesta presentata ad ANAC. D'altra parte un operatore economico che presenta ad un'Autorità di vigilanza una dichiarazione non veritiera difficilmente potrà essere considerato come affidabile. Naturalmente l'eventuale sanzione verrà comminata solo a seguito di un procedimento in contraddittorio. Vi è, infine, da osservare che le dichiarazioni ai fini del rating di impresa non possono essere trattate come dichiarazioni relative a fatti notori per le quali valgono le dichiarazioni sostitutive da parte degli operatori economici.

I due sistemi si differenziano anche per quanto concerne le modalità di aggiornamento del rating. Con il primo sistema, si può anche pensare ad un aggiornamento continuo dello stesso, man mano che vengono inserite nella banca dati nuove informazioni sull'operatore economico. Con il secondo sistema, la possibilità di aggiornamento risiede nella presentazione di nuovi dati da parte dell'operatore economico e, quindi, si devono prevedere finestre temporali per l'aggiornamento dei dati. Tra due finestre temporali consecutive il valore del rating di impresa ottenuto rimarrebbe immutato, mentre, nel caso di mancata presentazione delle informazioni necessarie per il rinnovo, il rating dovrebbe essere sospeso per evitare comportamenti opportunistici degli operatori economici tesi a nascondere eventuali performance negative verificatesi nel periodo successivo alla precedente finestra temporale. Infine, si può pensare che la seconda alternativa si adotti per un periodo iniziale, ciò al fine di permettere l'avvio e la sperimentazione del sistema e consentire all'Autorità di adeguare i propri sistemi informativi.

Considerato che questo è uno degli aspetti più delicati di implementazione del sistema, si chiede ai partecipanti alla consultazione di esprimere le proprie opinioni al riguardo delle soluzioni proposte, indicando anche quali siano le conseguenze degli stessi sulla corretta implementazione del sistema, sulle stazioni appaltanti e sugli operatori economici.

6.2 L'algoritmo di calcolo

Il calcolo del rating può essere effettuato considerando inizialmente la presenza di requisiti preclusivi al rilascio del rating o che determinano una soglia massima

per il valore del rating o una riduzione del valore ottenuto dallo stesso. Successivamente si valutano i punteggi ottenuti dalle singole schede di valutazione dell'esecuzione. L'aggregazione di questi punteggi può avvenire mediante media semplice, ovvero mediante una media ponderata nella quale i pesi potrebbero essere rappresentati dal valore degli affidamenti, dalla complessità dell'esecuzione, ecc.

A titolo di esempio, ragionando in termini percentuali, si potrebbe ritenere che aggregando i valori ottenuti per ciascun elemento della scheda di valutazione si possa attribuire un punteggio per l'esecuzione fino ad un massimo pari a 100. Migliore è l'esecuzione più alto è il punteggio. Si potrebbe poi stabilire che sul punteggio complessivo le schede di valutazioni pesino per il 60% e gli altri elementi, cosiddetti ostativi o penalizzanti, per il 40%. La previsione di un punteggio siffatto deriva dalla considerazione che non tutti i requisiti preclusivi debbano necessariamente portare all'impossibilità di rilascio del rating, ma degli stessi occorre dare contezza al momento del calcolo dello stesso.

In presenza di requisiti preclusivi che non permettono il rilascio del rating il procedimento si blocca; ad esempio, non si considera opportuno rilasciare un rating di impresa ad un operatore economico che non potrebbe partecipare alle procedure di affidamento perché privo dei requisiti di ordine morale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. Non tutti gli elementi negativi, che non rientrano tra quelli rilevati nella scheda di valutazione dell'esecuzione, portano necessariamente all'impossibilità di rilasciare il rating.

Per quanto riguarda le schede di valutazione, che per ipotesi contribuiscono per il 60% al calcolo del valore del rating, si deve procedere con una ponderazione del valore assunto da ciascuna scheda presente nel sistema o presentata dall'operatore economico. Rispetto alla media aritmetica semplice dei valori assunti da ciascuna scheda si potrebbero valutare dei correttivi. Si potrebbe pensare di passare ad una media ponderata attribuendo un peso maggiore ad esempio ai contratti sopra le soglie di rilevanza comunitaria o quelli caratterizzata da un certo grado di complessità, da individuare con esattezza prima dell'avvio del sistema. Si potrebbe, inoltre, ritenere che, al pari di quanto previsto per gli altri elementi di valutazione non presenti nella scheda, si possa attribuire un valore preclusivo a singole valutazioni inferiori ad un certo punteggio, ovvero si potrebbe attribuirle pesi maggiori. Nella proposta di Linee guida sono stati indicati possibili pesi per la diversa scansione temporale cui si riferiscono le valutazioni e per l'importo dei contratti eseguiti. Sono state previste anche delle soglie per la valutazione della performance che precludono la possibilità di rilascio del rating di impresa. I partecipanti alla consultazione possono suggerire ulteriori ponderazioni e/o correttivi per il calcolo della media, motivando le ragioni delle misure proposte.

Infine, come già evidenziato, si deve valutare come incide sul punteggio ottenuto

il ricorrere di episodi verificatisi dopo la conclusione dell'esecuzione del contratto, ad esempio in sede di collaudo o di attivazione della polizza decennale postuma. Contestazioni sulla corretta esecuzione del contratto che si verificano dopo il momento del rilascio della scheda di valutazione della performance devono però rientrare nel giudizio di affidabilità complessiva dell'operatore economico. Si ritiene che due siano le possibili strade da perseguire, si ricalcola la scheda relativa all'esecuzione del contratto e, quindi, si ridetermina il rating o si decurta il punteggio complessivo ottenuto. Nella proposta di Linee guida si è proposto di distinguere le contestazioni insorte in fase di collaudo o di verifica della regolare esecuzione del contratto tra lievi che non precludono il rilascio del relativo certificato e gravi che comportano l'impossibilità del rilascio del certificato. Nel primo caso si procede tramite la riapertura della scheda di valutazione e la decurtazione del punteggio complessivo, nel secondo caso non si rilascia o si sospende il rating di impresa, se già rilasciato. La sospensione o il mancato rilascio vale per un periodo massimo di due anni decorrenti dalla data di mancato rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

In definitiva, nel presente punto si è ipotizzato un algoritmo di calcolo del rating che appare coerente con il criterio di premialità di cui all'articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici. Tale sistema appare preferibile rispetto ad un sistema di rating basato, ad esempio, su un meccanismo di patente a punti, in quanto a differenza di questo, migliore è la performance maggiore è il punteggio ottenuto e, quindi, più elevato è il premio garantito all'operatore economico. Con un sistema tipo patente a punti, viceversa, si penalizza l'operatore economico per ogni fatto incidente sulla qualità dello stesso che dovesse manifestarsi in fase di esecuzione.

Si invitano, pertanto, i partecipanti alla consultazione a volere esprimere la propria opinione sul sistema proposto, indicando possibili alternative e valutando i vantaggi delle soluzioni proposte e il possibile impatto sul mercato. In ogni caso si chiede di pronunciarsi sulla possibilità di considerare un algoritmo che distingua la performance nell'esecuzione da altri elementi comunque incidenti sull'affidabilità dell'operatore economico.

6.3 Le modalità di rilascio del rating

L'attribuzione di un punteggio per il rating rappresenta il passo fondamentale per il suo rilascio. Tuttavia, si possono valutare diverse opzioni circa le modalità di rilascio dello stesso. In sostanza si possono prevedere tre distinti scenari:

- a) viene rilasciato l'attestato del possesso del rating di impresa indicando il punteggio ottenuto;
- b) viene rilasciato il solo attestato di rating di impresa;
- c) i punteggi ottenuti per il rating di impresa vengono aggregati in 3-4 classi.

La classe così raggiunta viene riportata sull'attestato.

L'aggregazione, rispetto al risultato analitico ha il vantaggio di non esacerbare gli effetti di piccole differenze nei punteggi acquisiti e per tale via ridurre possibili contenziosi. Tuttavia, non essendo quello del rating basato su una funzione discreta, ma potendosi assumere tutti i valori possibili, con un massimo pari a 100, deve esistere un punto in cui una piccola variazione di punteggio determina un passaggio da un livello all'altro. Se, per esempio, si ipotizza di collocare nella classe maggiore - individuata con 4 stelle - chi ha un punteggio pari ad almeno 80 punti, si potrà avere la situazione che l'operatore economico A con un punteggio pari esattamente a 80 punti si troverà un rating con 4 stelle, mentre l'operatore B con un punteggio pari a 79,9 otterrà un rating con 3 stelle; in altri termini, con una differenza di punteggio infinitesimale i due operatori economici otterranno un rating di impresa con valori molto diversi. È chiaro che se un rating di impresa rilasciato con valori che possono assumere tutti quelli presenti in una funzione continua può incentivare un ricorso al contenzioso, questo rischio potrebbe essere ancora maggiore nel caso di operatori economici fortemente penalizzati per variazioni minime come nel caso dell'esempio proposto.

La scelta tra le modalità di rilascio del rating deve essere effettuata valutando i sistemi di incentivi per le imprese e l'utilizzo che viene fatto del rating.

Nel secondo paragrafo si sono valutate diverse finalità del rating di impresa, ricordando che il codice dei contratti pubblici colloca il rating di impresa nell'articolo dedicato ai criteri di qualificazione, lo prevede nell'ambito del sistema di qualificazione unica per i lavori, per la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva e lo considera utilizzabile nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici per i servizi e le forniture è prevista una riduzione del 30% non cumulabile con altre riduzioni per chi è in possesso del rating di impresa o del rating di legalità o di altre certificazioni specificamente individuate. Poiché in questo caso si richiede solo il possesso del rating di impresa, si può ipotizzare che non sia necessario indicare l'esatto punteggio ottenuto, purché si superi un certo livello ritenuto minimo. Quindi, se il solo utilizzo previsto per il rating di impresa fosse quello della riduzione dell'importo della cauzione non avrebbe senso differenziare lo stesso per i valori ottenuti.

Anche nel caso in cui l'utilizzo del rating di impresa fosse limitato a contribuire alla definizione dell'incremento convenzionale premiante nel caso di attestazione SOA, eventualmente previa modifica della normativa, un sistema basato su un'attestazione unica o divisa per gradini o stelle potrebbe essere sufficiente per lo scopo.

Le cose potrebbero cambiare quando attraverso il rating di impresa si vogliono discriminare gli operatori economici, ad esempio utilizzando il rating di impresa

quale criterio di preferenza nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate o per la valutazione delle offerte. In questo caso il sistema che seleziona maggiormente sembra essere quello basato sul punteggio ottenuto. Non si avrebbe una selezione degli operatori economici se il solo criterio di preferenza fosse il possesso del rating di impresa. In questo caso, tutti gli operatori economici sarebbero indotti a richiedere il rating di impresa e, una volta ottenuto, non sarebbero incentivati a migliorare il proprio comportamento. Sotto questo profilo, si ritiene che l'obiettivo principale perseguito dal rating di impresa sia quello di migliorare la qualità esecutiva e l'affidabilità dell'operatore economico che entra nel sistema della contrattualistica pubblica. Questo obiettivo è perseguito riconoscendo una serie di premialità all'operatore economico. I premi dovrebbero essere tanto maggiori quanto più intenso è lo sforzo per eseguire i propri impegni correttamente. L'operatore economico dovrebbe essere incentivato a raggiungere una qualità massima e, una volta ottenuta, a mantenerla nel tempo. Un sistema che aggrega i punteggi ottenuti potrebbe non essere idoneo a questo obiettivo in quanto, prendendo ad esempio un sistema con 4 gradini o stelle, l'operatore economico che non ha le 4 stelle potrebbe essere incentivato a perseguire l'obiettivo di raggiungere la quarta stella, ma una volta giunto al livello che garantisce la quarta stella non avrebbe più incentivi a migliorarsi.

Sulla base delle considerazioni che precedono si invitano i partecipanti alla consultazione a volersi esprimere in merito alle 3 opzioni di presentazione dell'indicatore del rating di impresa, tenendo conto delle finalità e degli incentivi del sistema. Si invitano, altresì, a motivare l'opzione scelta e a fornire elementi per la valutazione dell'eventuale impatto sul mercato.

6.4 Rating unico o distinto per settore di attività

Infine, si dovrebbe valutare l'opzione di rilasciare agli operatori economici un unico rating di impresa oppure quella alternativa di rilasciare un rating distinto per ciascuna tipologia di affidamento (lavori, servizi e forniture) o anche disaggregazioni maggiori.

A favore del rilascio di rating distinti per tipologia di affidamento pesa la considerazione delle profonde diversità esistenti quanto ad esecuzione dei lavori, servizi e forniture. Contro tale opzione pesa la considerazione che l'operatore economico è unico, indipendentemente dalla tipologia di contratto, nonché il fatto che diversi contratti potrebbe essere misti e ciò complicherebbe le modalità di valutazione delle performance. Peraltro, non si può trascurare il fatto che il rilascio di più rating di impresa riduce il numero di contratti su cui viene calcolato il singolo rating di impresa, potendo in tal modo dare particolare rilevanza a singole prestazioni non perfettamente positive.

Per queste ragioni sembra preferibile la soluzione di rilasciare un unico rating di impresa per operatore economico. Si invitano, tuttavia, i partecipanti alla consultazione ad indicare se condividono tale impostazione e nel caso a spiegare i motivi per una diversa soluzione, indicando i vantaggi per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

7. I NUOVI ENTRANTI SUL MERCATO

Uno dei problemi principali da risolvere connesso con l'implementazione di un sistema di rating di impresa è rappresentato da come trattare i nuovi entranti sul mercato che per definizione non hanno un'esperienza pregressa da poter far valere.

Innanzitutto, occorre individuare che cosa si intenda per nuovi entranti e se tutti i nuovi entranti debbano essere trattati in modo analogo. Tra i nuovi entranti rientrano sicuramente le imprese di nuova costituzione e le imprese estere che si affacciano per la prima volta al mercato degli affidamenti pubblici in Italia. Tra i nuovi entranti vi sono anche, però, soggetti che cambiano compagine sociale per eludere vincoli alla partecipazione derivanti da comportamenti del passato. Per i primi due casi appare opportuno trovare strumenti che, pur valorizzando l'esperienza pregressa delle imprese "virtuose", non penalizzino (eccessivamente) i nuovi entranti. Non apparirebbe, infatti, compatibile con la ratio dell'istituto attribuire un giudizio massimo di affidabilità ad un'impresa che non ha mai svolto attività, in quanto la reputazione è un elemento che si acquisisce nel tempo, comportandosi correttamente nella propria attività. Nel terzo caso andrebbero trovati strumenti volti a scoraggiare comportamenti opportunistici.

Qualora si condivida l'impostazione illustrata nei paragrafi precedenti, di suddividere il rating di impresa in due parti, una legata ai punteggi ottenuti nell'esecuzione dei precedenti contratti, l'altra per i criteri cosiddetti esclusivi, si potrebbe pensare che a un nuovo entrante venga attribuito il punteggio massimo per la valutazione della performance, non avendosi elementi negativi da valutare, e un punteggio pari a 25 punti per i criteri cosiddetti escludenti. Una volta eseguito il primo contratto, come affidatario, subappaltatore o, eventualmente, subfornitore, il punteggio per la performance si modificherà sulla base del risultato ottenuto.

Per quanto riguarda il punteggio residuo rispetto a quello riconosciuto a un nuovo entrante (15 punti), si potrebbe pensare di attribuire un punto per ogni anno di attività sul mercato senza una delle cause negative individuate per i criteri escludenti. Nel momento in cui risulti un anno con una delle cause sopraindicate l'attribuzione di punti si blocca; ad esempio, se un operatore economico intende far valere 15 anni di attività documentata sul mercato degli appalti

pubblici, ma risulta che 5 anni prima del momento in cui viene richiesto il rating di impresa, si è proceduto con uno dei requisiti preclusivi (ad esempio con l'escussione della cauzione), l'operatore economico riceverà un punteggio per questa voce pari a 4. In tal modo si penalizzano comportamenti scorretti nel passato, ma si creano incentivi per modificare gli stessi per il futuro.

Un tale sistema permetterebbe di tener conto di quanto previsto all'ultimo periodo dell'articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici, ma potrebbe divenire anche strutturale nel sistema del rating di impresa permettendo di non penalizzare i nuovi entranti e di tener conto della storia degli operatori economici già sul mercato.

L'impatto della misura proposta per non penalizzare i nuovi entranti e tener conto della storia passata degli operatori presenti sul mercato deve essere analizzato avendo a riferimento le finalità del rating di impresa. I problemi maggiori sembrano emergere quando si utilizza il rating di impresa ai fini del calcolo della cauzione, provvisoria o definitiva, o per l'incremento convenzionale premiante. In questi casi, infatti, per ottenere un premio può essere sufficiente il mero possesso del rating di impresa. L'attribuzione convenzionale di un punteggio per il rating di impresa a un nuovo entrante permetterebbe, quindi, allo stesso di beneficiare dei vantaggi connessi ad esempio con la riduzione della cauzione. Ma la ratio della riduzione della cauzione, provvisoria o definitiva, per gli operatori economici in possesso di un rating di impresa risiede proprio nella reputazione acquisita sul campo come soggetto affidabile; reputazione che certo i nuovi entranti non possono vantare. Garantire a un nuovo entrante la riduzione della cauzione, indipendentemente dalle caratteristiche di questo, va sicuramente contro la finalità della norma.

8. I CASI DI OMESSA DENUNCIA

Per quanto concerne il sistema amministrativo di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive o corruttive da parte di imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese sub-appaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere o servizi, in via preliminare si pone un problema di coordinamento tra norme.

L'articolo 80, comma 5, lettera l), del codice dei contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti escludono: «l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio». L'operatore economico può non essere escluso se dimostra «di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti».

L'articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici cita, invece, l'omessa «denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive». In altri termini, sembrerebbe che nel caso dei reati di concussione e corruzione aggravati da finalità di criminalità organizzata, la mancata denuncia da parte della vittima del reato sia una condizione di esclusione dalle gare, mentre l'articolo 83, comma 10 non menziona le circostanze aggravanti, ma introduce il termine "obbligatoria". Nel diritto penale non esiste un obbligo di denuncia di fattispecie estorsive o corruttive.⁴

⁴ Ad esempio, nel sito dell'arma dei Carabinieri (<http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/denuncia/denuncia-obbligatoria>) viene indicato che «la denuncia è obbligatoria, e la sua omissione comporta l'applicazione di sanzioni penali, nei seguenti casi:

- per il cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo (art. 364 c.p.);
- per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga poi della loro contraffazione (art. 694 c.p. ora sanzionato in via amministrativa);
- per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.);
- per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplosive (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di

qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 comma 6 Legge 18 aprile 1975, n. 110);

- per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 Legge 18 aprile 1975, n. 110). Si aggiunga infine che chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad

effettuarne immediatamente il deposito presso l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art. 20 comma 5 Legge 18 aprile 1975, n. 110);

- per i rappresentanti di enti sportivi (affiliati o riconosciuti dal CONI e dall'UNIRE) che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive (per maggiori dettagli artt. 1 e 3 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

In particolare, poi, la denuncia è obbligatoria per chiunque, essendone a conoscenza, omette o ritarda di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro (anche solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) (tra i fatti e le circostanze rientrano, ad esempio, la notizia del sequestro, le informazioni sulla richiesta e il pagamento del "riscatto", le circostanze utili per la individuazione e la cattura dei colpevoli ovvero la liberazione del sequestrato) (art. 3 D.L. 15/1/1991, n. 8 conv. con modif. nella L. 15/3/1991, n. 82). Non è punibile però chi ha ommesso o ritardato di riferire "in favore del prossimo

L'Autorità nell'Accordo quadro con le Procure della Repubblica di cui al Comunicato del Presidente del 4 maggio 2016 ha uniformato le due fattispecie, prevedendo il seguente obbligo informativo a carico delle Procure della Repubblica: «al fine di consentire all'ANAC di adempiere ai suoi obblighi di pubblicità nel casellario informatico delle imprese e di adottare le proprie determinazioni nell'ambito della gestione del sistema del rating d'impresa di cui all'articolo 83, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Procura trasmette alla stessa copia delle richieste di rinvio a giudizio per i reati previsti dalla lettera l) dell'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle quali emerga espressamente la circostanza che la vittima del reato, individuata mediante le sue generalità, abbia omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria senza che ricorressero i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Accanto alla omessa denuncia la norma sul rating di impresa prevede anche penalizzazioni per il caso di tardiva denuncia. In realtà per poter definire una denuncia come tardiva deve essere stabilito un termine entro il quale tale denuncia deve essere effettuata; nel caso di denuncia facoltativa non può essere previsto un termine per la stessa. In assenza di una norma che fissi i termini per la denuncia non si può penalizzare il mancato rispetto di detto termine. Una soluzione potrebbe essere di considerare come omessa la mancata denuncia di cui all'Accordo con le Procure della Repubblica e come tardiva la denuncia presentata successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio o all'accertamento del fatto.

Inoltre, si pone un problema di individuare ulteriori sanzioni amministrative, rispetto a quelle già contenute nell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, ovvero l'esclusione dalla gara. Non si dovrebbe trattare di sanzioni pecuniarie dal momento che la norma citata non stabilisce né un minimo né un massimo edittale e tale previsione non potrebbe essere introdotta da una linea guida neppure se con carattere vincolante. Pertanto, l'unica sanzione amministrativa possibile consiste nel mancato rilascio del rating di impresa o in una penalizzazione sul punteggio attribuito, eventualmente differenziando tra i casi di omessa e tardiva denuncia. Trattandosi di sanzione amministrativa, la stessa può essere erogata solo a seguito di contraddittorio tra le parti, anche se appare difficile stabilire che cosa possa accertare l'Autorità oltre a quanto già rilevato dalla Procura competente.

In sostanza, si chiede ai partecipanti alla consultazione di presentare le proprie osservazioni, debitamente motivate, in merito al sistema di sanzioni amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria per le richieste estorsive e corruttive.

9. IL PERIODO TRANSITORIO

Trattandosi di un sistema complesso e di nuova istituzione, appare necessario prevedere un periodo “lungo” di sperimentazione, prima di poter considerare avviato lo stesso.

Il periodo transitorio serve innanzitutto per collezionare un numero sufficiente di affidamenti su cui calcolare il rating di impresa; si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo 83, comma 10 del codice dei contratti pubblici per «il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione».

In secondo luogo, il periodo transitorio può rappresentare l’occasione per affinare il sistema, verificare e correggere eventuali criticità che si dovessero manifestare nella raccolta e nel trattamento dei dati necessari per il suo funzionamento. In questa fase “sperimentale” si potrebbero condurre anche analisi circa i potenziali effetti su un campione di gare dell’utilizzo del rating di impresa per la qualificazione o la valutazione delle offerte. Si potrebbe anche ipotizzare di sperimentare il sistema su un insieme ristretto di procedure, proprio per meglio comprendere le criticità dello stesso, prima di estenderlo all’intero mercato. Tale soluzione avrebbe il vantaggio di un’introduzione graduale del sistema e, forse, prevenire possibili contenziosi.

A conclusione del periodo sperimentale si potrebbe realizzare una nuova analisi di impatto per la messa a regime definitiva del sistema.

Nella proposta di Linee guida sono stati indicati anche casi per i quali si ritiene necessario prevedere disposizioni speciali valide nella fase di prima implementazione del rating di impresa.

Innanzitutto, come già argomentato nel paragrafo 6.1 si è previsto che nel periodo iniziale, fino a quando l’ANAC non avrà adeguato i propri sistemi informatici, debbano essere gli operatori economici a fornire i dati necessari per il rilascio del rating di impresa.

In secondo luogo, per poter avere un numero minimo di valutazioni su cui calcolare il rating di impresa si è stabilito che le richieste di rating di impresa dovranno pervenire non prima di un periodo valutato non inferiore a sei mesi dall’entrata in vigore delle Linee guida. Poiché è probabile che molte imprese già presenti sul mercato della contrattualistica pubblica, in questo periodo, non riescano a concludere l’esecuzione di un contratto sottoscritto dopo l’entrata in vigore delle Linee guida si è ipotizzato che in sede di prima applicazione del sistema queste imprese possano essere considerate alla stregua di quelle nuove entranti sul mercato, attribuendo loro un punteggio forfettario per l’esecuzione e gli ulteriori requisiti preclusivi.

Inoltre, sempre in fase di prima applicazione del sistema, non si dispone dei dati

necessari per ricostruire la storia passata delle imprese, utile per ottenere i punti legati alla permanenza sul mercato; per ovviare a tale carenza informativa si è proposto di verificare l'attribuzione del punteggio mediante un'analisi del casellario dell'Autorità.

Si invitano i partecipanti alla consultazione a voler esprimere le proprie osservazioni, debitamente motivate, circa l'opportunità di prevedere un periodo sperimentale per il rating di impresa, indicando eventuali ulteriori aspetti oggetto di sperimentazione

D) CIRCOLARI, PROPOSTE E COMUNICAZIONI ANACAP.

Roma, 22 maggio 2018

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI

Approfondimento sul Regolamento UE 679/2016 e sulla figura del Responsabile del Trattamento.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 - di seguito indicato "RGPD") impone alla P.A. di applicare, **entro il 25 maggio 2018**, la normativa Europea sul trattamento dei dati personali.

Le principali novità introdotte possono essere così sintetizzate:

- introduzione della **responsabilità diretta dei Titolari del trattamento** in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;
- nuova definizione della categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice Privacy);
- istituzione della figura **obbligatoria del Responsabile della Protezione dei dati**, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali negli Enti.

Tale figura può essere individuata tra il personale dipendente in organico, oppure è possibile procedere a un affidamento all'esterno, in base a un contratto di servizi;

- introduzione del **Registro delle attività del trattamento** ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall'Ente.

Il Registro dovrà contenere specifici dati indicati dal RGPD:

- introduzione dell'obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una

valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Tale adempimento è richiesto quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

1. I soggetti ed i nuovi strumenti

1.1 I soggetti Il RGPD ridisegna, in particolare, il ruolo, i compiti e le responsabilità del **Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati personali** in relazione ai nuovi principi e strumenti introdotti dallo stesso e individua la nuova figura del **Responsabile della protezione dei dati**.

A. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee, (nel caso di Enti il Sindaco o suo delegato) è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 del RGPD¹ liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

A tali fini mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali sia effettuato in modo conforme al RGPD.

Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

B. Responsabile del trattamento.

Le società di settore sembrerebbero essere riconducibili alla categoria del Responsabile del trattamento dei dati, per effetto del contratto di affidamento del servizio affidato dal Titolare del trattamento dei dati qual è la PA concedente nella persona del Sindaco.

¹ "1. I dati personali sono: a)trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);b)raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

Invero, ai sensi dell'art 4, comma 1 n 8, del Regolamento Comunitario, il Responsabile del trattamento è *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che fratta dati personali per conto del titolare del trattamento;”*.

Ferma tale definizione, il Regolamento, all'art. 28 prevede che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile del trattamento può essere **una figura interna**, designato, di norma, mediante decreto di incarico del Sindaco, nel quale sono tassativamente disciplinati:

- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
- gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.

Il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, **di soggetti pubblici o privati esterni** all'ente con cui stipula atti giuridici in forma scritta, in cui indicare la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28 p²,

² I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: attratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; b)garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c)adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;d)rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del

RGPD.

Col contratto il Titolare delega al Responsabile la concreta gestione del trattamento, affidandogli uno o più compiti specifici oppure una serie di compiti dettagliati.

E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito.

Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub-responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli sia in alcun modo imputabile.

Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvede:

trattamento; e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III; g) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati".

- alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
- alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò demandato dal Titolare;
- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. “*data breach*”), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso.

Responsabile della protezione dati

L'istituzione della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con "RPD") è, come già detto, la principale novità normativa del Regolamento europeo che mira al potenziamento del controllo dell'efficacia e della sicurezza dei sistemi di protezione dei dati personali.

Tale figura è ulteriore e necessaria in caso sussistano talune circostanze.

In particolare l'art 37 del Regolamento prevede che *“il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala: oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati*

personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10".

Per quel che in questa sede interessa appare corretto considerare sussistenti le ipotesi di cui alla citata lett. b).

Sussistendo tale ipotesi il Responsabile del trattamento avrà l'obbligo di nominare e dotarsi dell'ausilio del citato Responsabile della protezione dei dati.

Il Responsabile della protezione dei dati è incaricato dei seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
- sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
- sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità;
- verificare la tenuta dei registri del Titolare e del/dei Responsabili sul trattamento;

Se questi sono i compiti, va segnalato che gli stessi possono essere assegnati anche ad una figura professionale esterna avente idonee qualità professionali, con

particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati.

Per i Comuni di minore dimensione demografica, si evidenzia come sia possibile la gestione associata della funzione relativa al RPD, con le forme previste dal TUEL.

2. I nuovi strumenti

2.1 II Registro delle attività di trattamento.

Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Comune quale Titolare del trattamento, reca almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto del Comune, eventualmente del Contitolare del trattamento, del RPD;
- b) le finalità del trattamento;
- c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati (cittadini, residenti, utenti, dipendenti, amministratori, parti, altro), nonché le categorie di dati personali (dati identificativi, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute);
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati: persona fisica o giuridica; autorità pubblica; altro organismo destinatario;
- e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od organizzazione internazionale;
- f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.

2.2 Registro delle categorie di attività.

Il Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento reca le seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del RPD;
- b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione;

- c) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od organizzazione internazionale;
- d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.

Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve effettuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 35, RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento.

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d. "DPIA") consiste in una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali e permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.

3. La Responsabilità.

Il Titolare del trattamento rimane responsabile della gestione effettuata dai Responsabili, dovendo garantire che le loro decisioni siano conformi alle leggi, e in particolare il titolare deve scegliere responsabili del trattamento che offrano garanzie sufficiente ed adeguate nell'adozione di idonee misure tecniche e organizzative volte alla protezione dei dati personali. Nel caso di trattamento in violazione delle norme del regolamento europeo, il responsabile risponde per il danno cagionato all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 82³ e dall'

³1 Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo, 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire

28. Alla luce dei succitati articoli, il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento solo in caso di non corretto adempimento degli obblighi previsti dalle norme, oppure, se ha agito in modo difforme rispetto alle istruzioni del titolare del trattamento. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ecceda i limiti di utilizzo dei dati fissati dal titolare, diventa titolare della gestione illecita dei dati e ne risponde come tale, insieme all'effettivo titolare (in sostanza è come se diventassero contitolari). Se più titolari o responsabili sono coinvolti nello stesso trattamento e sono responsabili del danno causato, ne rispondono in solido per l'intero danno, al fine di garantire l'intero risarcimento.

Ovviamente chi paga l'intera somma avrà diritto di regresso nei confronti degli altri responsabili per la quota. Il titolare e il responsabile sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non è imputabile alla loro condotta, o se dimostrano di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno stesso.

Il Presidente

Avv. Pietro di Benedetto

il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.